

Il Sole
**24 ORE**

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
Roberto Napolitano  
**VICE DIRETTORI:**  
Edoardo De Biasi (VICARIO), Alberto Orioli,  
Salvatore Padula, Alessandro Plateroti  
**CAPOREDATTORE CENTRALE:**  
Guido Palmieri (responsabile superdesk)  
**CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA:** Giorgio Santilli  
**UFFICIO CENTRALE-SUPERDESK:**  
Daniele Bellasio (responsabile web), Luca Benecchi,  
Fabio Carducci (vice Roma), Giuseppe Chiellino,  
Franca Deponti, Federico Momoli,  
Alberto Trevissoi (vice superdesk)  
**Segretario di redazione:** Marco Mariani  
**INFORMAZIONE NORMATIVA E LUNEDÌ:** Mauro Meazza  
**SUPERVISIONE E COORDINAMENTO AREA FINANZA:**  
Christian Martino  
**SUPERVISIONE E COORDINAMENTO AREA IMPRESA:**  
Lello Naso  
**UFFICIO GRAFICO CENTRALE:** Adriano Attus  
(creative director) e Francesco Narracci (art director)  
**RESPONSABILI DI SETTORE:** Luca De Biase,  
Jean Marie Del Bo, Attilio Geroni,  
Laura La Posta, Armando Massaretti,  
Francesca Padula, Christian Rocca,  
Fernanda Roggero, Stefano Salis, Giovanni Uggeri  
**SOCIAL MEDIA EDITOR:** Michela Finizio, Marco Lo Conte  
(coordinatore), Vito Lops e Francesca Milano

**GRUPPO 24ORE**  
**PROPRIETARIO ED EDITORE:** Il Sole 24 Ore S.p.A.  
**PRESIDENTE:** Giorgio Fossa  
**VICE PRESIDENTE:** Carlo Robiglio  
**AMMINISTRATORE DELEGATO:** Franco Moschetti

## Il «fuoco amico» di America first

### L'EDITORIALE

di **Mario Platero**

» *Continua da pagina 1*

**L**a cornice della visita di Theresa May, la promessa di un accordo commerciale bilaterale antieuropea, l'invito a cena da parte della Regina d'Inghilterra, il busto di Churchill riammesso nell'Ufficio Ovale, l'invio del suo sostenitore Woody Johnson (erede della Johnson&Johnson) come Ambasciatore a Londra, diventavano il contrappunto della "special relationship" proclamata da Trump.

Giorni fa abbiamo appreso che Peter Thiel, amico del Presidente e suo unico sostenitore e rappresentante sia della comunità gay che di quella hi tech, era diventato (controverso) cittadino della Nuova Zelanda, grande paese anglofono nei Mari del Sud. Si allargava l'abbraccio? Forse. Poco lontano c'è l'Australia da sempre un paese fratello. Pensate alla mappa globale, pensate al mercato libero allargato al Commonwealth britannico. Eppure anche questa ipotesi è tramontata miseramente nel "fuoco amico" del principio "America First". In questo caso, durante la telefonata di alcuni giorni fra Trump e il primo ministro australiano Malcolm Turnbull. Quando il suo "alleato", gli ha ricordato l'impegno americano di accogliere i 1.300 rifugiati arrivati da Papua e dalla Nuova Guinea, Trump è esploso. «E' l'accordo più stupido della storia!» twittava Trump, rinnegando un impegno internazionale del suo paese. E su Papua e Nuova Guinea, la determinante "America First" frantumava persino il sogno della "Global Special Relationship" anglo americana.

Il resto è storia. La Germania usa il tasso di cambio per sfruttare gli Stati Uniti d'America; il Messico potrebbe ricevere "l'aiuto" di soldati americani. Forse Trump scherzava, ma sono cose che non si fanno. E Nieto è diventato un'altra vittima del "fuoco amico" generato da "America First". Il principio ovviamente si estende anche ai paesi (finora) "partner" come la Cina. Trump ha denunciato aspramente, come sa fare lui, la manipolazione valutaria cinese, ha detto che impedirà l'accesso cinese alle isole "militari", che la Cina ha costruito nei mari cinesi del Sud e ha detto che forse rinuncerà alla "One China Policy". Pechino ha già equiparato la posizione americana a una dichiarazione di guerra. Dopo un breve flirt a distanza, Trump è stato ambiguo anche con la Russia; ha minacciato di azioni militari l'Iran per certi test missilistici. Insomma ce n'è per tutti. Dietro la ribellione trumpiana contro convenzioni diplomatiche di tradizioni secolari c'è sempre lo stesso obiettivo, "America Great Again". Si capisce e ce lo ha detto. Ma ci preoccupiamo lo stesso: è inevitabile chiedersi quante vittorie del fuoco amico in nome di "America First" dovremo contare prima che da qualche parte la corda si rompa.

## Lettere

### Da Malta un segnale quanto più credibile sugli immigrati

**G**ent.ma Cerretelli, il 3 febbraio verrà presentato alla Valletta il piano per frenare i flussi migratori Libia-Italia, migliorare le condizioni dei migranti nei campi libici, favorire ritorni ma anche garantire le richieste di asilo. Alla Libia verranno forniti i mezzi per avere un "ruolo centrale" nel controllo e nei salvataggi in acque territoriali. Su questa vicenda è intervenuta fra l'altro Save the Children sottolineando come "ancora una volta l'Ue si sta sottraendo alla propria responsabilità di tutelare i diritti dei migranti, senza offrire alcuna garanzia a uomini, donne e bambini circa il loro futuro dopo che saranno respinti in Libia". Insieme a più di cento organizzazioni umanitarie, di cooperazione allo sviluppo e di tutela dei diritti umani, Save the Children ha

**Le risposte ai lettori**

MARTEDÌ	Gianfranco Fabi
MERCOLEDÌ	Fabrizio Galimberti
GIOVEDÌ	Guido Gentili
VENERDÌ	Adriana Cerretelli
SABATO	Salvatore Carrubba

**Lettera firmata**

### SCUOLA / 1

## L'Invalsi debutta in quinta superiore

Novità dal 2017-18: le prove in italiano, matematica e inglese requisito per l'esame di Stato

di **Claudio Tucci**

**C**isono voluti più di due anni di sperimentazione nelle scuole, un complesso lavoro "alatore", dentro fuorile classi, per "convincere" decisori politici e stakeholder istituzionali e non, ma il prossimo anno potrebbe essere la volta buona: le prove Invalsi sono pronte a sbarcare in quinta superiore, e completare così il più generale processo di valutazione degli apprendimenti degli studenti italiani, che inizia in seconda primaria (e oggi si ferma in seconda superiore). Certo, il condizionale è ancora d'obbligo.

**CHE COSA SUCCEDERÀ**  
**I test coinvolgeranno tutti i 500mila maturandi e gli esiti saranno attestati per offrire a famiglie e ragazzi dati oggettivi sui livelli raggiunti**

go visto che il decreto legislativo che riordina gli esami di Stato, licenziato a metà gennaio dal Governo, è attualmente all'esame del Parlamento, tuttavia la rotta è già tracciata: «Le prove in quinta superiore testeranno le capacità dei ragazzi in tre competenze fondamentali italiane, matematica e inglese - spiega la presidente dell'Invalsi, Anna Maria Ajello in questo colloquio con Il Sole 24 Ore, affiancata dal dg Paolo Mazzoli e dal responsabile prove, Roberto Ricci. - Con le nuove regole la partecipazione a questi test è obbligatoria, in quanto diventa un vero e proprio requisito di ammissione alla maturità».

Le prove saranno somministrate trami-

te in ciascun istituto), restano censuarie (coinvolgeranno, cioè, tutti i circa 500 mila maturandi l'anno) e i singoli esiti verranno attestati (si stanno ancora discutendo le modalità più opportune). Ma l'obiettivo è chiaro: fornire a famiglie e studenti, a partire dai nuclei meno abbienti, informazioni oggettive dei livelli raggiunti, utili per il successivo studio universitario o per l'eventuale ingresso nel mondo del lavoro, sia in Italia che all'estero. «In questo il nostro Paese si sta adeguando, un po' in ritardo, alle migliori esperienze internazionali, penso soprattutto a Francia, Germania e Paesi del Nord Europa - ha aggiunto Ajello -. E anche alcuni atenei si sono mostrati interessati potendo disporre di maggiori informazioni attendibili sulle neomatricole» (cioè, in prospettiva, potrebbe portare - ma anche qui il condizionale è d'obbligo - a una rivisitazione dei vari test d'ingresso).

Per italiano e matematica, le due materie "classiche" testate dall'Invalsi, non ci saranno particolari modifiche alla struttura delle prove. La novità principale, venendo somministrate *computer based* e in un arco temporale di un paio di settimane, è che saranno test "equivalenti", vale a dire composti, di volta in volta, da blocchi di domande di identica difficoltà, "componibili" poi al momento della consegna ai ragazzi. «Abbiamo fatto una sperimentazione approfondita - sottolineano i vertici dell'Invalsi - per individuare pacchetti di domande dello stesso grado di difficoltà, in modo tale da non alterare i risultati finali».

La vera novità è rappresentata dalla prova d'inglese, che farà il suo esordio assoluto: si partirà con 30-40 domande per verificare le competenze ricettive (ascolto, comprensione e lettura di un testo, gram-

matica-uso della lingua). In futuro, e con un approccio graduale, si pensa già di poter testare pure le competenze produttive (scrittura e parlato - e qui si potrebbe lasciare spazio ai docenti per "personalizzare" in parte la prova).

In quinta superiore bisognerà che i ragazzi raggiungano un livello di conoscenza della lingua straniera pari a B2, in terza media sarà sufficiente il livello A2, e in quinta primaria ci si accontenterà di A1. Analogamente agli studenti, si ipotizza di far partire corsi di formazione ad hoc (probabilmente con cadenza annuale) per gli insegnanti. Nell'ultima classe della scuola

**A VILLA BONAPARTE**  
**Legion d'Onore al cardinale Ravasi**

Il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura della Santa Sede e nostro collaboratore da lunga data, ha ricevuto l'onorificenza della Legion d'Onore della Repubblica Francese dall'ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, Philippe Zeller. Alla cerimonia a Villa Bonaparte era presente il giudice costituzionale Giuliano Amato, nella sua veste di presidente del Cortile dei Gentili, l'organismo nato su impulso di Ravasi per promuovere il dialogo tra laici e credenti. «La Francia - ha detto il cardinale - è anche un po' la mia patria spirituale e culturale».

secondaria tutte e tre le prove, italiano, matematica e inglese, si dovrebbero svolgere durante l'anno (si ragiona, per l'esordio, in un periodo compreso tra novembre 2018 e gennaio 2019 per non "caricare" troppo gli studenti impegnati nella preparazione dell'esame di Stato). In terza media, la prova Invalsi non farà più parte, come accade adesso, dell'esame di licenza, ma si svolgerà a aprile (così indica il Digs all'esame del Parlamento).

«Come tutte le prime volte ci aspettiamo un processo di implementazione e miglioramento - evidenzia Ajello -. Ma anche risparmi per l'Eriario. Il prossimo traguardo potrebbe essere l'inserimento nelle prove di quesiti di educazione finanziaria: qui siamo ancora alla fase di studio preliminare, assieme a Miur e Bankitalia».

Del resto, i boicottaggi del passato da parte del mondo della scuola (più sindacalizzato) si sono andati nel tempo smorzare: lo scorso anno in seconda superiore la regolarità dei test ha superato il 90%. Nel primo ciclo già da diverso tempo la percentuale sfiora il 100%. E quest'anno, a gennaio, c'è stato l'esordio del questionario studenti online: «Ebbene siamo rimasti piacevolmente sorpresi nei risultati finali - ha detto Roberto Ricci - Abbiamo raccolto oltre 100 mila questionari in più, con un tasso di copertura superiore all'85% delle scuole. E mancano all'appello ancora i ragazzi nelle aree colpite dal sisma, a cui saranno dati tempi supplementari. Gli scorsi anni il tasso di copertura si fermava al 70%. Questo significa che valorizzare l'autonomia degli istituti, con calendari adattabili, e semplificare le prove, grazie alla tecnologia, si è rivelata una scelta apprezzata dagli insegnanti».

## Maturità, un esame datato?

di **Luisa Ribolzi**

**I**n questi giorni, circa 500 mila ragazzi e ragazze dell'ultimo anno hanno saputo finalmente quali sono le materie della seconda prova scritta (quella di italiano, nelle sue varie forme, è comune a tutti) dell'esame di Stato: latino al Classico, matematica allo Scientifico (non fisica, per carità), scienze umane nei licei delle scienze sociali, la lingua straniera e il liceo linguistico, varie materie attinenti alle specializzazioni nelle altre scuole. La terza prova verrà deliberata dalla commissione. L'attribuzione dei punteggi per raggiungere l'ambito cento o addirittura cento e lode avviene (oltre che, secondo alcuni malvagi, in base allo zona di residenza) in base a complicati meccanismi di attribuzione. La conseguenza immediata di questa comunicazione è che da qui alla fine dell'anno tutte le altre materie diventeranno immediatamente figlie di un dio minore, anche se i voti di ammissione hanno una certa importanza.

Ma dal prossimo anno tutto cambierà, per la sesta volta in meno di vent'anni (1998, 2000, 2002, 2007, 2008, 2009, o non escludo che me ne sia sfuggita qualcuna).

La domanda di fondo non è se la formula nuova sia migliore o peggiore di quella attuale, ma se ha senso mantenere in vita l'esame di Stato, quella maturità che ha rappresentato una sorta di rito di passaggio intorno a cui è nata una mitologia, dalla «notte prima degli esami» al viaggio post diploma («nell'estate più libera della vita»).

Secondo il decreto, giunto alle Camere, «l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, ... anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro».

Ho dei dubbi sulla capacità di misurare i livelli di apprendimento, ma anche sulla funzione orientativa, proprio perché all'annuncio delle materie estratte fa seguito un accentramento su di esse, indipendentemente dagli interessi e dalle prospettive personali. L'introduzione di una valorizzazione dell'esperienza di alternanza potrebbe essere positiva, se non fosse che la qualità dell'alternanza stessa è variabile, e sfug-

ge al controllo dei ragazzi.

In una vicenda articolata su 140 anni (il primo «Regolamento speciale per gli esami di licenza liceale» è del 1877) si è visto di tutto: il decreto valorizza il percorso del triennio, ma già nel 1877 si prevedeva che gli studenti con la media di 7/10 in tutte le materie in tutti gli anni di corso avrebbero potuto conseguire la licenza senza esame. Il punteggio è passato dai decimi ai sessantesimi (centesimi); sono cambiati il numero e il tipo delle prove, l'ampiezza del programma (da tutto il programma di tutti gli anni a partecelle di poche materie dell'ultimo anno), i requisiti per l'ammissibilità, la composizione della commissione, che torna a vedere un presidente e tre commissari «nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Miur», che «assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente». Tenuto conto della distribuzione prevista e dell'impegno richiesto, si presuppone l'intervento della forza pubblica per disciplinare le folle di aspiranti...

L'esame ha perso qualsiasi funzione selettiva: per chi arriva all'ultimo anno di

corso, le probabilità di ottenere il diploma sono superiori al 95%: nella prima sperimentazione dell'esame di Stato nella scuola pubblica, nel 1923-24, a Torino, per esempio, i bocciati furono il 68%. L'attendibilità dei punteggi è stata criticata duramente, sia per le differenze territoriali, sia perché il confronto fra gli esiti dei test standardizzati, come Pisa o Invalsi, e le valutazioni delle commissioni mostra preoccupanti scollamenti. Il costo complessivo è stimato fra il 65 e gli 80 milioni di euro, il che significa che ogni diplomato costa allo Stato fra 160 e 200 euro, a fronte di un versamento di 27,22 euro.

Personalmente, ritengo più sensato che alla fine del triennio il consiglio di classe rilasci un attestato di completamento degli studi, compilato sulla base del rendimento documentato dai registri e dalle pagelle. Saranno le università a valutare le competenze dei candidati per le materie richieste in entrata, così come saranno le imprese (che del resto già lo fanno) a valutare i curricula dei diplomati, tenendo conto anche di molte dimensioni che la scuola non misura o non fornisce. Ma l'esame di Stato è collegato al valore legale del titolo di studio, e quindi non può essere abolito: però possiamo, per favore, evitare di modificarlo ulteriormente, finché non se ne siano definiti il ruolo e il valore?

**Il Sole 24 Ore**

Venerdì 3 febbraio 2017 - N. 33

**Il Sole 24 Ore**

Venerdì 3 febbraio 2017 - N. 33

### RICERCA E SOCIAL NETWORK

## Un'alleanza contro le pseudo-scienze

di **Dario Braga**

**C**iarlatani, gonzi, furbetti e fanatici sono sempre esistiti. Nessuna novità. La differenza straordinaria oggi sta nella possibilità di raggiungere simultaneamente e senza mediazione un numero enorme di soggetti.

Sono già intervenuti sulla diffusione via social network di atteggiamenti di rifiuto delle conoscenze e di sfiducia verso la scienza ("oscurantismo di ritorno"). Un diverso aspetto del problema è il dilagare del "populismo scientifico", ovvero l'uso di informazioni pseudo-scientifiche per alimentare paure, diffondere teorie complottiste e/o prospettare cure salvifiche in nome della democrazia della rete.

Cerchiamo di approfondire. La prima considerazione è che sui social tutte le informazioni hanno la stessa dignità. Mentre le pubblicazioni scientifiche sono analizzate da esperti del campo, la rete - in modo falsamente democratico - non discrimina.

Un secondo problema è quello delle "fonti". Una delle prime cose che si insegna a uno studente è l'importanza della bibliografia. Il conteso scientifico è fondamentale per avviare nuovi studi senza correre il rischio di ripetere qualcosa che già è stato pubblicato. L'informazione in rete, con fonti inesistenti, è presentata come verità, anche se priva di paternità, rendendo difficile, se non impossibile, la distinzione tra vero, parzialmente vero, e falso.

Un terzo elemento da considerare è il valore commerciale dei temi di grande richiamo (vaccinazioni, terapie contro i tumori, alimentazione ecc.). Siti costruiti ad hoc sono in grado di raccogliere donazioni on-line: è sufficiente qualificarsi come centro di ricerca o fondazione e costruire una bella home-page. A questi meccanismi, che fanno leva sulla ingenuità e sulla mancanza di strumenti critici di larga parte degli utilizzatori della rete, si aggiunge il fatto che molti siti associano pubblicità commerciale (vera) a notizie false o prive di sostanza.

C'è poi il ruolo della stampa, soprattutto on-line, che spesso accredita notizie senza verifica scientifica al solo scopo di aumentare "click" e condivisioni, agendo da propagatori di informazioni sbagliate. Il giornalismo d'inchiesta, quando c'è, contribuisce invece alla battaglia contro la pseudo-scienza. Nel 2013 Alison Abbott di Nature svelò che nel brevetto del metodo "stamina" erano state usate immagini già pubblicate da altri ricercatori e riguardanti argomenti completamente diversi.

Analogamente, fu il giornalista Brian De-er a svelare gli errori di metodo - e il conflitto di interessi - nei dati contenuti nell'articolo di Andrew Wakefield sulla connessione tra vaccino trivalente e autismo. L'inchiesta che ne seguì portò all'espulsione di Wakefield dall'ordine dei medici britannici e al ritiro dell'articolo da parte della rivista Lancet. Nonostante questi risultati e la condanna generalizzata del mondo scientifico si continua ad alimentare false notizie, che allontanano le famiglie dalle vaccinazioni con conseguenze che cominciamo a vedere, e a prospettare e vendere pseudocure salvifiche facendo leva sulla sensibilità dei malati e dei loro parenti.

L'ultimo attore, e non di minore importanza, è la politica. La distribuzione delle interrogazioni parlamentari sulle "scie chimiche" è abbastanza bipartisan; un po' meno bipartisan sono le posizioni sui vaccini, anche se si è evitato per poco che il film Vaxxed, contro le vaccinazioni, fosse proiettato al Senato della Repubblica. Anche le pseudo-terapie contro i tumori, per l'innegabile impatto sociale, attraggono molto interesse tra i parlamentari, e non sono mancate iniziative a sostegno di questa o quella terapia "home-made" e iniziative estemporanee per finanziare studi clinici giudicati inutili dalla comunità scientifica.

Il corto circuito è completo: pseudo-scienza, interessi economici, interessi elettorali e una piattaforma per raggiungere in modo virale milioni di persone. Però la rete esiste. Anche il telefono rappresentò un cambio di paradigma nella comunicazione tra persone, e fu così per la televisione, e così oggi è il web. Indietro non si torna. Che fare?

Trattandosi di contagio virale la prevenzione è tutto. Servono igiene e anticorpi. L'igiene dipende molto dalla possibilità di rendere svantaggioso per media e politica la diffusione di informazioni non supportate da ricerche attendibili e svantaggioso per la grande pubblicità investire "turandosi il naso". Gli abitanti possono venire solo da una diffusa cultura scientifica, compito della scuola e dell'università. E poi ci sono i "vaccinon-line" cioè la sistematica immisione di informazioni corrette e comprensibili negli stessi canali usati per diffondere la pseudo-scienza. È un impegno aggiuntivo di divulgazione efficace al quale sono chiamati oggi i ricercatori e che deve avere il sostegno aperto della buona politica.

Dario Braga è presidente dell'Istituto di Studi Superiori

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

**Stampatori:** Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio 36, 20131 Milano e via

Thurina Valeria Km 68,700, Carso 67061 (AQ) - Ediz. 2000/03 S.p.A. 8ª strada, 29 zona industriale, 95100 (CT) - Stampa quotidiana S.R.L. via Galileo Galilei 280/A, località Fossatone, 40059 Milano (BO) - Stampa quotidiana Srl - Zona Industriale Preda Piccola, strada 47 n. 4 - 07100 Sassari (SS) - R.E.A. Printing, Rue de Rosquet 16, Zona Ind. 1400 Naples (BG).

**DISTRIBUZIONE ITALIA:** m-ds Distribuzione Media S.p.A. via Cazzaniga 1, 20132 Milano, Tel.02.282.82.1

Certificato Ais n. 7879 del 01-10-2015  
Registrazione Tribunale di Milano n. 322 del 28-1-1965  
La tiratura del Sole 24 Ore di oggi 3 febbraio 2017 è stata di 152.317 copie

**PROPRIETARIO ED EDITORE:** Il Sole 24 ORE S.p.A.

**SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE:**  
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.20.221.21 - Fax 02.43.510.862

**AMMINISTRAZIONE:** via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
**REDAZIONE DI ROMA:** piazza dell'Indipendenza 23b/c - 00185 - Tel. 06.30.22.1  
Fax 06.30.22.6390 - e-mail: letterealsole@ilsol24ore.com

**PUBBLICITÀ:** Il Sole 24 ORE S.p.A. - SYSTEM

**DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:** via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano  
Tel.02.20.221 - Fax 02.20.22.14 - e-mail: segreteria@redazionestem@ilsol24ore.com

© Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici quali la fotocoproduzione e la registrazione.

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Clienti, presso Progetto Lavoro, via Lario, 16 - 20159 Milano, telefono (02) 0661 3022.2888, fax (02) 0661 3022.2519, ci si può rivolgere per i diritti previsti dal D.Lgs. 196/03.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

**MODALITÀ DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO:** prezzo di copertina in Italia €1,50 dal martedì al venerdì, €2 per le edizioni di sabato e domenica e lunedì. Abbonamento Italia 359 numeri del quotidiano in versione cartacea e digitale: €400,00 comprensivo di contributo spese di consegna (postale o in edicola). L'abbonamento Italia non comprende le magazine "IL - Intelligence Italia Lifestyle" e "Howtospending". Per l'abbonamento estero, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ilsol24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l'abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ilsol24ore.com oppure via FAX al n. 02.30.22.2885, oppure per POSTA all'Il Sole 24 Ore S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20110 Milano, indicando NOME, COGNOME, AZIENDA / VIA, NUMERO CIVICO /

C.A.P., LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. Altre offerte di abbonamento sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ilsol24ore.com/offerte. Non inviare denaro. I nuovi abbonati riceveranno un apposito bollettino postale già intestato per seguire il pagamento. La sottoscrizione dell'abbonamento dà diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi del Gruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. Potrà rinunciare a tale diritto rivolgendosi al Database Marketing de Il Sole 24 Ore. Informative ex D.Lgs. n.196/03 - Il Sole 24 ORE S.p.A. Titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/03 per l'elenco diritti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Database Marketing, via Carlo Pisacane 1 - 20016 Pero (MI). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti per POSTA agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per

la spedizione del quotidiano e per l'invio di materiale promozionale.

**SERVIZIO ABBONAMENTI:** Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8.30-18.00) - Fax 02.20.22.2885 - Email: servizio.abbonamenti@ilsol24ore.com

**SERVIZIO ARRETRATI/PERI NON ABBONATI:** (non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 24 mesi dalla data odierna): inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.clienti@ilsol24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02.30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c/c. 519372 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02.20.22.2885. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio del prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le scianze relative ad edizioni più vecchie di 24 mesi dalla data odierna.





## Diplomazia & sviluppo

### LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE DEVASTATO

Sono in tutto 470 i bersaglieri della Brigata Aosta, comandati dal colonnello Agostino Piccirillo, i nostri soldati a Mosul, molto apprezzati da popolazione e autorità locali

# 470

A Mosul. Il ministro della Difesa ha visitato il contingente italiano che, tra l'altro, vigila sul delicato impianto idrico

# La diga «tricolore» dell'Iraq

## La Trevi impiega 580 uomini (80 italiani): lavori per 280 milioni di dollari

di Gerardo Pelosi

MOSUL. Dal nostro inviato

L'acqua color ruggine del fiume Tigris che da trent'anni corrode pericolosamente gli strati solubili alla fondamento della diga di Mosul (con il rischio di tracimare in un disastroso Vajont) sembra oggi la metafora più adeguata per spiegare l'insidiosa minaccia di Daesh che si è infiltrata a fondo nel tessuto sociale di queste zone, a Nord di Baghdad e controlla ancora militarmente Mosul Ovest, la parte vecchia della città.

Dal cantiere della ditta Trevi che, dall'aprile 2016, si è aggiudicata i lavori di consolidamento della diga protetta da un contingente di militari italiani il fronte della guerra contro l'Isis dista solo pochi chilometri, poco più di dieci. I tiridi di mortaio e di razzi non si sentono più da un po' di tempo anche perché gli strateghi di Daesh sanno di non potersi sottrarre facilmente alla "bolla di sicurezza" che, con droni e guerra elettronica, rende inoffensivo ogni eventuale attacco. Ma a Mosul Ovest i ponti sono minati e si scavano tunnel sotterranei per facilitare le vie di fuga.

Le forze speciali irachene sono ottimiste. Parlano di un assedio breve di poche settimane ma nella coalizione c'è la consapevolezza che, prima di giugno, difficilmente Mosul Ovest sarà liberata. Nel frattempo i 580 lavoratori (di cui 80 italiani) che lavorano alla diga entrano ed escono dal cantiere sempre perquisiti minuziosamente ma senza rallentare i turni di lavoro. Ogni tanto spunta fuori qualche kalashnikov, qualche arma bianca che viene subito sequestrata. Si cerca di ridurre al massimo il rischio di attacchi suicidi come spiega il colonnello Agostino Piccirillo, comandante del contingente composto ora da 470 bersaglieri della brigata Aosta.

È qui che il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, accompagnato dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano e dall'ambasciatore italiano in Iraq Marco Carnelos, conclude la sua visita al contingente italiano della coalizione anti Isis in Ku-



La diga di Mosul. Completata nel 1984, può contenere fino a 11 miliardi di metri cubi d'acqua

wait (componente aerea) a Baghdad ed Erbil ricevendo dalle autorità irachene e curde un forte apprezzamento per il lavoro svolto dall'Italia. Sotto una statua di cartongesso che ritrae il generale dei bersaglieri Lamarmora, il ministro Pinotti passa in rassegna il contingente prima di ascoltare il briefing dei dirigenti della Trevi.

Per tutti parla l'amministratore delegato della società, Stefano Trevisani che glissa con eleganza sui problemi ancora aperti per la distribuzione dei costi per la messa in sicurezza del cantiere. «Del resto – spiega Trevisani – abbiamo a che fare con ben tre governi, quello americano, quello iracheno e quello della regione del Kurdistan; all'Italia siamo infinitamente grati per la decisione di difendere con i militari il nostro lavoro e l'impianto che, nel 2014, fu perfino brevemente occupato dall'Isis». La Trevi partecipò già nell'86 al consorzio che costruì la diga. Già allora si sapeva che gli strati solubili presenti nel terreno avrebbero creato delle falle nella diga

con la necessità di continue opere di manutenzione e consolidamento. Accantonata l'idea di costruire una nuova diga a monte in calcestruzzo, opera faraonica da 2 miliardi di dollari, il ministero delle risorse idriche irachene ha negli ultimi anni indetto tre gare internazionali vinte tutte e tre dalla Trevi, nonostante una forte (e non sempre leale) concorrenza dei francesi e dei tedeschi. Il lavoro attuale prevede un costo di circa 280 milioni di dollari finanziati per 200 milioni con un "soft loan" della Banca mondiale e con fondi della Cooperazione italiana.

La Trevi ha un lungo e unico curriculum nella messa in sicurezza di dighe, circa 180 in tutto il mondo compresa una negli Stati Uniti. E sono stati proprio gli americani a sollecitare un intervento della ditta italiana anche presso le autorità irachene. I lavori procedono speditamente. «A fine ottobre – aggiunge Trevisani – erano stati già scavati 15 km di tunnel per iniettare materiale cementizio nella diga, ora c'è un anno di tempo per con-

cludere le operazioni che sono necessarie ma non certo definitive poiché questo tipo di lavori andrà eseguito per i prossimi dieci, venti anni».

Ma da settembre nella ditta operano anche due ditte subappaltatrici per lavori subacquei, la Drafinsub di Genova e la Nautilus di Venezia. Si tratta di calare sei subacquei specializzati in una campana fino ad oltre 50 metri. Da lì escono per riabilitare le paratie di acciaio che aprono i tunnel di scarico quando il livello dell'invaso supera la soglia di sicurezza e per verificare se si sono aperte o meno falle nella diga. I subacquei devono vivere dentro la "campana" per 28 giorni e, anche una volta ritornati in superficie, accettare una lunga decompressione nella camera iperbarica.

Eppure, sottolinea il ministro Pinotti, ci si è anche posti il problema di come evacuare questo personale per problemi di sicurezza legati a eventuali attacchi dell'Isis mentre i sub si trovano nella "campana". «Le nostre forze armate – ha precisato la Pinotti – hanno progettato un sistema per trasportare la camera iperbarica in una zona sicura nel caso ce ne fosse bisogno; anche questo è un pezzo del Sistema Italia che dimostra la sua eccellenza: un'azienda come la Trevi leader nel mondo, soluzioni innovative come quelle per la camera iperbarica, il lavoro congiunto dei militari e del personale tecnico della diga. Siamo un grande Paese – insiste la Pinotti – che garantisce stabilità e sicurezza in questa parte del mondo».

Anche così, secondo il ministro Pinotti, si sconfigge il terrorismo: creando occasioni di sviluppo economico, togliendo l'acqua di cui si nutre l'Isis. Perché mentre la Trevi sta addestrando maestranze locali il contingente italiano del campo (che forse prenderà il nome dell'ultimo caduto in Afghanistan, il maggiore dei bersaglieri Giuseppe la Rosa) potrebbe una volta liberata Mosul diventare un altro centro di addestramento per la polizia locale in linea con la decisa volontà dei curdi di non delegare più la sicurezza alle milizie ma a forze regolari di polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La missione. Il generale Graziano: «Apprezzati da tutta la coalizione»

## Pinotti: «Grazie ai militari la reputazione dell'Italia»

«Con gli Stati Uniti abbiamo costruito negli anni un grande rapporto di amicizia e di lealtà contribuendo al successo di molte operazioni internazionali; questo ci ha consentito di sedere sempre nei tavoli giusti, quelli che contano per la stabilità e la sicurezza nel mondo». Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ha appena concluso la sua visita di due giorni al contingente italiano che fa parte della missione anti-Isis "Prima Parthica" in Iraq. Nessuna preoccupazione particolare su un cambio di rotta da parte della nuova amministrazione Trump, ma la consapevolezza che il lavoro che i nostri militari stanno conducendo in quella parte del mondo è apprezzato e considerato essenziale per il successo della sconfitta del terrorismo islamista come ha riconosciuto il nuovo segretario alla Difesa americano, James Mattis. «Gran parte della buona reputazione dell'Italia nel mondo – ha tenuto a precisare la responsabile della Difesa – è dovuta al lavoro dei nostri militari che sanno coniugare grande professionalità, capacità di interlocuzione con i problemi del territorio e sensibilità alle tematiche umanitarie».

Discorso che, secondo il ministro vale in Iraq dove i nostri 1.400 uomini rappresentano il secondo più grande contingente dopo gli Stati Uniti, per i circa 900 dell'Afghanistan, per gli oltre mille in Libano e 1.500 in Kosovo.

Concetti che il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, sta concretizzando nel suo lavoro con gli omologhi capi di Stato maggiore della Difesa degli oltre 60 Paesi della coalizione anti Isis. «Anche se non partecipiamo direttamente alle operazioni combat – spiega Graziano al Sole 24 ore – l'Italia riscuote l'unanime apprezzamento della coalizione; i nostri velivoli Amx e Predator identificano gli obiettivi armati di Daesh e forniscono i target da eliminare per consentire l'avanzata delle truppe curde sul terreno: abbiamo capacità uniche come quelle per l'addestramento delle forze di polizia e



Roberta Pinotti. Ministro della Difesa

delle forze speciali». L'Italia, aggiunge Graziano, ha poi recentemente rilevato dagli americani la delicata responsabilità delle operazioni di personnel recovery ossia l'evacuazione di militari feriti oltre le linee nemiche. Operazioni, queste ultime, che vengono garantite con quattro elicotteri NH90 e quattro Mangusta A129 e con il 66° reggimento aeromobili "Trieste".

I principi che i contingenti italiani stanno seguendo rispettano linee guida ben precise fissate dal Parlamento e dal Governo che Graziano ricorda: stabilizzazione, antiterrorismo e assistenza umanitaria. «Anche a Misurata, in Libia, nell'ospedale da campo costruito da noi – rileva il Capo di Stato maggiore della Difesa – facciamo assistenza ai feriti nei combattimenti contro Daesh ma anche confidence building assistendo tutti i malati e i feriti nell'ospedale civile nella città misuratina».

Un concetto questo, secondo Graziano, che sta cercando di creare anche a Mosul e che vede una buona integrazione tra militari e maestranze della Trevi per riaffermare le capacità dell'intero Sistema Paese.

Ge.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# JEAN-MICHEL BASQUIAT

## 28.10.16 / 26.02.17

MUDEC  
Museo delle Culture

MILANO  
VIA TORTONA 56  
M P.TA GENOVA

INFOLINE  
02.54917  
MUDEC.IT



Jean-Michel Basquiat (Three Daughters, 1982) Acrylic, oil stick and collage on canvas, 152x94x52,4 cm (Private collection) © The Estate of Jean-Michel Basquiat by S&P 2016

SPONSOR MUSEO  
Fondazione  
Deloitte.

COFFEE PARTNER  
Lavazza

ACQUA UFFICIALE  
Ferrarelle

BERRA UFFICIALE  
Pirelli

CON IL PATROCINIO DI  
Comitato Olimpico  
Internazionale

CON IL SOSTEGNO DI  
Rinascente  
NH  
HOTELS

SPONSOR TECNICI  
AVIA  
TRENTITALIA  
COOP

CON IL SUPPORTO DI  
Rai

IN COLLABORAZIONE CON  
24 ORE  
Domenica  
Radio 24

Milano  
24 ORE  
CULTURA



IN EDICOLA



\*Offerta valida in Italia dal 31/01/2017 al 17/3/2017

Curata dagli esperti del Sole 24 Ore, la guida riporta l'analisi completa della revisione dell'impianto normativo in materia di falso in bilancio, elencando e commentando le diverse figure di soggetti attivi, chiamati a rispondere in particolare del reato di false comunicazioni sociali, e analizzando l'oggetto materiale attraverso il quale la fattispecie criminosa può concretizzarsi.

## IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU [WWW.SHOPPING24.IT](http://WWW.SHOPPING24.IT)



Il Sole **24 ORE**





Venerdì  
3 Febbraio 2017

IL GIORNALE DELLA FINANZA

www.ilsale24ore.com  
@24FinMerc



**BALZO A PIAZZA AFFARI**

## Ferrari fa il pieno di utili nel 2016

Andrea Malan ► pagina 28

**TLC**

## Vodafone soffre in India. Bene ricavi in Europa e Italia

Leonardo Maisano ► pagina 28

**CREDITO**

## Deutsche Bank ancora in rosso per 1,4 miliardi. In Italia cresce la raccolta

Alessandro Merli ► pagina 29

**Credito.** CariVerona investirà fino a 220 milioni: alla fine avrà l'1,78% del capitale, contro il 2,2% attuale

# UniCredit, il titolo regge allo sconto sull'aumento

Oggi attesa la pubblicazione del prospetto sull'operazione

Fondazione Cariverona, azionista con il 2,23% in UniCredit parteciperà all'aumento di capitale in modo parziale rispetto alla propria quota e con un investimento fino a 220 milioni di euro.

La fondazione scaligerà sottoscriverà fino al 73% delle nuove azioni che verranno offerte in opzione. La quota a fine operazione sarà dell'1,78 per cento.

Si chiarisce, a pochi giorni dall'operazione, il comportamento di uno dei grandi soci della banca di piazza Gae Aulenti.

Nei prossimi giorni arriveranno le risposte degli altri soci: Fondazione CrTorino, come anticipato ieri, si prepara a sottoscrivere interamente il 2,2% in mano (diventando così primo ente azionista), mentre le altre solo nei prossimi giorni scioglieranno le riserve.


Il fronte delle fondazioni, con atteggiamenti diversi, ridurrà complessivamente il proprio peso nella compagine. Per oggi è atteso il prospetto sull'aumento e con l'avvio lunedì si capirà l'atteggiamento degli altri investitori. Il fondo Capital Research è orientato a confermare il 6,7% e il fondo Aabar deciderà a breve.

Ieri, fra alti e bassi, il titolo ha ceduto l'1,65 per cento.

Ferrando ► pagina 29

### Conto economico e titolo UniCredit

Risultati degli ultimi quattro esercizi di UniCredit e performance a Piazza Affari



**Riassetti.** Dossier sul tavolo, ma con modalità da definire - Consob chiede chiarimenti

## Intesa: allo studio non c'è l'offerta di scambio su Generali

Intesa Sanpaolo smentisce seccamente che la banca stia studiando un'offerta di scambio per Generali. Alle 18,40 di ieri, con la dichiarazione di un portavoce rilasciata a Reuters, Ca'de Sass ha provato a fare definitivamente chiarezza sullo stato dell'arte del cantiere su Trieste: la banca sta studiando, tra le tante ipotesi di crescita, anche le

«possibili combinazioni industriali con Generali» già confermate settimana scorsa, ma per il momento lo stadio di avanzamento non è tale da pensare a un'offerta pubblica di scambio. Nè tanto meno ai prezzi a cui potrebbe avvenire. Tuttavia a seguito di interlocuzioni informali con gli uffici della Consob, a fronte di un quadro informativo

non sufficientemente chiaro, è possibile che in queste ore a valle del consiglio di amministrazione Intesa Sanpaolo emetta una nota con ulteriori indicazioni sulla questione Generali.

La precisazione della banca sul nodo Ops è arrivato al termine di una giornata in cui si erano ancora inseguite le voci su tempi e modalità dell'operazione. Che, ha ripetuto la banca, non è detto che si faccia. E che assuma i contorni di un'Ops. Per ora, ogni ragionamento è considerato prematuro.

Marco Ferrando ► pagina 23

**Tlc**



## Telecom Italia, Brandes Investment ha il 5,48% delle risparmio

La società Usa di consulenza e gestione di asset Brandes Investment detiene il 5,48% delle azioni di risparmio di Telecom Italia. E quanto emerge dalla comunicazione fatta il primo febbraio alla Securities and Exchange Commission statunitense. La quota è detenuta da Brandes Investment Partners insieme a

Brandes Worldwide Holdings e dallo stesso Charles Brandes, in parte tramite Ads su azioni di risparmio e in parte direttamente in azioni. Anche in passato la società californiana ha preso consistenti posizioni nelle azioni di Telecom. Nel febbraio 2014 deteneva il 5,8% e alla fine del 2015 risultava avere il 3,15%.

**Moda.** Nonostante i conti migliori del previsto il titolo crolla a Wall Street oltre l'11%

## Ralph Lauren, lascia il ceo Larsson

**Giulia Crivelli**

Una giornata difficile per Ralph Lauren, il più famoso stilista americano. I dati sul trimestre, migliori delle stime degli analisti, sono stati oscurati dall'annuncio del-labruscauscita del ceo Stefan Larsson, annunciata prima che Wall Street aprisse e che ha fatto subito crollare il titolo (oltre l'11%). L'azienda è impegnata in un difficile turn-around: nel terzo trimestre fiscale il fatturato è calato del 12% a

1,7 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è stato di 82 milioni, pari a 0,98 cent per azione. Per il quarto trimestre e l'intero esercizio i vertici di Ralph Lauren, durante la conferenza call, hanno ostentato un cauto ottimismo, confermando i target indicati mesi fa. Il mercato, evidentemente, non ci crede. Larsson, che resterà in carica ufficialmente fino al 30 aprile, era stato presentato come il manager esterno in grado di raddrizzare conti, modello di busi-

ness e posizionamento sul mercato dell'azienda fondata da Ralph Lauren, che fino all'arrivo di Larsson, nel settembre 2015, era stato presidente e amministratore delegato. «Con Stefan avevamo riconosciuto la necessità, per il gruppo, di evolversi. Ma abbiamo due visioni diverse sull'evoluzione e dopo molte discussioni abbiamo deciso di separarci», ha scritto lo stilista-imprenditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il caso Lse.** I Pm perquisiscono casa e uffici del ceo Carsten Kengeter per gli acquisti di azioni del 2015

## Deutsche Boerse: inchiesta insider sui vertici

**Alessandro Merli**

FRANCOFORTE. Dal nostro corrispondente

Il capo della Deutsche Boerse è sotto inchiesta da parte della procura di Francoforte per possibile insider trading sull'acquisto di azioni della società stessa nei mesi immediatamente precedenti all'annuncio del progetto di fusione con il London Stock Exchange. Carsten Kengeter, la cui abitazione e ufficio sono stati perquisiti mercoledì, ha comprato 60 mila azioni del gruppo che dirige, per un valore di 4,5 milioni di euro, il 14 dicembre 2015,

come parte di un piano di acquisto di titoli per i dipendenti. I colloqui formali per la fusione, attraverso uno scambio di azioni, fra le due più grandi Borse europee sono iniziati a gennaio 2016 e l'annuncio è stato dato pubblicamente a febbraio, provocando un rialzo delle azioni di entrambi i gruppi. Francoforte e Londra avevano tuttavia già avviato colloqui informali, nella seconda metà del 2015. La Deutsche Boerse ha dichiarato che gli acquisti di Kengeter sono stati realizzati in seguito all'approvazione di un piano di

incentivi, nel dicembre 2015 e ha negato scorrettezze da parte dell'amministratore delegato. La notizia dell'inchiesta tuttavia emerge come una possibile fonte di imbarazzo in una fase cruciale della fusione, sulla quale c'è una crescente opposizione in Germania soprattutto dopo il referendum del giugno scorso per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, dato che la sede della nuova entità dovrebbe essere a Londra. Le autorità tedesche hanno il potere di bloccare la fusione. Il Governo dell'Assia, la regione

di Francoforte, insiste perché la sede del nuovo gruppo sia nel centro finanziario tedesco. L'operazione è al vaglio dell'antitrust europeo, che dovrebbe pronunciarsi il mese prossimo, soprattutto sulla possibile posizione dominante della società che emergerà dalla fusione nel settore del clearing. Per ovviare a possibili obiezioni della Commissione, il London Stock Exchange è pronto a vendere Lch, la sua società di clearing, alla concorrente francese Euronext.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Eba.** I grandi bankers della City (4.133) da quest'anno sconteranno però la svalutazione della sterlina

## Londra ancora prima per i banchieri milionari

**Leonardo Maisano**

LONDRA. Dal nostro corrispondente

I banchieri da un milione di euro e più abitano (quasi) tutti a Londra. La radiografia sui portafogli degli stipendi più rotondi dell'Unione europea, limitatamente a banche e istituzioni finanziarie, realizzata all'European banking authority (Eba) conferma la centralità assoluta di City e immediati dintorni. Ovvio, essendo il Miglio Quadrato la capitale del banking europeo. Tuttavia scoprire che l'80% degli high earners del set-

tore abita qui è conferma ulteriore del peso dell'industria finanziaria nell'economia del Regno Unito. A farla da padroni non sono solo gli "inglesi" ma, soprattutto, la sterlina. Nel 2015 l'anno esaminato - i banchieri che hanno guadagnato più di un milione di euro sono aumentati del 33%, rispetto al 2014, raggiungendo quota 5.142. L'80% sono residenti a Londra. Sono remunerati in sterline e per questo nel 2015 hanno beneficiato della dinamica della divisa britannica che si è apprezzata sull'euro.

«Va però detto - ha precisato l'Eba nel comunicato - che anche nella maggioranza degli altri sistemi membri il numero di banchieri retribuiti oltre il milione di euro è marginalmente cresciuto».

Lo studio conferma che la ratio fra la parte variabile e quella fissa del salario è cresciuta, mediamente, dal 127 al 147%, ma in molti casi il tetto del 200% fra stipendio e bonus è stato superato su concessioni deliberate a livello nazionale.

Se in Gran Bretagna i bankers più ricchi sono 4.133 in Italia, se-

condo l'Eba, sono 174, in linea con la Francia (178), più della Spagna (126), mentre in Germania sono 279. Nel 2018 l'European banking authority diffonderà i dati sui "paperoni" delle banche nel 2016 e ci sarà una rivoluzione. La sterlina si è svalutata del 18% contro il dollaro e in modo altrettanto significativo contro l'euro a causa della Brexit. L'effetto-cambio andrà, quindi, in direzione opposta abbattendo il numero di banchieri milionari all'ombra del Big Ben.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IN EDICOLA E IN LIBRERIA**

**Aspenia**  
Rivista di Aspen Institute Italia  
diretta da Niccolò D'Amico

**America prima di tutto**  
Con Trump, il suo mondo e il nostro

**Senza Hillary, il potere delle donne**

**E-BOOK DISPONIBILE SU WWW.SHOPPING24.IT E SUI PRINCIPALI STORE ONLINE**

**IN EDICOLA**

**CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90\***

\* Oltre al prezzo del quotidiano.

Il Sole **24 ORE**

**FOCUS**

### Riassetti

**L'AD VANDELLI**

## Bper: Arca è strategica Focus sulle venete

«Noi abbiamo un interesse strategico in Arca, siamo i principali distributori di prodotti Arca e stiamo seguendo con attenzione l'evoluzione della società». Lo ha ribadito l'a.d. di Bper, Alessandro Vandelli.

«L'interesse per la società c'è - ha proseguito - stiamo aspettando di capire che tipo di processo sarà messo in essere dalle banche venete, che hanno il 40% di Arca». «E' ancora presto», ha concluso il manager.

### Emissioni

**SCADENZE 2019 E 2020**

## Da Veneto Banca 3,5 miliardi di bond garantiti dallo Stato

Veneto Banca ha effettuato due emissioni di titoli, che ora beneficino della garanzia dello Stato, per un importo complessivo di 3,5 miliardi, suddiviso in due importi di pari entità. Le obbligazioni scadono nel 2019 e nel 2020, con cedole rispettivamente dello 0,4% e dello 0,5 per cento. I titoli sono stati sottoscritti interamente dall'emittente e verranno venduti sul mercato o utilizzati come collaterale a garanzia di operazioni di finanziamento

### Risultati

**CREDITO**

## Banca Akros, utile 2016 a 6 milioni

Il cda di Banca Akros, banca di Investimento e private banking del gruppo Banco Bpm ha chiuso il 2016 con un risultato netto della gestione finanziaria pari a circa 62,6 milioni (dai 76,8 milioni del 2015); dopo oneri per 3,7 milioni, l'utile netto si attesta a circa 6 milioni (dai 16,6 milioni nel 2015, per un calo del 63%). Al 31 dicembre 2016 il Common Equity Tier 1 ratio risulta pari al 18,6% al netto dell'utile dell'esercizio 2016 (18,9% includendo tale utile).

### M&A

**ALCOLICI**

## Campari compra il gin Bulldog

A un anno dalla scalata al Grand Marnier, Campari fa di nuovo shopping: ha comprato il gin inglese Bulldog, un marchio indipendente. Il prezzo è di 55 milioni di dollari (corrispondenti a € 50,9 milioni al tasso di cambio corrente), più il debito (3,4 milioni di dollari). Campari ha distribuito Bulldog dal 2014. La chiusura dell'operazione è prevista entro metà febbraio 2017.



**Auto/1.** Nel primo anno dopo lo scorporo da Fca i profitti salgono a 400 milioni su 3,1 miliardi di ricavi

# Ferrari fa il pieno di utili nel 2016

Marchionne: «Potremmo rilevare una quota della Formula Uno»

Andrea Malan

La Ferrari chiude bene il 2016, primo anno dopo lo scorporo da Fiat Chrysler, e guarda al futuro: con l'espansione dei business nel lusso, con nuove serie speciali ma non - almeno per ora - con un Suv o crossover; più avanti, dopo il 2020, potrebbe arrivare anche l'acquisto di una quota nel business della Formula Uno.

L'azienda di Maranello - controllata dalla Exor della famiglia Agnelli - ha chiuso il 2016 con un utile netto di 400 milioni di euro contro i 290 del 2015, su un fatturato salito del 9% a 3,1 miliardi. L'Ebitda è cresciuto da 719 a 843 milioni (da 748 a 880 l'Ebitda adjusted), mentre il risultato operativo (Ebit) è migliorato da 444 a 595 milioni, con un margine sui ricavi che - al netto delle coperture valutarie - è salito da 20 al 22%. Le consegne di vetture hanno per la prima volta superato le 8 mila unità (8.014, +5%). Bene anche le vendite di motori, soprattutto quelli prodotti per Maserati grazie al boom del Levante. Il presidente Sergio Marchionne ha ipotizzato di arrivare a 30 mila motori l'anno - «nel qual caso forse a Fca converrebbe produrli direttamente».

L'ottimo andamento della gestione ha permesso di tagliare il debito netto industriale a fine anno a 653 milioni dai 797 di fine 2015

(erano 585 a fine settembre). L'ultimo trimestre ha visto un lieve calo delle consegne (1.940 vetture, -4%) ma un aumento dei ricavi netti (836 milioni, +12%) e dell'Ebitda (+42% a 224 milioni). Il titolo è arrivato a guadagnare oltre il 5% in Piazza Affari superando quota 60 euro, per chiudere poi appena al di sotto (+3,73% a 59,75). I soci hanno apprezzato la cedola da 0,635 euro per azione ordina-

## LA STRATEGIA

Proseguono gli investimenti sull'ibrido e le riflessioni sull'espansione nel lusso. I Suv? «Devo vederne uno con la dinamica di una Ferrari»

ria, per un totale di circa 120 milioni (nel 2016 erano stati distribuiti 0,46 euro per azione).

Le previsioni per il 2017, l'anno del 70° compleanno del Cavallino, sono positive ma «prudenti»: l'azienda stima un aumento delle consegne a 8.400 unità (includendo le supercar) e dei ricavi a «oltre 3,3 miliardi». L'Ebitda adjusted dovrebbe essere «superiore ai 950 milioni» e il debito industriale «attorno a 500 milioni».

Le linee strategiche per il futuro comprendono come detto la

diversificazione verso il lusso, anche se questo tema è più lontano nel tempo di quanto non sembrasse un anno e mezzo fa al momento della quotazione in Borsa: «Dobbiamo essere attenti a non danneggiare il marchio». Proseguono gli investimenti sulle motorizzazioni ibride e resta l'obiettivo di arrivare a 10 mila auto vendute l'anno, ma con grande prudenza sull'espansione della gamma: verranno nuove serie speciali - con la Ferrari Aperta che dovrebbe fornire quest'anno un aiuto consistente - mentre Marchionne per ora ribadisce il «no» a Suv e crossover, sia pure in maniera non definitiva: «Sono sicuro che Ferrari riuscirebbe a vendere un Suv, ma non bisogna imbastardire il marchio: devo ancora vedere un Suv che mantenga la dinamica di guida di una Ferrari».

Per quanto riguarda il circus della Formula Uno, Ferrari sta valutando «l'opportunità di acquisire una quota» e ne ha parlato con il nuovo proprietario Liberty Media. Lo ha detto Marchionne durante la conference call con gli analisti, precisando però che «sarebbe poco saggio investire senza avere chiarezza su cosa succederà dopo il 2020 alla scadenza del concordato agreement».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In corsa Risultati positivi per la casa di Maranello

**Auto/2.** Azioni in calo per il rallentamento di fine anno

## Il balzo di vendite Mercedes spinge i profitti Daimler

Daimler chiude «il miglior anno della storia» ma l'ultimo trimestre del 2016 delude le attese e il titolo cede il 2,75% a Francoforte. La controllata Mercedes ha riconquistato lo scettro mondiale nelle auto di lusso (+10% le vendite a 2,2 milioni, Smart comprese) e l'utile netto annuale è salito a 8,8 miliardi; nel 4° trimestre l'Ebit è cresciuto «solo» del 3%, 3,58 miliardi, in parte per l'andamento

di alcuni mercati di camion e bus, nonostante il +22% di Mercedes Cars. Il dividendo è aumentato a 3,25 euro per azione.

Per il 2017 il gruppo prevede una «leggera crescita» di consegne, vendite e utili e intende continuare a investire in ricerca e sviluppo per sostenere lo sforzo di elettrificazione della gamma di prodotto. Le vendite di automobili sono salite del 18,3% a gennaio.

**Telefonia.** Nel trimestre torna a crescere l'Europa con l'Italia in testa

# Vodafone, salgono i ricavi (+1,7%) nonostante la frenata in India

Leonardo Maisano

LONDRA. Dal nostro corrispondente

Le disavventure indiane colpiscono Vodafone che inizialmente sbanda sul mercato perdendo il 3% circa per poi risalire verso la parità. È stata la risposta degli investitori ai conti del terzo trimestre che a livello di gruppo hanno schiacciato i profitti dell'anno verso il limite più basso della guidance. «Avevamo previsto - ha detto il ceo del gruppo di telefonia, Vittorio Colao, nel commento diffuso con i risultati - la pressione della concorrenza in India e stiamo adottando misure commerciali».

A schiacciare l'Ebitda verso una crescita del 3%, soglia minima rispetto a quella massima prevista del 6%, sono state le turbolenze create dalla mossa di un concorrente indiano che ha offerto servizi gratuiti, innescando una caduta delle revenue di Vodafone dell'1,9% nel subcontinente. Dato destinato, probabilmente, a peggiorare nell'ultimo trimestre. La contromossa di Vodafone potrebbe passare dalla fusione delle operazioni in India del gruppo britannico con Idea, il terzo operatore locale. «Si tratta di creare - ha

precisato Vittorio Colao - un leader assoluto nel telco in India con 400 milioni di clienti».

In attesa di capire se il matrimonio - molto apprezzato dagli analisti - davvero si farà Vodafone si consola con l'Europa e in particolare con l'Italia.

La crescita dei ricavi organici del gruppo è stata dell'1,7%, oltre le attese che indi-

## CONTROMOSSE E RISULTATI

Possibile una fusione con il terzo operatore indiano. Nel nostro Paese il fatturato continua ad aumentare: +3% a 1,33 miliardi

cavano una soglia dell'1,5 per cento e in Europa le revenue sono aumentate dello 0,7 con l'Italia sugli scudi. I ricavi da servizi per Vodafone Italia nel trimestre chiuso il 31 dicembre hanno raggiunto 1.330 milioni di euro con una progressione del 3% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, confermando una traiettoria che nel primo trimestre aveva fatto segnare più 1,2%, nel secondo più 2,2 per cento.

Positive tutte le voci del coté italiano del gruppo con i ricavi da rete fissa in progressione dell'11,9% a 225 milioni di euro e quelli da servizi del mobile dell'1,4% a oltre 1,1 miliardi.

La copertura delle rete 4G di Vodafone supera in Italia il 97% della popolazione.

Buone anche le cifre di Spagna e Germania, mentre qualche preoccupazione arriva dalla Gran Bretagna, mercato di casa per Vodafone. I ricavi nel regno di Elisabetta si sono contratti del 3,2% dando un contributo significativo al calo complessivo della performance di Vodafone rispetto alle più rosee aspettative.

Colpa della Brexit? Non sembra proprio, almeno per ora. Vittorio Colao ha messo fine alle voci che ipotizzavano uno spostamento del quartier generale del gruppo in caso di uscita britannica dal single market.

«Nessun trasferimento - ha detto il ceo - avevamo solo sottolineato l'importanza della libera circolazione delle persone soprattutto per le imprese del settore di dimensioni più contenute rispetto a Vodafone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## OBBLIGAZIONI BANCA IMI TASSO MISTO.

### LA TUA COLLEZIONE, DAGLI USA ALL'EUROPA.

Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VI

I primi 3 anni **3,75%\***  
Dal 4° al 6° anno **Libor USD 3 mesi +1,50%\***  
min 0,00%\* - max 3,75%\*

Collezione Tasso Misto Euro serie IV

I primi 3 anni **2,70%\***  
Dal 4° al 10° anno **Euribor 3 mesi +0,60%\***  
min 0,00%\* - max 2,70%\*

\*Cedola lorda.  
L'investimento in Obbligazioni denominate in Dollari USA è adatto ad investitori che desiderino investire in un prodotto denominato in USD, con esposizione al rischio di cambio qualora gli importi dovuti venissero convertiti in un'altra valuta.

Le obbligazioni Senior unsecured Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VI e Collezione Tasso Misto Euro serie IV sono emesse da Banca IMI, la banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, e sono direttamente negoziabili dal 26.01.2017 sul MOT di Borsa Italiana e su EuroTLX. Puoi acquistarle e rivenderle attraverso la tua banca di fiducia o tramite internet o phone banking. L'acquisto, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avvengono nella valuta di emissione (Dollaro USA o Euro).

DENOMINAZIONE	CODICE ISIN	VALUTA EMISSIONE	TAGLIO MINIMO	SCADENZA	CEDOLA ANNUA LORDA PRIMI 3 ANNI (1)	CEDOLA ANNUA VARIABILE LORDA DAL 4° ANNO (1)
OBBLIGAZIONE BANCA IMI COLLEZIONE TASSO MISTO DOLLARO USA SERIE VI	XS1555142568	USD	2.000 USD	25/01/2023	3,75%	Libor USD 3 mesi + 1,50% (Min 0,00% - Max 3,75%)
OBBLIGAZIONE BANCA IMI COLLEZIONE TASSO MISTO EURO SERIE IV	XS1551929760	EUR	1.000 EUR	25/01/2027	2,70%	Euribor 3 mesi + 0,60% (Min 0,00% - Max 2,70%)

(1) La tassazione vigente al momento dell'emissione è pari al 26%.

Il rendimento effettivo non può essere predeterminato, in ragione della variabilità delle cedole; inoltre, in ipotesi di acquisto successivo alla data di emissione, il rendimento dipende anche dal prezzo di negoziazione. Il tasso cedolare è espresso nella valuta di emissione. Un aumento di valore della valuta dell'investitore rispetto alla valuta delle Obbligazioni potrebbe influire negativamente sul rendimento complessivo delle Obbligazioni (ove espresso nella valuta dell'investitore). La periodicità delle cedole variabili non corrisponde alla durata del parametro di indicizzazione (Libor USD 3 mesi e Euribor 3 mesi). L'investimento è altresì esposto al rischio emittente.

WWW.BANCAIMI.PRODOTTEEQUOTAZIONI.COM

NUMERO VERDE 800.99.66.99

In caso di vendita, il prezzo delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore al prezzo di acquisto e l'investitore potrebbe subire una perdita, anche significativa, sul capitale investito. Non vi è alcuna garanzia che venga ad esistenza un mercato secondario liquido. Alla data del 25.01.2017 il rating assegnato a Banca IMI da S&P è BBB-, da Moody's Baa1, da Fitch BBB+.

**MESSAGGIO PUBBLICITARIO.** Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all'investimento nelle obbligazioni Collezione Tasso Misto Dollaro USA serie VI e Collezione Tasso Misto Euro serie IV (le "Obbligazioni") né consulenza finanziaria o raccomandazione d'investimento. Prima di procedere all'acquisto delle Obbligazioni leggere attentamente (i) il Prospetto di Base relativo all'Euro Medium Term Note Programme approvato dalla Central Bank of Ireland ("Autorità Competente") ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e notificato ai sensi di legge alla CONSOB in data 11 luglio 2016, come di volta in volta supplementato (il "Prospetto di Base"); (ii) la nota di sintesi inserita all'interno del Prospetto di Base e la relativa traduzione in Italiano (la "Nota di Sintesi"); e (iii) i Final Terms con in allegato la nota di sintesi della singola emissione e la relativa traduzione in Italiano (i Final Terms e la nota di sintesi della singola emissione, rispettivamente, le "Condizioni Definitive" e la "Nota di Sintesi della Singola Emissione"), con particolare riguardo ai costi e ai fattori di rischio, nonché ogni altra documentazione messa a disposizione degli investitori ai sensi della vigente normativa applicabile. Il Prospetto di Base, la Nota di Sintesi e le Condizioni Definitive con in allegato la Nota di Sintesi della Singola Emissione sono disponibili sul sito internet [www.bancaimi.prodottiequotazioni.com](http://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com) e presso la sede di Banca IMI S.p.A. in Largo Mattioli 3 Milano. Le Obbligazioni non sono un investimento adatto a tutti gli investitori. Il prodotto si rivolge ad un investitore che ha un orizzonte temporale coerente con la durata del prodotto prescelto, che dispone di una conoscenza media dei mercati e dei prodotti finanziari, che è disposto ad investire solo su strumenti a capitale protetto, ma non garantito, che intende ottenere, a scadenza, un ammontare almeno pari al valore nominale dell'investimento. Prima di procedere all'acquisto è necessario comprendere le caratteristiche, tutti i fattori di rischio riportati nell'omonima sezione del Prospetto di Base e nella Nota di Sintesi della Singola Emissione e i relativi costi per valutare, anche attraverso i propri consulenti fiscali, legali e finanziari la coerenza del prodotto al proprio profilo di rischio e al proprio obiettivo di investimento. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nel caso in cui l'emittente sia inadempiente o soggetto ad insolvenza, o soggetto a risoluzione o ad altra procedura ai sensi della direttiva 2014/59/UE (c.d. "Banking Resolution and Recovery Directive" o "BRRD") e delle relative norme di implementazione in Italia, l'investitore potrebbe perdere in tutto o in parte il proprio investimento. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, (il "Securities Act") vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

**BANCA IMI**

INTESA **SANPAOLO**

**Elettrodotti.** Il deal vale 170 milioni di euro

# Terna, accordo per nuove reti in Brasile

Celestina Dominelli

Terna rimette piede in Brasile a otto anni dall'addio al paese sancito allora dalla cessione del "braccio" locale, Terna Participações. Ieri il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha infatti annunciato la firma di un accordo, che vale 180 milioni di dollari (167 milioni di euro ai cambi correnti), finalizzato all'acquisizione di due concessioni per la realizzazione e l'esercizio di circa 500 chilometri di "linee" elettriche nello Stato sudamericano. L'intesa, che è stata sottoscritta dalla controllata Terna Plus, a cui fa capo lo sviluppo delle attività non tradizionali, e dal general contractor Planova, dovrebbe essere perfezionata nel corso dell'estate, quando la società brasiliana avrà ottenuto sia il disco verde dell'Antitrust (Cade)

e dell'Authority per l'energia (Aneel) del paese sia tutti i permessi e le licenze essenziali per avviare il percorso delle opere.

Le due concessioni, di durata trentennale, riguarderanno la realizzazione di 158 chilometri di nuove linee nello Stato del Rio Grande do Sul e 350 chilometri in quello del Mato Grosso. L'accordo prevede che Terna diventi titolare della concessione e dell'esercizio della linea, mentre il partner brasiliano si occuperà di tutte le attività di sviluppo, progettazione e costruzione, in quanto "realizzatore" per conto del gruppo di Del Fante. Lo stesso ceo, come si ricorderà, aveva ribadito in più occasioni la direzione messa nero su bianco nell'ultimo piano industriale: Terna punta cioè a consolidarsi oltreconfine e ha

rivolto l'attenzione soprattutto verso l'America Latina con l'obiettivo di proporre, come nel caso del Brasile, pacchetti "chiavi in mano" per lo sviluppo di reti e infrastrutture elettriche. Business regolato in quei paesi che offre, come hanno ricordato ieri anche gli analisti commentando positivamente il deal, un basso profilo di rischio e rendimenti interessanti.

Un binario con ritorni certi, dunque, per il quale l'ultimo piano (che sarà aggiornato il prossimo 20 febbraio) aveva previsto un impegno fino a 150-200 milioni di euro, da annoverare, però, sotto la voce "attività non tradizionali" per la spalla dell'alta tensione. Che, in Brasile, potrà sfruttare non solo le riconosciute competenze nel core business ma anche la solida conoscenza del paese dove, come detto, il gruppo ha lavorato fino al 2009 con la controllata Terna Participações, poi ceduta e divenuta in pochi anni la seconda società privata di trasmissione elettrica in termini di quota di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Aeroporti.** I piani del nuovo ad

# Adr investe 2 miliardi per rifare i terminal

L'architetto Lachefestellato da capelli viola la Cristina Bowerman serve uova di quaglia dal ristorante «Assaggio». È il debutto del primo locale aperto nell'area delle boutique del nuovo terminal intercontinentale di Fiumicino, inaugurato pochi mesi fa. Architettura e respiro da grande scalo europeo: ospitare cuochi-vip fa parte della strategia di Adr, di trasformare l'aeroporto Leonardo Da Vinci, che per design, qualità non sveltava, in un hub che può giocare la carta dei big continentali, da Schiphol (Amsterdam) a Charles de Gaulle (Parigi). Per farlo, da qui ai prossimi cinque anni, la società di concessioni investirà 2 miliardi di euro.

Per l'amministratore delegato, Ugo De Carolis, «Assaggio» è una pedina ulteriore nel rilancio

di Fiumicino (anche se il ristorante tecnicamente non è merito suo, ma di Autogrill che comunque con Adr condivide lo stesso proprietario, la famiglia Benetton) e di fronte alla immensa sala dei gate, distribuita su 3 piani e con un soffitto a campata unica trasparente, rivendica i risultati raggiunti da quando è sbarcato sul ponte di comando, nemmeno un anno fa (assieme all'neo-presidente Monica Mondardini, la supermanager del gruppo Cir-Espresso). «Abbiamo investito 460 milioni per il restyling del terminal. Questo sarà lo standard dell'aeroporto» promette il manager. Il mega-piano prevede la ristrutturazione anche degli altri terminal: alla fine tutto lo scalo, il primo in Italia per numero di passeggeri, sarà completamente rin-

novato. Ogni anno a Fiumicino transitano 40 milioni di passeggeri: i monumenti della città eterna, e del Vaticano, sono due richiami turistici unici al mondo. E i trend mondiali dicono che il traffico aereo, crisi o non crisi economica, è destinato a crescere su scala globale. L'anno scorso il totale dei viaggiatori ha quasi sfiorato i 42 milioni.

Quotata autonomamente in Borsa fino al 2013, e poi confluita dentro Atlantia (la megaholding delle infrastrutture del gruppo Benetton che controlla anche l'ex gruppo Autostrade), Aeroporti di Roma (oltre a Fiumicino anche lo scalo low cost Ciampino, regno ormai contestato di Ryan Air) ha un piano di espansione che prevede anche la costruzione di una quarta pista, di cui si parla da molti anni. Sulla crisi Alitalia, invece, De Carolis sfoggia sicurezza: «Gli aeroporti sono ormai slegati dalle singole compagnie e Fiumicino ha un flusso di viaggiatori indipendentemente da un vettore o un altro».

S.Fi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**BREVI**

**Dalla Finanza**

**RECKITT BENCKISER**  
Vuole Mead Johnson, deal da 16,7 miliardi

Reckitt Benckiser, multinazionale britannica dei beni di consumo, è in trattativa avanzata per rilevare l'americana Mead Johnson, nell'ambito di un

accordo che potrebbe valutare il produttore di latte per bambini a circa 16,7 miliardi di dollari. Reckitt ha messo sul piatto 90 dollari per azione in contante, +30% sul valore del titolo di Mead Johnson quando sono emerse le prime indiscrezioni sul deal.

**ALLIANZ**  
Rileva il 33,5% della controllata Ailth Allianz ha concordato

l'acquisizione della quota del 33,5% del capitale di Allianz-Irish Life Holdings (Ailth) non ancora in suo possesso. L'operazione vale 160 milioni.

**INIZIATIVE**  
Ntv lancia il nuovo magazine

È arrivato il nuovo magazine "Italo. I sensi del viaggio" Su tutti i treni e nelle lounge italo club nuova grafica e contenuti glamour.



PARTERRE

## Swatch sconta il calo dell'export di orologi

Swatch Group ha terminato il 2016 con fatturato e utili in calo. Di fronte alle cifre rese note dal gruppo svizzero, la Borsa ha dapprima penalizzato i suoi titoli, poi ci ha ripensato guardando agli spiragli di ripresa degli ultimi mesi e alle previsioni meno scure per quest'anno. A Zurigo l'azione al portatore Swatch ha così chiuso la seduta con un progresso dell'1%. I dati di fine 2016 sull'export del settore orologero svizzero avevano nelle settimane scorse già evidenziato una contrazione complessiva del settore, legata al rallentamento di mercati importanti (in particolare asiatici) e alla forza del franco che ostacola le esportazioni ros-sociociate. Le cifre di Swatch Group sono arrivate a conferma del segno negativo per l'anno appena concluso. Il fatturato del gruppo di Bienne nel 2016 è stato di 7,55 miliardi di franchi (-10,6% rispetto all'anno prima), l'utile netto è stato di 593 milioni di franchi (-47%). Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti un dividendo di 6,75 franchi per azione al portatore (-75 centesimi) e di 1,35 franchi per azione nominativa (-15 centesimi). (L.Ter.)

## Cina, maxi-tagli ai bonus di broker e banchieri

Per il roboante mondo dei mercati finanziari cinesi si annunciano tempi duri. I profitti nel 2016 nell'industria del brokeraggio si sono praticamente dimezzati: sono scesi in media del 50% rispetto all'anno precedente, a 123,4 miliardi di yuan, secondo i dati della Securities Association of China. Così i «lavoratori» del compra e vendi, i broker, i trader e i banchieri si vedranno tagliati di molto, e in qualche caso totalmente azzerati, il loro bonus di fine anno. Brett Rose, a capo della sede di Shanghai della società di recruiting Robert Walters sostiene che circa il 40% degli investment bankers cinesi non riceveranno nessun tipo di bonus. Gli affari sono andati male. E quindi: zero incentivi. Anche i best performers si vedranno ridotti i bonus del 10-15 per cento, secondo Benjamin Quinlan, ceo dell'omonima società di consulenza di Hong Kong. In Cina lo stipendio base dei broker, di solito, è molto basso. I bonus rappresentano la parte più cospicua della retribuzione. «Nel 2015», spiega Quinlan - le banche globali in Asia hanno fatto il pieno grazie al rally dei mercati finanziari, ma lo scorso anno c'è stato un calo considerevole nelle Ipo e nel mercato azionario secondario. Gli scambi e le compensazioni sono crollati». E le cinghie si stringono. (Ri.Ba.)

## Fincantieri, nuovo rinvio per l'Opa su Vard

L'esito si conoscerà tra un paio di settimane quando, salvo rinvii, dovrebbe arrivare a traguardo l'Opa totalitaria sulla controllata Vard. Il condizionale, però, è d'obbligo perché l'offerta lanciata da Fincantieri a metà novembre è già arrivata alla terza proroga. L'ultima è stata annunciata ieri con la chiusura nuovamente posticipata al 16 febbraio, quando il periodo di offerta avrà superato i quattro mesi. L'Opa della pazienza, insomma, che intanto ha anche cambiato pelle. Via la soglia minima di adesione (fissata originariamente sopra il 90%) e ridotta al 50%, percentuale che Fincantieri già deteneva a monte (55,63%). E così l'Opa è divenuta incondizionata (dal 12 gennaio). Risultato? Il gruppo ieri aveva toccato quota 69,63 per cento, poco sotto il 72,73% raggiunto prima del cambio di rotta. Segno che qualche azionista ha nel frattempo esercitato il diritto di recesso che la normativa di Singapore (dove Vard è quotata) concede nel caso in cui l'Opa venga dichiarata incondizionata. Mentre qualcuno, come la società di gestione inglese Mvni Asset Management, ha cominciato a rastrellare azioni da quel di là di metà gennaio. Con la speranza (forse) che Fincantieri alla fine riveda anche il prezzo. E non solo la scadenza. (Ce.Do.)

## Fashion. A Carlyle il brand del lusso «Per Golden Goose in futuro la Borsa»

Carlo Festa

Carlyle conquista il fashion di Golden Goose. L'investitore americano, che in Italia ha già un lungo curriculum di acquisizioni nella moda e nel lusso, ha infatti raggiunto un accordo con un pool di investitori guidati da Ergon Capital, soci di Golden Goose Deluxe Brand.

La valutazione dell'azienda, che genera circa 130 milioni di fatturato con una redditività superiore al 30 per cento, sarebbe

Golden Goose Deluxe Brand rappresenta la quarta significativa acquisizione di Carlyle nel settore dell'abbigliamento e del fashion a livello europeo, dopo le precedenti operazioni di Moncler, TwinSet Simona Barbieri e Hunkemöller. «In Italia - continua Marco De Benedetti - c'è una grande tradizione di aziende di questo tipo che hanno però difficoltà a fare un salto internazionale». L'investimento sarà realizzato attraverso Carlyle Europe Partners IV, fondo di buyout focalizzato su operazioni nel segmento upper-mid market in Europa. «Come già per TwinSet - afferma De Benedetti - anche per Golden Goose la quotazione può essere una via. Un modello da seguire potrebbe essere l'Ipo di Jimmy Choo».

Fondata nel 2000 e con sede a Venezia, Golden Goose Deluxe Brand è una società di moda e lifestyle con un forte posizionamento nel segmento delle sneaker di lusso a livello globale. Rivalevata da Ergon Capital (il gruppo guidato da Emanuele Lembo) solo due anni fa, la società ha registrato un consolidato track record di continua crescita elevata, con oltre 100 milioni di ricavi nel 2016, di cui circa il 60% generati sui mercati internazionali. Nell'operazione Carlyle è stata assistita da Dvr Capital, Bain & Company, Kpmg e Latham & Watkins. I venditori sono stati invece assistiti da Lazard, The Boston Consulting Group, PwC e Gianni Orlogioni Grippo Cappelli.

L'ACQUISIZIONE  
Marco De Benedetti: «L'azienda potrà triplicare le vendite in Cina, Giappone e Usa: l'Ipo è possibile nel medio termine»

attorno ai 430 milioni di euro.

L'investimento di Carlyle sarà orientato all'espansione internazionale del retail e al rafforzamento del canale e-commerce. «A Carlyle - spiega il managing director Marco De Benedetti - piacciono le aziende che hanno dimostrato un business model solido e che hanno davanti un potenziale di crescita internazionale importante. Oggi Golden Goose è ancora legata principalmente al canale wholesale, ma è possibile rafforzare la distribuzione retail. Inoltre in termini geografici possono essere migliorati i numeri delle vendite in alcune aree: nel mercato americano, in Giappone e in Cina, Golden Goose può triplicare di dimensioni».

Credito. CariVerona investirà fino a 220 milioni: alla fine della manovra avrà l'1,78% del capitale, contro il 2,2% attuale

# UniCredit, il titolo regge al maxi-sconto

Oggi il prospetto sull'aumento di capitale - A Piazza Affari chiude a -1,65% dopo una seduta volatile

L'aumento si aprirà solo lunedì prossimo (per poi chiudersi il 10 marzo), ma Fondazione CariVerona si porta avanti e preannuncia l'investimento fino a 220 milioni. In pratica, l'ente scaligerodifenderà l'1,78% del 2,2% della banca posseduto ora: l'ottica, secondo quanto si fa intendere da Verona, è quella dell'investitore istituzionale e un impegno pari a oltre 200 milioni viene ritenuto coerente con il progetto disegnato da un manager, Jean Pierre Mustier, in cui c'è piena fiducia ma anche con un investimento che finora è costato oltre 6-700 milioni di minusvalenza e dunque richiede particolare cautela.

Il cda della Fondazione CariVerona ha deciso all'unanimità, su proposta del presidente Alessandro Mazzucco, in una seduta che si è chiusa in mattinata. Come si diceva l'ente veronese detiene il 2,23% dell'istituto, percentuale che, in relazione all'ammontare complessivo dell'aumento, si traduce in 289,9 milioni: la fondazione ha deciso di seguire solo per il 73%, che vale

quindi 21,6 milioni. Fonti vicine alla fondazione precisano tuttavia che per ragioni tecniche la delega a Mazzucco è fino a 220 milioni. La proposta di delibera, sottolinea una nota, è stata successivamente approvata dal consiglio generale. «Fondazione CariVerona, come socio finanziario, im-

### GLI ALTRI SOCI

Capital Research orientato a confermare l'investimento pro-quota per il 6,7%, Aabar scioglierà le riserve nei prossimi giorni

portante e responsabile di UniCredit, sostiene l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier nel suo impegno di risanamento e rilancio del gruppo - commenta Mazzucco -. Il nuovo investimento in UniCredit è stato valutato e deciso nell'ambito dei criteri che guidano la gestione del patrimonio della Fondazione: nell'aspettativa di una progressi-

va rivalutazione del titolo sul mercato e del ritorno di una remunerazione adeguata, al fine di supportare l'attività erogativa istituzionale della Fondazione». Nei prossimi giorni arriveranno le delibere degli altri soci: Fondazione CrTorino, come anticipato ieri, si prepara a sottoscrivere interamente il 2,2% in mano (diventando così primo ente azionista), mentre le altre solo nei prossimi giorni scioglieranno le riserve. Un dato, comunque, è certo: come dimostra anche la mossa di Verona, il fronte delle Fondazioni è destinato ad assottigliarsi rispetto al 6,4% di cui dispongono attualmente.

Tra i grandi soci, gli arabi di Aabar (5%) scioglieranno le riserve nei prossimi giorni, mentre chi dovrebbe fare la sua parte è Capital Research (6,7%), come aveva anticipato a metà gennaio il responsabile investimenti del gruppo, Martyn Hole. Un dato, però, sembra evidente: la reazione di ieri del mercato - titolo a -1,65% - alla comunicazione dello sconto sul Terp, parial 38% e dun-

### Conto economico e titolo UniCredit

Risultati degli ultimi quattro esercizi di UniCredit e performance a Piazza Affari




Fonte: dati societari

### Grandi soci di Generali, capitalizzazione e titoli in Borsa


#### I PRINCIPALI SOCI

Quote percentuali



#### GENERALI

Andamento del titolo



#### Assicurazioni.

Nuovi contatti tra i soci e il management della compagnia per valutare gli sviluppi

## E in Borsa Generali sale sull'ottovolante

Generali ha chiuso ieri in rialzo dell'1,8% a 15 euro, dopo aver guadagnato oltre il 5% sulla scia di possibili mosse di Intesa Sanpaolo. In serata, a mercati chiusi, è arrivata però secca la smentita che Ca' de Sass abbia allo studio un'Opa sul Leone. La precisazione è giunta dopo che da giorni si speculava sull'eventuale forma che avrebbe potuto assumere l'affondo della banca sul big assicurativo. Come è noto, una decina di giorni fa Intesa Sanpaolo ha confermato di avere allo studio «combinazioni industriali» con Trieste e, in risposta a una presa di posizione contraria degli Agenti Ge-

nerali all'asse Milano-Trieste, una fonte vicina all'istituto ha poi sottolineato che nell'eventuale piano di Intesa c'è la valorizzazione degli agenti. Messaggi che hanno messo in allerta il board della compagnia e la compagine azionaria. D'altra parte, già sull'onda dei rumors, il 23 gennaio la società, per bloccare una possibile operazione di stake building, ha acquistato il 3,3% del capitale della banca, rimescolando le carte in tavola. E ora il management punta a sfruttare al meglio il tempo che ancora dispone per difendere l'integrità del gruppo assicurativo. Sul tema è intervenuto

che nella parte alta della forchetta stimata, lascia intendere che la vision del mercato sull'operazione resta positiva. Rispetto a sei anni fa oggi il titolo vale meno di un terzo, e dal 2011 al 2016 la banca ha contabilizzato 34,9 miliardi di perdite (in tre esercizi) e 4,5 miliardi di utili (negli altri tre anni), ma evidentemente gli investitori ritengono che il piano industriale, condito con una manovra da 20,3 miliardi - 13 di aumento e 7,3 di cessioni - sia in grado di riportare il titolo sulla strada della redditività sostenibile.

Non solo: così come sottolinea da diversi analisti, Equita in testa, anche le meditazioni in corso da parte di Intesa Sanpaolo su eventuali combinazioni industriali con Generali potrebbero finire per dirottare l'attenzione di alcuni investitori su UniCredit, che - piano allamano - sembra avere una strategia «più leggibile».

Oggi, intanto, è attesa la pubblicazione del prospetto dopo l'ok di Consob.

Ma.Fe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riassetti. Dossier sul tavolo, ma in questa fase le modalità non sono definite

## Intesa: allo studio non c'è l'offerta di scambio su Generali

Marco Ferrando

«Intesa Sanpaolo smentisce seccamente che la banca stia studiando un'offerta di scambio per Generali». Alle 18,40 di ieri, con la dichiarazione di un portavoce rilasciata a Reuters, Ca' de Sass ha provato a fare definitivamente chiarezza sullo stato dell'arte del cantiere su Trieste: la banca sta studiando, tra le tante ipotesi di crescita, anche le «possibili combinazioni industriali con Generali» già confermate settimane scorse, ma per il momento lo stadio di avanzamento non è tale da pensare a un'offerta pubblica di scambio. Né tanto meno ai prezzi a cui potrebbe avvenire.

Il chiarimento della banca è arrivato al termine di una giornata in cui si erano ancora inseguite le voci sui tempi e modalità dell'operazione. Che, ha ripetuto la banca, non è detto che si faccia. E che assuma i contorni di un'Opa. Certo, a maggior ragione considerata la levata di scudi di Trieste (che per difendersi ha opzionato il 3% di Intesa) nel caso è difficile immaginare che possa avvenire in altra forma, ma in ogni caso si vedrà più avanti. Per ora, ogni ragionamento è considerato prematuro. A partire dall'ipotesi formulata da analisti e banchieri d'affari, e rilanciata più volte dalla stampa, che Intesa Sanpaolo possa offrire 17 euro o anche di più per i titoli delle Generali: rumors che hanno alimentato la corsa del Leone in questi ultimi dieci giorni (il 20 gennaio quotava 13,7 euro, ieri ha chiuso a 14,9) ma che Intesa Sanpaolo - scivolata nel frattempo da 2,47 a 2,18 euro - considera infondata.

La smentita di Intesa è arrivata mentre il consiglio della banca era riunito nella sede milanese, primo giorno di una doppia seduta

dedicata ai conti del 2016, che saranno presentati oggi dal ceo Carlo Messina. Nessuna delibera su Generali, dunque, e nessun'altra riunione straordinaria attualmente in calendario, ha fatto presente la banca: i tempi, come accennato l'altro ieri da Il Sole, sono dilatati, ci vorrà ancora qualche settimana per capire se e come si procederà sull'asse Torino-Milano-Trieste. Oggi Messina, che dopo il cda illustrerà i conti agli analisti, non potrà sottrarsi a qualche domanda sulla partita, ma cercherà di soffermarsi il più possibi-

### L'ESERCIZIO 2016

Oltre alla conferma dei 3 miliardi di cedole, c'è attesa per la guidance sul 2017 - La settimana prossima road show a Londra



Ops

L'offerta pubblica di scambio (Ops) consiste nel concambiare un titolo in possesso di un azionista con un altro titolo dell'emittente, secondo un rapporto di concambio definito. Si differenzia dall'offerta pubblica di acquisto (Opa), che si caratterizza invece per la proposta di acquistare i titoli in contanti secondo un prezzo prefissato.

Sotto pressione. Pesano i 7,2 miliardi dollari di multa e deboli utili operativi - Cresce in Italia la raccolta di risparmio gestito

## Deutsche Bank ancora in rosso per 1,4 miliardi

Alessandro Merli

FRANCOFORTE. Dal nostro corrispondente

Deutsche Bank ha chiuso il bilancio in rosso per il secondo anno consecutivo, accusando una perdita netta nel 2016 di 1,4 miliardi di euro, dopo i 6,8 miliardi del 2015. L'amministratore delegato, John Cryan, ha detto però di contare che la più grande banca tedesca possa tornare in utile già da quest'anno.

A preoccupare i mercati, che nella seduta di ieri hanno spinto il titolo al ribasso anche del 7%, è stata tuttavia soprattutto la perdita del quarto trimestre, pari a 1,9 miliardi, oltre le attese degli analisti. Di questi 1,6 miliardi vanno attribuiti ai costi delle vicende giudiziarie nelle quali la banca si è trovata coinvolta e che sta cominciando a la-

sciarsi dietro le spalle, ma a questi si è aggiunta una perdita operativa che i mercati non si aspettavano. L'andamento degli ultimi tre mesi dell'anno, quando i mercati si sono ripresi grazie all'effetto Trump e volumi e volatilità sono aumentati, ha offerto l'impressione che Deutsche Bank non abbia saputo approfittarne nella stessa misura dei suoi concorrenti.

Nel presentare i risultati, il direttore finanziario, Marcus Schenck, ha detto però che nel mese di gennaio l'attività nel settore obbligazionario, uno dei punti di forza della banca, è aumentata del 40 per cento.

Cryan ha ammesso che Deutsche Bank ha avuto un anno difficile nel 2016 ed è stata sotto "intensa pressione" fra settem-

bree e ottobre quando è emersa la richiesta del Dipartimento di Giustizia americano di 14 miliardi di dollari per le scorrettezze nel collocamento di titoli cartolarizzati; questo ha provocato una fuga di depositi, poi invertita, e un calo delle attività. La banca ha poi chiuso la vicenda con un accordo per 7,2 miliardi di dollari e nei giorni scorsi è arrivata a conclusione un'altra inchiesta, per riciclaggio in Russia, che costerà a Deutsche Bank 630 milioni di dollari. Al suo insediamento nell'estate del 2015 Cryan aveva attribuito la priorità alla chiusura dei molti scandali finanziari e inchieste nelle quali la banca si è trovata coinvolta e che hanno fatto sorgere dubbi sul suo futuro.

L'amministratore delegato si

è detto incoraggiato dal fatto che il gruppo abbia resistito e sia stato anzi in grado di aumentare il capitale primario Ceti dall'11,1 al 11,9%, il livello più alto degli ultimi tre anni, anche se questo è destinato a calare nei prossimi mesi con la ripresa di attività più rischiose come il trading. Anche la liquidità si è stabilizzata, a 218 miliardi di euro. Le dimissioni delle attività non strategiche sono state completate. La banca è impegnata in una vasta ristrutturazione che comporterà fra l'altro la chiusura di oltre 180 filiali in Germania nel 2017. Sono stati spesi i bonus, anche se, è stato rivelato ieri, molti dipendenti chiave continueranno a percepire altre forme di incentivo.

Resta però un interrogativo sulla strategia della banca

(«Continueremo a fare quello che facciamo oggi», ha detto Cryan), né è stato dissipato del tutto il dubbio che possa avere bisogno di un aumento di capitale nei prossimi mesi.

Deutsche Bank non diffonde risultati separati per l'Italia, suo secondo mercato europeo dopo la Germania. Nel 2016 la banca ha portato a un miliardo di euro la raccolta nel risparmio gestito nel nostro Paese e aumentato del 20% i volumi del credito al consumo, comparto nel quale è leader. La qualità del credito, misurata dal Texas ratio (il rapporto fra crediti deteriorati e patrimonio netto tangibile), che è meno della metà della media nazionale, è una delle migliori del mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Strategie

## Bnl: la divisione corporate parte da Milano

È in corso a Milano la Convention della Div Corporate di Bnl, guidata da Regina Corradini da Rienzio. La scelta di Milano non è casuale: l'ad Andrea Mulari ha infatti voluto che la Divisione operasse direttamente da Milano per seguire il business e i clienti. Nei piani della Banca ciò non significa però abbandonare il Centro e Sud Italia che continueranno ad essere presidiati come prima ma sicuramente essere più vicini alle aziende del Nord. Una parte dei manager della banca romana si sposterà quindi al Diamante, la nuova sede che da qualche mese accoglie le società di BNP Paribas a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Trasporti.** I due gruppi stanno esplorando le possibilità di accordi attraverso i quali Lufthansa farebbe voli nel breve e medio raggio

# Lufthansa: con Alitalia solo alleanze

Il ceo del gruppo tedesco Carsten Spohr: «Non ci sono trattative per un ingresso azionario in Alitalia»

**Gianni Dragoni**

MONACO. Dal nostro inviato

«Siamo interessati a una collaborazione commerciale con Alitalia», Carsten Spohr, a.d. di Lufthansa, ha confermato che tra il vettore tedesco e la sofferente compagnia italiana potrebbero sbocciare larghe intese. Spohr è stato interpellato a Monaco, alla consegna del primo Airbus 350-900, primo di 25 nuovi jet di lungo raggio ordinati dal gruppo tedesco, con 293 posti in tre classi. «Non ci sono trattative per un ingresso azionario in Alitalia», ha detto Spohr, circoscrivendo l'interesse di Lufthansa. «Ieri ad Abu Dhabi abbiamo detto che ci interessa una collaborazione commerciale con Alitalia». Ad Abu Dhabi Spohr ha annunciato assieme a James Hogan l'ampliamento degli accordi con Etihad, la compagnia emiratina che possiede il 49% di Alitalia.

In cosa consisterebbe la «collaborazione commerciale» con Ali-

talia Spohr non lo spiega. Alla domanda se questa avverrebbe attraverso Air Berlin o Lufthansa, Spohr ha risposto: «Lufthansa».

Come riferito ieri dal Sole 24 Ore, i due gruppi stanno esplorando le possibilità di accordi attraverso quali Lufthansa farebbe voli nel breve e medio raggio per Alitalia, il settore nel quale la compagnia ha le maggiori perdite. Alitalia, presieduta da Luca Cordero di Montezemolo, vorrebbe anche coinvolgere Lufthansa nel capitale, per avere un socio forte europeo accanto a Etihad, in grado di innescare capitali necessari allo sviluppo della flotta. I tedeschi però hanno risposto che Alitalia deve risanare i suoi conti e abbattere i costi (quest'anno è prevista una perdita di gestione superiore a 600 milioni di euro) prima che possano fare un investimento azionario. «Alitalia deve rimettere a posto i conti. Non siamo interessati a diventare azionisti di una compagnia che perde soldi. Dobbiamo concentrarci sul-

l'integrazione tra Air Berlin e Eurowings», dicono i collaboratori di Spohr. Il riferimento è all'accordo tra Lufthansa ed Etihad, azionista al 29% della sofferente Air Berlin. Quest'ultima ha dato al gruppo Lufthansa 38 aerei in wet lease (cioè affitto dei jet con piloti e assistenti di volo). Il contratto partirà il 10 febbraio, per sei anni. Gli aerei Air Berlin saranno impiegati in parte dalla controllata low cost di Lufthansa Eurowings. L'operazione è una cessione mascherata da affitto di un pezzo di Air Berlin a Lufthansa. Tra Lufthansa ed Etihad è già stato firmato un accordo commerciale di code sharing sui voli di lungo raggio.

Lufthansa potrebbe arrivare al code sharing anche con Alitalia. La compagnia italiana ha «smentito notizie di stampa relative a un presunto coinvolgimento di Lufthansa nel piano di rilancio», mentre ha confermato che «si stanno valutando potenziali accordi di carattere commerciale con diver-

se compagnie», ad esempio di code sharing. Intanto, però, la strategia di Lufthansa nel lungo raggio può creare problemi ulteriori ad Alitalia. L'accordo dei tedeschi con Etihad per il code sharing dei voli di Lufthansa da Francoforte a Rio de Janeiro e Bogotá, in connessione con i voli Etihad da Abu Dhabi a Francoforte in code sharing, potrebbe danneggiare Alitalia, che vola a Rio e quest'anno aveva in programma di volare a Bogotá. Se il traffico da Abu Dhabi verso il Sud America viene drenato via Francoforte, non potrà passare da Roma Fiumicino. I sindacati ieri hanno definito «irricevibile» le richieste di Alitalia sul nuovo contratto di lavoro. L'azienda punta a tagliare il costo del personale del 25%, anche attraverso gli esuberanti, il cui numero non è stato definito. Confermato lo sciopero del 23 febbraio. Oggi i sindacati, secondo l'Ansa, dovrebbero incontrare l'ad di Alitalia, Cramer Ball.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il settore in Borsa

	Capitalizzazione (miliardi di euro)	Prezzo/Utili	Rendimenti da cedola
Airbus	48,57	18,79	2,07%
Boeing	92,64	15,25	2,69%
Lockheed Martin	68,17	20,69	2,70%
General Dynamics	50,96	18,28	1,68%
Textron	11,76	17,93	0,17%
Arconic	10,27	-	0,59%
Dassault Aviation	8,78	18,05	1,14%
Hexcel	4,27	19,46	0,86%
Bombardier	4,16	-	-
Saab	4,14	23,54	1,40%
Klx	2,38	47,39	-

Fonte: Reuters

**Big pharma.** Il Presidente Lucia Aleotti: «Gettate le basi per il futuro puntando anche su ricerca e diagnostica oncologica e vaccini»

## Menarini: «Nessuna Ipo, cresceremo da soli»

**Baldino Ceppetelli**

FIRENZE. Dal nostro inviato

«Uno sbarco a Piazza Affari per ora non è nei nostri programmi, e neanche la ricerca di un socio industriale o finanziario. Vogliamo andare avanti da soli, con gli obiettivi di crescere ancora, puntando a una maggiore internazionalizzazione anche con ulteriori acquisizioni». Lo ha dichiarato Lucia Aleotti, presidente del gruppo farmaceutico Menarini, in un incontro a Firenze per illustrare le strategie del gruppo. «Stiamo gettando le basi per assicurare il futuro della

nostra azienda, diversificando l'attività verso altri settori, dalla diagnosi, all'oncologia e ai vaccini, senza chiaramente trascurare il settore del farmaco». Del resto Menarini, anche in concomitanza con il «cambio generazionale», negli ultimi cinque an-

### STRATEGIE E RISULTATI

Diversificazione e maggiore internazionalizzazione anche con l'M&A. Il gruppo continua a crescere (ricavi 2016 a 3,46 miliardi) e ad assumere

non è cresciuta ancora ma, soprattutto, è cambiata molto. «Abbiamo affiancato alla nostra attività esistente - ha precisato la Aleotti - qualcosa in grado di garantirci una solida crescita». Basti pensare all'acquisizione di Invidia a Singapore, che ha fornito al big fiorentino un importante sbocco sui mercati dell'area Asia Pacific, e a quella perfezionata nel 2013 della start-up bolognese Silicon Biosystems, che ha messo a punto una tecnologia (la DepArray) in grado di isolare singole cellule tumorali rare presenti nel sangue necessarie per giun-

gere a diagnosi sempre più precise, alla nascita di Menarini Biomarkers (ricerca e individuazione di biomarker innovativi per la diagnosi prenatale). L'anno scorso - un anno definito dalla Aleotti «particolarmente sfidante» - sono stati poi effettuati ulteriori passi importanti, con la nascita di VaxYnethic, all'acquisizione della Lodiche (a Rapallo, Siena), dove verranno portati avanti studi per creare tecnologie innovative per la produzione di vaccini, e soprattutto con un'operazione negli Stati Uniti, dove Menarini non era



Al vertice. Lucia Aleotti

presente e dove è stata rilevata CellSearch, leader nell'individuazione di cellule tumorali che circolano in alcune neoplasie. E l'obiettivo è quello di integrarla con la tecnologia DepArray. Insomma, una sfida, come ha ricordato la Aleotti, che non sfigura più solo sul famaceutico, ma anche sulla tecnologia sempre più avanzata. Per ora i risultati stanno dando ragione alla multinazionale fiorentina. Il fatturato continua a crescere in modo graduale e costante (negli ultimi dieci anni è passato da 2,4 miliardi a 3,46 miliardi di euro). E il gruppo, presente in oltre 100 paesi, nonostante la crisi continua ad assumere: solo l'anno scorso oltre 500 nuovi dipendenti, di cui la metà in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aereo di Cincinnati, nell'Ohio, il Northern Kentucky International Airport. Amazon investirà 1,49 miliardi di dollari per la creazione del suo cargo hub. Ha affittato in leasing per 50 anni un'area enorme dell'aeroporto di 919 acri (372 ettari) dove prevede di creare 100 posti per gli aerei cargo, ha detto in un'intervista il direttore dell'aeroporto di Cincinnati, Candace McGraw. E prevede di assumere 2.700 persone a regime per seguire tutta le fasi logistiche. Tutto per migliorare la velocità delle spedizioni e per diminuire il costo. Amazon, finora, ha già acquistato 40 Boeing 767, 16 dei quali sono operativi. Ma conta

### FACEBOOK CORRE

Il social network ha raddoppiato i profitti nel quarto trimestre a 3,6 miliardi di dollari. Il fatturato cresce del 51%

di aumentare la sua flotta, così da sostituire con suoi aerei quelli dei fornitori come FedEx e Ups che pure operano nello scalo merci dell'aeroporto di Cincinnati. L'investimento è considerevole ma anche i numeri previsionali non sono da meno perché, appunto, da qui ai prossimi dieci anni il colosso dell'e-commerce punta di far partire dal suo hub di Cincinnati più di 200 voli cargo al giorno.

Nonsolo Amazon. Facebook, che ha presentato i suoi conti la notte scorsa, nell'ultimo trimestre 2016 ha più che raddoppiato gli utili, a 3,57 miliardi di dollari, e aumentato il fatturato del 51%, a quota 8,81 miliardi, grazie soprattutto al buon andamento dei ricavi pubblicitari dove è seconda al mondo, dopo Google.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EurizonCapital				
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3 - 20121 Milano - <a href="http://www.eurizoncapital.it">www.eurizoncapital.it</a> Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo				
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nella riunione dell'1 febbraio 2017 la Relazione di gestione dei Fondi che distribuiscono proventi periodici ovvero ammontari predeterminati, in relazione a quanto previsto dal Regolamento di gestione di ciascun Fondo. Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione all'1 febbraio 2017, i seguenti importi in euro:				
Fondi che distribuiscono proventi periodici	Importo unitario	Distribuzione	Data di pagamento	
Eurizon Obbligazioni Cedola	0,054	n. 63	20 febbraio 2017	
Eurizon Rendita	0,030	n. 60	20 febbraio 2017	
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine	0,079	n. 23	20 febbraio 2017	
Eurizon Obbligazionario Etico	0,130	n. 20	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Maggio 2018	0,011	n. 7	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Maggio 2018	0,012	n. 7	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Giugno 2018	0,011	n. 7	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Giugno 2018	0,012	n. 7	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Maggio 2019	0,010	n. 5	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Maggio 2019	0,011	n. 5	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Luglio 2019	0,011	n. 5	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Luglio 2019	0,010	n. 5	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Doc. febbraio 2019	0,091	n. 4	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Doc. Aprile 2019	0,093	n. 4	20 febbraio 2017	
Eurizon Obbligazioni Strategia Flessibile	0,014	n. 1	20 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Ottobre 2019	0,011	n. 4	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Ottobre 2019	0,010	n. 4	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Dicembre 2019	0,011	n. 4	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Dicembre 2019	0,010	n. 4	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2020	0,081	n. 4	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2020	0,068	n. 4	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Aprile 2020	0,011	n. 4	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Aprile 2020	0,010	n. 4	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2020	0,063	n. 3	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2020	0,056	n. 3	21 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2020	0,068	n. 3	21 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020	0,011	n. 3	21 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Cedola Più Maggio 2020	0,010	n. 3	21 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2019	0,069	n. 2	21 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Dicembre 2019	0,054	n. 2	21 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2020	0,047	n. 2	21 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Aprile 2021	0,040	n. 3	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Aprile 2021	0,060	n. 3	22 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Cedola Giugno 2020	0,024	n. 2	22 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Cedola Più Giugno 2020	0,023	n. 2	22 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2020	0,043	n. 2	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Luglio 2021	0,059	n. 2	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2021	0,056	n. 2	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Dicembre 2021	0,055	n. 2	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Aprile 2022	0,021	n. 2	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Maggio 2022	0,030	n. 2	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2022	0,042	n. 2	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Aprile 2023	0,155	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Più Novembre 2022	0,022	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Cedola Attiva Top Ottobre 2022	0,045	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Flessibile Obbligazionario Più Maggio 2021	0,061	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Flessibile Obbligazionario Più Maggio 2021	0,043	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Aprile 2021	0,042	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Maggio 2021	0,035	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Novembre 2020	0,039	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Ottobre 2020	0,058	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Cedola Aprile 2021	0,074	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Cedola Novembre 2020	0,037	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Cedola Ottobre 2020	0,059	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Obbligazionario Più Aprile 2021	0,026	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Cedola Più Novembre 2020	0,034	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Soluzione Cedola Più Ottobre 2020	0,060	n. 1	22 febbraio 2017	
Fondi che distribuiscono ammontari predeterminati	Importo unitario	Distribuzione	Data di pagamento	
Eurizon Cedola Attiva Top Giugno 2023	0,062	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Flessibile Obbligazionario Giugno 2021	0,025	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Flessibile Obbligazionario Più Giugno 2021	0,037	n. 1	22 febbraio 2017	
Eurizon Multiasset Reddito Giugno 2021	0,050	n. 1	22 febbraio 2017	
Tali importi saranno posti in pagamento a decorrere dalle date sopra indicate tramite il Depositario State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.				
Per il fondo Eurizon Cedola Attiva Top Maggio 2023 non risulta possibile procedere alla distribuzione dei proventi (distribuzione n. 1) in quanto non si sono verificate le condizioni previste dal Regolamento del Fondo.				
Dall'1 febbraio 2017 il valore della quota dei fondi tiene conto degli importi in distribuzione. È possibile ottenere maggiori informazioni contattando la SGR al numero 02.7522493.				

EPSILON SGR				
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3 - 20121 Milano - <a href="http://www.epsilonmgr.it">www.epsilonmgr.it</a> Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo				
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nella riunione dell'1 febbraio 2017 la Relazione di gestione dei Fondi che distribuiscono proventi periodici ovvero ammontari predeterminati, in relazione a quanto previsto dal Regolamento di gestione di ciascun Fondo. Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione all'1 febbraio 2017, i seguenti importi:				
Fondi che distribuiscono proventi periodici:				
Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2018	Euro 0,020	n. 6		
Epsilon Flexible Forex Coupon Dicembre 2018	Euro 0,022	n. 6		
Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2019	Euro 0,017	n. 6		
Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2019	Euro 0,017	n. 5		
Epsilon Flexible Forex Coupon Luglio 2019	Euro 0,014	n. 5		
Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2019	Euro 0,014	n. 4		
Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2019	Euro 0,011	n. 4		
Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2020	Euro 0,011	n. 4		
Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2020	Euro 0,012	n. 3		
Epsilon Flexible Forex Coupon Giugno 2020	Euro 0,039	n. 2		
Epsilon Flexible Forex Coupon Settembre 2020	Euro 0,016	n. 1		
Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2020	Euro 0,013	n. 1		
Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2021	Euro 0,012	n. 1		
Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2021	Euro 0,007	n. 1		
Fondi che distribuiscono ammontari predeterminati:				
Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021	Euro 0,050	n. 1		
Epsilon Difesa Attiva Luglio 2021	Euro 0,050	n. 1		
Tali importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 20 febbraio 2017 tramite il Depositario State Street Bank International GmbH - Succursale Italia.				
Dall'1 febbraio 2017 il valore della quota dei fondi tiene conto degli importi in distribuzione. È possibile ottenere maggiori informazioni contattando la SGR al numero 02.7522493.				

EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV				
Colombi&C&E				
AVVISO AGLI AZIONISTI				
Si porta a conoscenza degli azionisti che la Società ha deliberato la distribuzione del dividendo per il Comparto Eurofund Global Enhanced Dividend - GEDI (classe D). Il dividendo, distribuito agli Azionisti del Comparto iscritti nel registro degli azionisti alla data del 08.02.2017, è pari a 0,14 euro per azione e sarà posto in distribuzione tramite il Soggetto Incaricato ai Pagamenti. Come indicato nel Prospetto vigente, salvo espressa disposizione da parte del Partecipante di ottenere la liquidazione del dividendo e nel caso in cui il dividendo fosse inferiore o equivalente a 50 euro (lordi), gli importi verranno automaticamente reinvestiti. Il dividendo verrà distribuito entro 5 giorni lavorativi dalla data del 08.02.2017 e sarà corrisposto al netto della ritenuta fiscale vigente. Dal giorno 09.02.2017 il valore del Comparto per la Classe D sarà ex-dividendo.				
Lussemburgo, 3 febbraio 2017				
Il Consiglio di Amministrazione				
EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND in forma abbreviata "EUROFUNDUL" • SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE A COMPARTI MULTIPLI • Sede sociale: 10112, Avenue Pasteur, L-2310 Lussemburgo • R.C.S. Lussemburgo B. N° 82461				

TRIBUNALE DI TERAMO				
SEZIONE FALLIMENTARE				
CONCORDATO PREVENTIVO N. 20/2014				
VENDITA SOTTO INCANTO DEI MARCHI: "FARFISA" e "FURSTEIN"				
<b>Lotto N.1 - MARCHIO registrato corrispondente al nome commerciale dei prodotti "FARFISA".</b>				
<b>Prezzo base Euro 288.000,00 oltre oneri</b>				
<b>Lotto N.2 - MARCHIO registrato corrispondente al nome commerciale dei prodotti "FURSTEIN".</b>				
<b>Prezzo base Euro 128.000,00 oltre oneri</b>				
<b>Condizioni di vendita:</b> Le offerte di acquisto irrevocabili per un periodo di 90 giorni, dovranno essere depositate presso lo studio del liquidatore Dott. Andrea Partenza, sito in Teramo, in Salita Izzone n.6, entro le ore 13:00 del 19 Febbraio 2017. Le offerte dovranno essere accompagnate da un deposito cauzionale del 10% del prezzo base (o se maggiore del prezzo offerto), versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso alla procedura. In data 20 Febbraio 2017 alle ore 11:00 presso lo studio sopra indicato, avrà luogo l'apertura delle buste. Si specifica che nell'eventualità di pluralità di offerte di medesimo importo si effettuerà gara al rialzo. Tutti gli interessati potranno reperire ulteriori informazioni presso i Liquidatori Giudiziari Dott. Michele Cappelletti, tel. 0861.241063 e Dott. Andrea Partenza, tel. 0861.243212; email: <a href="mailto:liquidatoribontempi@procedurepec.it">liquidatoribontempi@procedurepec.it</a> . La relazione di stima e il bando pubblico di partecipazione sono consultabili al sito web: <a href="http://www.fallimentieaste.it">www.fallimentieaste.it</a> .				

MEDIOBANCA				
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "MEDIOBANCA (MB44) USD 2015-2020 Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) pari al 1,50% annuo e Tasso Massimo (cap) pari al 4,00% annuo" (codice ISIN IT0005092330)				
Gli Interessi relativi al periodo 7 novembre 2016 - 6 febbraio 2017, già determinati al tasso annuo lordo del 1,58094%, saranno esigibili dal 6 febbraio 2017. Per il periodo 6 febbraio 2017 - 8 maggio 2017 il tasso annuo lordo è stato determinato nella misura del 1,73372%, pari a un tasso trimestrale lordo dello 0,43825%.				
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.p.A. CAPITALE VERSATO € 436.516.671 - SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1 N. DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO, CODICE FISCALE E P. IVA: 00714490158 ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI				

## AUTOSTRADA

**DEL BRENNERO S.p.A.**

Via Berlino, 10 - 38011 TRENTO

Telefono 0461/21261

Telefax 0461/212677

[www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it)

### APPALTO AGGIUDICATO

**BANDO N. 08/2016**

### SUDDIVISO IN N. 3 LOTTI

Questa Società ha aggiudicato in data 22 novembre 2016 (lotto n. 2), e in data 23 novembre 2016 (lotto n. 1 e 3) la procedura aperta per la fornitura di n. 1 autocarri suddivisa in n. 3 lotti il cui bando era stato spedito alla Gazzetta delle Comunità Europee in data 7 luglio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 13 luglio 2016. L'aggiudicazione è stata disposta nei confronti del minor prezzo. **LOTTO N. 1** - Importo complessivo contrattuale euro 7.287,31, è stato aggiudicato all'impresa **OFFICINE BRENNERO SPA**, con sede in Trento. **LOTTO N. 2** - CIG 666394A2E5; importo complessivo contrattuale euro 105.249,77, è stato aggiudicato all'impresa **OFFICINE BRENNERO SPA**, con sede in Trento.

**LOTTO N. 3** - CIG 66639490AF; importo complessivo contrattuale euro 253.035,37, è stato aggiudicato all'impresa **OFFICINE BRENNERO SPA**, con sede in Trento. Le offerte pervenute sono state: 3 per il lotto n. 1, 5 per il lotto n. 2 e 1 per il lotto 3. L'avviso di aggiudicazione è stato inviato alla Gazzetta dell'Unione Europea in data 25 gennaio 2017.

Trento, 25 gennaio 2017

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

*Enrico Bardazzi*

## EPAP

### ENTE DI PREVIDENZA

### E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE

**Bando di gara - N. 6637670**

È indetta procedura di gara per la selezione di uno o più soggetti cui affidare, disgiuntamente, la gestione delle risorse finanziarie dell'EPAP - Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale, nell'ambito del mercato obbligazionario e di quello obbligazionario convertibile. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo: 7.788.600,00 euro. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 10 marzo 2017. Apertura: ore 11,00 del 16 marzo 2017. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili sul sito [www.epap.it](http://www.epap.it)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Emanuele Bontempi**

[www.shopping24.it](http://www.shopping24.it)







## MATERIE PRIME

**Petroliere.** Segnali positivi, ma l'esercizio 2016 è il peggiore da un decennio

# Shell cerca l'uscita dal tunnel della crisi: più cassa, meno debito

«La nostra strategia inizia a dare frutti»

**Sissi Bellomo**

Dopo l'americana **Exxon-Mobil**, anche la big europea del petrolio, **Royal Dutch Shell**, deduce le attese degli analisti. E non poco. Nonostante la ripresa del prezzo del barile, nel quarto trimestre 2016 gli utili (al netto di poste straordinarie) si sono fermati a 1,8 miliardi di dollari: addirittura un miliardo in meno rispetto al consensus. Per l'intero esercizio il profitto, a 3,5 miliardi di dollari, è stato il più basso da almeno un decennio, un risultato davvero misero dopo la fusione con **BG Group**, che evidenzia le difficoltà con cui le compagnie stanno cercando di uscire dal tunnel della crisi, con le attività di esplorazione e produzione che stentano a recuperare e la redditività che ha intanto cominciato a crollare nella raffinazione.

Ma c'è di peggio. Proprio per via della maxi-fusione, completata un anno fa, Shell si ritrova con un debito che supera 70 miliardi (la leva è del 28%): un fardello che ha iniziato a ridursi, ma che è tuttora enorme, inferiore solo a quello che grava sulla disastrosa brasiliana **Petrobras**, tra le compagnie quotate. Inoltre per Shell il ritorno sul capitale investito rimane di appena il 2,9%, irrisorio in un settore che difficilmente sanziona progetti che non garantiscano un Roe a doppia cifra percentuale.

Nonostante tutti nei conti della Major anglo-olandese non mancano segnali positivi. E il mercato, tornato decisamente ottimista sulle sorti dell'indu-

stria petrolifera, ha scelto di premiare Shell con un rialzo di oltre l'1% alla borsa di Londra. Da parte sua il ceo Ben van Beurden fa sfoggio di sicurezza: «La nostra strategia sta cominciando a dare frutti, anche se abbiamo ancora una lunga strada da percorrere», ha dichiarato a Bloomberg Tv. «Il 2016 è stato per noi un anno di transizione, il 2017 sarà quello in cui porteremo a termine la strategia».

Senza dubbio è incoraggiante il forte miglioramento dei flussi di cassa di Shell, con un balzo di quasi il 70% lo scorso trimestre rispetto a fine 2015, a 9,2 miliardi di dollari: abbastanza per coprire le spese e i dividendi (e questo per il secondo

## Royal Dutch Shell

Andamento del titolo a Londra



Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

trimestre consecutivo). Il debito, per quanto ingombrante, ha cominciato a ridursi, passando da 78 a 73 miliardi nel giro di tre mesi, un risultato raggiunto soprattutto grazie al buon progresso del piano di dimissioni. Solo negli ultimi quindici giorni Shell ha annunciato la cessione di asset per 5,5 miliardi di dollari, nel Mare del Nord, in Thailandia e in Arabia Saudita. La compagnia ha già completato o concordato deal per 15 miliardi, in linea con l'obiettivo di arrivare a 30 miliardi entro fine 2017.

Anche il taglio dei costi va avanti: il capex, già morigerato nel 2016 a 26,9 miliardi di dollari, scenderà quest'anno a 25 miliardi. E la produzione, grazie anche ai giacimenti portati in dote di Bg, continua ad aumentare. Dallo sviluppo di nuovi progetti la compagnia si aspetta un milione di barili al giorno in più (tra petrolio e gas) entro il 2018, rispetto al 2014. Col barile a 60 questo significherebbe un incremento di 10 miliardi di dollari dei flussi di cassa.

Conti ancora in rosso intanto per **ConocoPhillips**, ma il risultato trimestrale comunque mostra un miglioramento e supera le attese degli analisti: la perdita netta si è ridotta a 35 milioni di dollari dai 3,45 miliardi di un anno prima.

@SissiBellomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese

S.Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agap 5

Petrolio ai massimi da un mese



















# Telefisco 2017

## Tutti i chiarimenti della XXVI edizione



**Adempimenti.** L'annuncio del viceministro Casero durante il convegno del Sole 24 Ore: correzione nel Milleproroghe - Rinvio al 16 ottobre per le dichiarazioni Ires e Irap

# Fisco e bilanci, arrivano le nuove regole

Modifiche anche per le comunicazioni Iva - Orlandi: le informazioni delle fatture serviranno alla compliance

**Marco Mobili  
Giovanni Parente**

Una risposta all'allarme lanciato martedì scorso dalle imprese. La paradossale vicenda della norma di raccordo tra **Fisco e bilanci** finalmente trova un veicolo legislativo. Sarà la conversione del **decreto Milleproroghe** a ospitare una disposizione che darà maggiori certezze a oltre un milione di aziende e consentirà così di determinare le imposte dirette e l'Irap dovuta. Ad annunciarlo è stato il viceministro, Luigi Casero, durante l'intervento a **Telefisco 2017**. «Presenteremo un emendamento che permetterà di avere un rapporto - ha spiegato - tra bilancio civilistico e bilancio fiscale. Non si è riuscito per motivi tecnici a inserirlo nella legge di bilancio ma penso che nel Milleproroghe riusciremo a risolvere

data del 16 cade di sabato, mentre per il secondo semestre l'appuntamento viene indicato «entro il mese di febbraio 2018». «L'emendamento parlamentare è già stato depositato in questi giorni - ha precisato ancora il viceministro - quindi, per il 2017 l'obbligo diventa semestrale mentre per il 2018 può darsi anche che ritorni annuale».

Proprio partendo da questo punto, Casero, il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, e il neopresidente dei commercialisti, Massimo Miani, hanno gettato le basi per far ripartire il confronto sul tema delle semplificazioni. «I dati richiesti con la comunicazioni Iva non sono utili solo all'amministrazione - ha messo in risalto il direttore dell'Agenzia - ma le informazioni saranno riformate al contribuente e al professionista che li assiste: questo incrocio permette di capire ai diretti interessati se ci sono errori o disallineamenti. Useremo questi dati per sollecitazioni sono nei casi di evidenti disallineamenti. Un altro snodo fondamentale passerà dalla modifica degli studi di settore nei nuovi indici: un percorso appena iniziato, in cui abbiamo già eliminato il 25% dei dati. Spero di eliminarne il 50%». Per evidenziare come il rapporto tra Fisco e contribuenti stia cambiando, Orlandi ha anche fornito alcuni dati sugli interpellati: «Per quelli in materia di società non operative e di società in perdita sistemica, siamo passati da circa 9.700 a 2.600 quest'anno». Un trend prodotto dalla facoltatività di alcune istanze in seguito alle modifiche intervenute con l'attuazione della delega fiscale. Ma più in generale «lo strumento dell'interpello è utilizzato in modo più fisiologico».

Tornando, invece, agli studi di settore che dal prossimo anno d'imposta saranno sostituiti dagli indicatori di compliance, il viceministro Casero ha fatto presente che l'iter sta andando avanti con la Sose e «nel giro di un mese potrà essere presentata una road map con i tempi di questa riforma che riteniamo fondamentale per le politiche fiscali del Paese».

Da Massimo Miani è arrivata la richiesta di coinvolgere i commercialisti al processo di creazione delle norme: «Se partecipassimo prima visto che siamo gli operatori chiamati ad applicare le norme, sarebbe più semplice per tutti e risparmierebbero molti oneri successivi» (per ulteriori dettagli si rinvia all'intervista nella pagina successiva). Proposta su cui è arrivata un'apertura da parte di Casero: «siamo apertissimi al dialogo e vediamo di renderlo operativo». A stretto giro sarà avviato un nuovo tavolo di confronto.



**Confronto a tre.** Da sinistra il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani, il direttore dell'agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il vice-ministro dell'Economia, Luigi Casero

## Le relazioni e gli esperti

**1 | LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E LA SOPPRESSIONE DI EQUITÀ**  
Luigi Lovacchio

**2 | L'EFFETTO DELLA ROTTAMAZIONE SULLE LITI TRIBUTARIE E LE ALTRE NOVITÀ SUL CONTENZIOSO**  
Antonio Iorio

**3 | LE NOVITÀ SUI DEPOSITI IVA, L'IVA DI GRUPPO, LE NOTE DI VARIAZIONE E LE ALTRE NOVITÀ 2017**  
Benedetto Santacroce

**4 | LE COMUNICAZIONI DELLE FATTURE E DELLE LIQUIDAZIONI IVA**  
Raffaele Rizzardi

**5 | CU, 730, UNICO: IL CALENDARIO DEI VERSAMENTI**

**ELE NOVITÀ DEI MODELLI 2017**  
Gian Paolo Ranocchi  
**6 | LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE, IL RAVVEDIMENTO E LE INDAGINI FINANZIARIE**  
Dario Deotto

**7 | LA RIAPERTURA DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE**  
Marco Piazza

**8 | BILANCIO 2016: LE NUOVE NORME DEL CODICE CIVILE E L'ADEGUAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI**  
Franco Rascini Vitali

**9 | L'IMPATTO FISCALE DELLE NUOVE REGOLE PER I BILANCI**  
Luca Miele

**10 | AGEVOLAZIONI PER LE**

**IMPRESE: AMMORTAMENTI MAGGIORATI E INVESTIMENTI IN BENI INDUSTRIA 4.0**  
Roberto Lugano

**11 | LE ASSEGNAZIONI DEI BENI D'IMPRESA E LE TRASFORMAZIONI AGEVOLATE**  
Primo Ceppellini

**12 | LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ SEMPLICI COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE**  
Angelo Busani

**13 | IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI) E MODIFICHE ACE**  
Luca Gaiani

**14 | LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI E LA TASSAZIONE PER CASSA DELLE IMPRESE MINORI**  
Gian Paolo Tosoni

## La mappa delle sedi

ABRUZZO	7	MOLISE	1
BASILICATA	2	PIEMONTE	11
CALABRIA	7	PUGLIA	8
CAMPANIA	10	SARDEGNA	1
EMILIA ROMAGNA	7	SICILIA	12
FRIULI VENEZIA GIULIA	1	TOSCANA	8
LAZIO	14	TRENTINO ALTO ADIGE	1
LIGURIA	4	UMBRIA	7
LOMBARDIA	26	VENETO	6
MARCHE	3	<b>TOTALE</b>	<b>136</b>

## STUDI DI SETTORE

Entro un mese la road map per arrivare ai nuovi indici di affidabilità. Riparte il confronto sulle semplificazioni

questa necessità». Ed è stato di parola. Nel pomeriggio di ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, ha depositato l'atteso emendamento che prevede il rinvio di 15 giorni dei termini per la trasmissione delle dichiarazioni Ires e Irap proprio per agevolare le imprese alle prese con la riforma dei bilanci in vigore per l'esercizio 2016. Con il mini-rinvio la dichiarazione Ires e Irap, per effetto del calendario di quest'anno, slitta al 16 ottobre.

Sulla norma si è spesa molto anche l'agenzia delle Entrate, come riconosciuto dal direttore Rossella Orlandi, che l'ha definita «un intervento tecnico assolutamente necessario» in grado di aiutare «le imprese per la chiusura dei bilanci e per la presentazione delle dichiarazioni».

I bilanci non sono l'unico fronte caldo su cui si profila una modifica. L'altra questione molto sentita da professionisti e imprese è quella delle **nuove comunicazioni Iva**. Nulla cambierà sulla trimestralità di invio dei **dati delle liquidazioni** mentre - con molta probabilità - già nell'iter di conversione del Milleproroghe, ripescando un emendamento della maggioranza - si va verso due sole trasmissioni per il 2017 delle informazioni relative alle fatture emesse e ricevute. Il primo termine dovrebbe essere posticipato al 18 settembre, anche in questo caso per effetto del calendario 2017 in quanto la nuova

data del 16 cade di sabato, mentre per il secondo semestre l'appuntamento viene indicato «entro il mese di febbraio 2018». «L'emendamento parlamentare è già stato depositato in questi giorni - ha precisato ancora il viceministro - quindi, per il 2017 l'obbligo diventa semestrale mentre per il 2018 può darsi anche che ritorni annuale».

Proprio partendo da questo punto, Casero, il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, e il neopresidente dei commercialisti, Massimo Miani, hanno gettato le basi per far ripartire il confronto sul tema delle semplificazioni. «I dati richiesti con la comunicazioni Iva non sono utili solo all'amministrazione - ha messo in risalto il direttore dell'Agenzia - ma le informazioni saranno riformate al contribuente e al professionista che li assiste: questo incrocio permette di capire ai diretti interessati se ci sono errori o disallineamenti. Useremo questi dati per sollecitazioni sono nei casi di evidenti disallineamenti. Un altro snodo fondamentale passerà dalla modifica degli studi di settore nei nuovi indici: un percorso appena iniziato, in cui abbiamo già eliminato il 25% dei dati. Spero di eliminarne il 50%». Per evidenziare come il rapporto tra Fisco e contribuenti stia cambiando, Orlandi ha anche fornito alcuni dati sugli interpellati: «Per quelli in materia di società non operative e di società in perdita sistemica, siamo passati da circa 9.700 a 2.600 quest'anno». Un trend prodotto dalla facoltatività di alcune istanze in seguito alle modifiche intervenute con l'attuazione della delega fiscale. Ma più in generale «lo strumento dell'interpello è utilizzato in modo più fisiologico».

Tornando, invece, agli studi di settore che dal prossimo anno d'imposta saranno sostituiti dagli indicatori di compliance, il viceministro Casero ha fatto presente che l'iter sta andando avanti con la Sose e «nel giro di un mese potrà essere presentata una road map con i tempi di questa riforma che riteniamo fondamentale per le politiche fiscali del Paese».

Da Massimo Miani è arrivata la richiesta di coinvolgere i commercialisti al processo di creazione delle norme: «Se partecipassimo prima visto che siamo gli operatori chiamati ad applicare le norme, sarebbe più semplice per tutti e risparmierebbero molti oneri successivi» (per ulteriori dettagli si rinvia all'intervista nella pagina successiva). Proposta su cui è arrivata un'apertura da parte di Casero: «siamo apertissimi al dialogo e vediamo di renderlo operativo». A stretto giro sarà avviato un nuovo tavolo di confronto.

Forse è esagerato dire che siamo ai livelli del «fisco lunare» dei primi anni 90, come alcuni sostengono ma, insomma, poco ci manca, almeno nella narrazione delle difficoltà quotidiane negli studi. Con una distanza sempre più evidente tra ciò che il sistema vorrebbe essere (e la rappresentazione che il sistema tende a dare di sé) e il modo in cui esso viene percepito dagli operatori, come lo sciopero indetto dai commercialisti per la fine del

mesa tende sicuramente a confermare. Solo partendo da queste due visioni contrapposte della realtà si può cogliere davvero il valore del messaggio uscito ieri da Telefisco che, tra le altre cose, ha consentito un confronto a tutto campo tra il governo, con il vice ministro Luigi Casero, l'amministrazione finanziaria, con il direttore delle Entrate Rossella Orlandi, e i professionisti, con il presidente eletto dei dottori commercialisti

Massimo Miani.

La volontà comune di puntare con sempre maggiore convinzione sul metodo del dialogo non è un risultato scontato. Come non è scontato l'impegno del governo e dell'agenzia a nuova attenzione verso il mondo professionale.

Quel che serve ora è fare in modo che i buoni propositi emersi ieri e sottoscritti da tutti gli interlocutori si traducano rapidamente in iniziative concrete. Nella consapevolezza che il confronto e il dialogo sono i primi passi verso un sistema fiscale più equo e più semplice.

**L'emendamento sui prospettati.** Il raccordo tra valori contabili e tributari

# Più facile la gestione fiscale della valutazione dei crediti

**Luca Miele**

Il principio di **derivazione rafforzata** rileverà anche per chi adotta i **principi contabili nazionali**, con esclusione delle micro-imprese. Un **emendamento al Milleproroghe** estende ai soggetti non la norma in base alla quale le rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma rilevano fiscalmente. In altre parole, con una modifica all'articolo 83 Tur, trovano riconoscimento tributario qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali civilistiche e si evitano doppi binari tra valori contabili e fiscali. Ad esempio risulterà meno complessa la gestione fiscale della valutazione di crediti, debiti e titoli con il criterio del costo ammortizzato in quanto la «trasformazione» dei costi di transazione (commissioni, perizie, spese di istruttoria) in oneri finanziari assumerà rilievo secondo le regole dell'articolo 96 Tur e rappresenterà una componente finanziaria anche ai fini Irap generando un incremento del valore della produzione netta per le imprese debitorie.

Anche l'attualizzazione di crediti e debiti, in caso di rilevante scostamento tra tasso contrattuale e di mercato, può comportare la necessità di

scorporare dal ricavo o dal costo sottostante la componente finanziaria. Minori ricavi che generano interessi attivi e minori costi che generano interessi passivi; e a questi proventi e oneri finanziari si applicheranno le regole del Tur.

Così come dovrebbe assumere rilevanza fiscale la nuova rappresentazione contabile che caratterizza i finanziamenti concessi o ricevuti da società con-

## IL REGIME

Gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate continuano a essere soggetti alle regole previgenti

trollate a tassi zero o inferiori a quelli di mercato, al fine di rafforzare la partecipata, che dà luogo a un aumento della partecipazione, per la società creditrice, e a una variazione del patrimonio netto per la debitrice.

L'emendamento neutralizza anche gli effetti ai fini Irap a seguito della eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. In particolare, nel calcolo del valore della produzione non si terrà conto «dei componenti positivi e negativi

di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda». Pertanto, le plusvalenze e minusvalenze da cessioni, conferimenti, fusioni e scissioni non rilevano ai fini Irap (in continuità con il passato). Resta da chiarire se ciò riguarda anche altre componenti.

L'intervento regola anche la fase transitoria stabilendo che gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi di imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole dovranno essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente, con un peculiare regime transitorio per i derivati speculativi.

Inoltre, non sono considerate rilevanti, né ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto, le ipotesi di eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili. È il caso delle spese di ricerca applicata, non «riclassificate» come spese di sviluppo, e delle spese di pubblicità, non «riclassificate» fra i costi di impianto. Lo stralcio di queste spese nel 2016 non assume rilievo fiscale e quindi la deduzione procederà per i periodi di imposta dal 2016 in avanti senza soluzione di continuità rispetto alla rappresentazione contabile precedente.

**I ritocchi sull'Iva.** Comunicazione successiva entro il 28 febbraio 2018

# Per il primo semestre 2017 invio entro il 18 settembre

**Gian Paolo Tosoni**

Comunicazione semestrale delle **fatture** emesse e registrate e trasmissione trimestrale per le **liquidazioni periodiche Iva**. Queste le probabili **modifiche** che il legislatore farà nei prossimi giorni come anticipato ieri a Telefisco dal viceministro all'Economia, Luigi Casero. Si tratta quindi di rivedere, per il primo anno di applicazione, il termine stabilito dall'articolo 4 del Dl 193/2016 che prevede invece l'invio trimestrale sia dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, sia delle liquidazioni periodiche entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

I nuovi termini dovrebbero essere il 18 settembre (in quanto il 16 settembre cade di sabato e il termine slitta al lunedì successivo) per il primo semestre il 28 febbraio dell'anno successivo per le operazioni del secondo semestre. Rimarranno invece le scadenze attuali e cioè entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche con lo slittamento al 16 settembre per il secondo trimestre. Sarebbe auspicabile che, in ogni caso, per questo adempimento fosse mantenuto il termine del 25 luglio relativamente al primo trimestre 2017 per facilitare imprese

professionisti impegnati nell'adeguamento dei programmi informatici. Si ricorda che l'obbligo della trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche non sussiste per chi è esonerato dall'obbligo della dichiarazione Iva come i soggetti che svolgono esclusivamente operazioni esenti e che non abbiano annotato fatture in reverse charge. È auspicabile che la diversa

## L'ALTRO OBBLIGO

Trasmissione trimestrale per le liquidazioni periodiche. Molti vantaggi dall'opzione per l'invio automatico

cadenza delle trasmissioni dei dati delle fatture di vendita e acquisto, e anche dei corrispettivi, venga modificata anche relativamente all'invio di dati su opzione del contribuente.

Siccome la trasmissione dei dati delle operazioni in via telematica alle Entrate è regolata da due provvedimenti (Dl 193/2016 per quella obbligatoria e Dlgs 127/2015 per la procedura su opzione del contribuente), è necessario che le scadenze vengano unificate. In questo ultimo caso l'opzione deve

essere esercitata in via telematica entro il 31 marzo ed è vincolante per cinque anni compreso il 2017. Essa comporta anche l'invio telematico dei corrispettivi per gli esercenti la vendita al minuto, ma per chi non fa queste attività gli obblighi sono identici a quelli previsti obbligatoriamente. Come evidenziato nei giorni scorsi sul Sole 24 Ore anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle fatture e registrazioni sono analoghe. Tuttavia, qualora la trasmissione sia effettuata su opzione, scattano due agevolazioni e cioè l'accelerazione dei rimborsi Iva entro tre mesi anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/72. Inoltre il termine di decadenza dalla attività di accertamento si riduce di due anni. Questo bonus è però legato alla tracciabilità delle operazioni e in questo senso sarebbe auspicabile consentire l'uso del contante per le operazioni minute almeno entro una certa soglia. Ovvio che anche per le comunicazioni effettuate a seguito di opzione vengono meno gli altri adempimenti soppressi dal Dl 193 (spesometro, black list, intra acquisti), mentre l'obbligo della trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche permane anche chi invia i dati su opzione.

## L'ANALISI

# I due volti del fisco e il dialogo che serve

di **Salvatore Padula**

» Continua da pagina 1

Oppure quello su cui insistono i professionisti, sempre più irritati da un sistema che naviga a vista tra adempimenti vecchi e nuovi, obblighi sempre più ingombranti, norme incomprensibili e spesso anche inapplicabili?

La verità è che questo primo scorcio di 2017 offre più di uno spunto per tornare a riflettere

sulla «questione fiscale». E in fondo sorprende che nell'anno in cui arrivano misure di grande impatto (Iri, regime di cassa, un nuovo impianto ancora da scoprire per gli studi di settore, qualche nuova semplificazione e poi super /iper ammortamenti, aliquota Ires al 24%) esploda il malessere di operatori e professionisti. Un'insofferenza che sarebbe sbagliato legare esclusivamente alla vicenda delle comunicazioni delle fatture e delle liquidazioni Iva.

Forse è esagerato dire che siamo ai livelli del «fisco lunare» dei primi anni 90, come alcuni sostengono ma, insomma, poco ci manca, almeno nella narrazione delle difficoltà quotidiane negli studi. Con una distanza sempre più evidente tra ciò che il sistema vorrebbe essere (e la rappresentazione che il sistema tende a dare di sé) e il modo in cui esso viene percepito dagli operatori, come lo sciopero indetto dai commercialisti per la fine del

mesa tende sicuramente a confermare. Solo partendo da queste due visioni contrapposte della realtà si può cogliere davvero il valore del messaggio uscito ieri da Telefisco che, tra le altre cose, ha consentito un confronto a tutto campo tra il governo, con il vice ministro Luigi Casero, l'amministrazione finanziaria, con il direttore delle Entrate Rossella Orlandi, e i professionisti, con il presidente eletto dei dottori commercialisti

Massimo Miani.

La volontà comune di puntare con sempre maggiore convinzione sul metodo del dialogo non è un risultato scontato. Come non è scontato l'impegno del governo e dell'agenzia a nuova attenzione verso il mondo professionale.

Quel che serve ora è fare in modo che i buoni propositi emersi ieri e sottoscritti da tutti gli interlocutori si traducano rapidamente in iniziative concrete. Nella consapevolezza che il confronto e il dialogo sono i primi passi verso un sistema fiscale più equo e più semplice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Telefisco 2017

## LA CRONACA DALLE SEDI COLLEGATE



### Alla ricerca di chiarimenti

L'evento occasione di approfondimento e di incontro  
Tanti i giovani - In continuo aumento le donne

L'AMMINISTRATORE  
DELEGATO  
DEL GRUPPO 24 ORE  
FRANCO MOSCETTI



UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE CATEGORIE

### Attenzione rivolta ai professionisti

Sono orgoglioso di partecipare a un'edizione che vede una grande partecipazione sul territorio nazionale con oltre 130 sedi collegate, a cui si aggiungono i 350 punti dell'agenzia delle Entrate. Voi professionisti - commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai - rappresentate il

cuore del nostro target di riferimento. Noi speriamo che «Il Sole 24 Ore» possa anche essere il vostro punto di riferimento. Io sono nuovo in questa esperienza ma quello che mi riprometto è di rendere il «Sole» sempre più vicino a questo target di popolazione.

LE SALE

**136**

Le sedi collegate

Telefisco è stato seguito in 136 sedi in tutta Italia, incluse quelle attivate negli ultimi giorni da 29 ordini locali dei commercialisti. L'agenzia delle Entrate ha allestito 350 postazioni d'ascolto presso i propri uffici. La diretta web ha avuto picchi di 10mila utenti collegati contemporaneamente

# Rottamazione e Iva, i temi più gettonati

Il convegno trasmesso in oltre 130 sale in tutta Italia e in modalità streaming

Francesca Milano

Sarà stata l'incertezza sulle regole relative alla rottamazione delle cartelle o la necessità di avere chiarimenti sulla volontaria disclosure. O, forse, la curiosità di scoprire se l'agenzia delle Entrate e il ministero dell'Economia avessero finalmente trovato una soluzione al problema delle comunicazioni Iva. Fatto sta che le oltre cento sale allestite in tutta Italia per Telefisco erano esaurite. In alcuni casi, come a Firenze, decine di professionisti sono rimasti in piedi pur di assistere alla trasmissione del convegno che ha fatto luce sulla "giungla fiscale" quest'anno ancor più intricata del solito. Lo stesso è successo a Na-

A Cagliari un accenno di protesta c'è stato: un gruppo di professionisti ha diffuso un volantino per manifestare il dissenso nei confronti di «adempimenti sempre più gravosi, non remunerati e pesantemente sanzionati».

Il leitmotiv della ventiseiesima edizione di Telefisco è, dunque, stato il malcontento dei professionisti, ma anche l'esigenza della categoria di avere alcuni chiarimenti sulle novità fiscali, prima tra tutte la procedura di rottamazione delle cartelle.

A Palermo i partecipanti, in coda per la registrazione, hanno sottolineato anche l'esigenza di approfondire le novità in fatto di bilanci societari.

A Bologna, invece, i quesiti della platea non hanno riguardato solo i temi affrontati dalle relazioni "ufficiali" ma anche materie fuori dal programma come l'imu sulle aree edificabili.

La platea di Telefisco è mista: ai "veterani" si affiancano i giovani che partecipano al convegno per la prima volta. La presenza femminile nelle sale è in costante crescita anno dopo anno.



Nelle sedi si ritorna studenti. Una fase dei lavori nella sede principale di Milano

### I PARTECIPANTI

A Cagliari qualche protesta contro il Fisco. A Roma e Bari non è passata l'idea di manifestare dentro il centro congressi

poli, dove nella grande sala della Stazione marittima già alle 9 di mattina non c'erano più posti a sedere.

L'affluenza superiore alle previsioni non ha spaventato il personale del centro congressi Banca Marche di Jesi (Ancona), dove in pochi minuti è stata predisposta una sala supplementare per accogliere un centinaio di persone che non hanno trovato posti a sedere.

Nell'anno del primo sciopero dei commercialisti, però, l'opportunità di assistere a un evento formativo utile ha prevalso sulla protesta: a Roma non è passata l'idea di boicottare Telefisco come "ritorsione" nei confronti dell'agenzia delle Entrate e contro la burocrazia sempre più prodiga di adempimenti oscuri. Anche a Bari il malcontento non ha avuto seguito: tra i vari capannelli formati prima dell'avvio dei lavori per discutere dell'eccesso di adempimenti qualcuno ha proposto di alzarsi e lasciare la sala nel momento in cui avesse preso la parola il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, ma la cosa non ha avuto seguito.

Nonostante la pioggia, anche la sede di Milano era piena: molti professionisti sono arrivati da Mantova, da Sondrio e da altri piccoli centri. Almeno uno su quattro arriva da fuori anche se il grosso lavora in città. Telefisco è - per molti professionisti - anche una occasione di confronto diretto con i colleghi: lo dimostrano le chiacchiere e i saluti fuori dalle sale allestite per il convegno. Se, da una parte, partecipare di persona all'evento formativo ha anche una componente "sociale", dall'altra quest'anno si è decretato il successo della formula streaming che ha permesso a migliaia di professionisti di seguire Telefisco dal proprio computer. Gli utenti che hanno acquistato il pacchetto streaming (che permette di vedere il video del convegno fino al 28 febbraio 2018 e di ottenere i crediti formativi) sono cresciuti del 32% rispetto allo scorso anno.

Hanno collaborato: Nino Amadore, Maurizio Caprino, Antonello Cherchi, Giorgio Costa, Raoul De Forcade, Saverio Fossati, Filomena Greco, Patrizia Maciocchi, Katy Mandurino, Silvia Pieraccini, Ilaria Vesentini, Vera Viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le voci della platea



**Manuele Bastianini**  
Firenze

«Ormai è una giungla fiscale, gli adempimenti sono allucinanti. A partire dal 730 precompilato con la comunicazione delle spese da parte degli amministratori di condominio: va fatta entro il 28 febbraio e le software house non sono pronte»



**Nicola De Giorgi**  
Milano

«Oggi si aspettano indicazioni pratiche per le mille situazioni concrete che dobbiamo affrontare ma sappiamo già che l'Agenzia non sarà molto esaustiva. Per questo il ruolo del Sole 24 Ore è importante, perché fornisce una guida»



**Ivano Panizza**  
Vicenza

«Mi preoccupa il nuovo spesometro, cioè l'introduzione delle comunicazioni trimestrali: si tratta di una decina circa di nuovi adempimenti in più, che comportano un carico di lavoro che inevitabilmente non potrà non ricadere anche sul cliente»




**Laura Stupino**  
Torino

«Il tema della semplificazione è centrale per noi professionisti. Ogni anno ci ritroviamo con scadenze e obblighi nuovi, introdotti da norme recenti, con un aggravio di lavoro per gli studi difficili da gestire»



**Fabrizia Saita**  
Genova

«Lo Stato addossa ai privati una pesante quantità di lavoro aggiuntivo. Un lavoro che dovrebbe essere fatto dallo Stato viene svolto sfruttando i privati e caricandoli di costi. Inoltre vi è un sistema sanzionatorio incomprensibile»



**Ecaterina Gorbatiuc**  
Roma

«Ho ventisei anni e vengo dalla città di Chisinau in Moldavia dove sono nata. Mi sono trasferita in Italia per studiare e oggi faccio il tirocinio come commercialista in uno studio. Sono affascinata da Roma e dalle fatture elettroniche»



**Giuseppe Bertacchini**  
Bologna

«Ho una società di elaborazione dati e di amministrazioni condominiali e nessun evento come Telefisco mi offre una panoramica tanto completa su tutte le novità fiscali. L'interazione con gli esperti è un plus innegabile»



**Annamaria Tataranni**  
Bari

«Quattro anni fa venni con uno dei miei due gemelli, allora neonati. Oggi li ho portati entrambi: alle 15,30 un salto veloce per prenderli dall'asilo e ricominciare. Fortuna che in sala hanno sonnecchiato. Così sono riuscita a seguire tutto Telefisco»



**Mirko Coghene**  
Cagliari

«Avanti e indietro da Porto Torres in giornata, ma Telefisco è un momento importante di confronto anche con i colleghi. Tanto più in un momento come questo di novità di difficile applicazione e oneroso per noi consulenti»



**Domenico Donato**  
Genova

«Telefisco è un appuntamento imperdibile: nel mare magnum della fiscalità e della burocrazia che a questa è connessa, l'incontro fornisce indicazioni valide. Anche se, chi dà spiegazioni, spesso è costretto a esprimersi al condizionale»



**Stefano Amilcare Casotto**  
Vicenza

«Ritengo positiva sia l'introduzione dei nuovi regimi opzionali, che ampliano le possibilità di scelta, sia la rottamazione delle cartelle entro il 31 marzo, provvedimento che permette al cliente di regolarizzarsi con il fisco in tempi brevi»



**Angelo Antonio Lovecchio**  
Bari

«Il fotovoltaico è diventato un settore interessante per un commercialista. Sono qui per capire se ci sono differenze fiscali e amministrative tra gli impianti a terra e quelli su serra e se cambia qualcosa se sono di proprietà di aziende agricole»



**Daniela Salinelli**  
Firenze

«Ogni anno sento le stesse proteste della categoria e le stesse promesse dell'agenzia delle Entrate. Dicono che l'evasione sia aumentata? La verità è che se un piccolo imprenditore dovesse rispettare tutte le regole, non potrebbe vivere»



**Piera Antenucci**  
Torino

«Ho trovato molto utile l'approfondimento relativo alla comunicazione dei dati delle fatture (vecchio spesometro) che da quest'anno prevede un invio trimestrale. Importante il focus sulle 20 rettifiche degli Oic»



**Marco Sarti**  
Bologna

«Sono qui per chiarire alcuni dubbi fiscali e urbanistici in cui mi imbatto per lavoro. Il fisco italiano è una babele, sono reduce da due anni di progettazione a Dubai e al ritorno mi è ancora più evidente la mostruosità che il nostro Paese ha creato»



**Maurizio Gagliotto**  
Napoli

«Seguo Telefisco dal 2007. Un gran numero di partite Iva continua a chiudere bottega, resistono solo alcune aziende medio piccole, ma tirano a campare. Si muore di eccessiva tassazione inadeguata a una crisi che dura da troppi anni»

### INTERVISTA

Massimo Miani

## «Dobbiamo cambiare, non possiamo fermare il futuro»

di Maria Carla De Cesari

Massimo Miani, classe 1961, ex presidente dell'Ordine di Venezia, consigliere nazionale uscente, tra meno di due settimane si insedierà alla guida del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

### Che categoria troverà?

Una categoria in difficoltà perché negli ultimi anni non si è compreso che appiattirsi sugli adempimenti avrebbe portato a un depauperamento. È urgente ridefinire il nostro profilo e accompagnare la professione in un processo di cambiamento.

I commercialisti hanno anticipato la riforma, per esempio con l'abolizione delle tariffe. Siete sempre stati dentro il mercato, senza riserve. Forse l'ingenuità è stata quella di affidare il cambiamento solo al mercato?

È stato così. È arrivata la crisi e abbiamo sbagliato a non averla come un momento di cambiamento. Ora, con un po' di ritardo, dobbiamo affrontare il mutamento.

### Come?

Le specializzazioni sono tra i pilastri principali. Occorre arrivare al loro riconoscimento. In assenza di questo progetto molti specialisti sono confluiti all'esterno della professione in albi autonomi: i revisori, i revisori degli enti locali, i curatori. Gli elenchi, quando va bene, sono tenuti da un ministero. Dobbiamo fermare questo processo che sta spogliando la professione e sta creando complicazioni, per esempio per quanto riguarda la formazione.

Il cardine delle specializzazioni saranno le scuole di Alta formazione?

Sì. Le scuole di Alta formazione, che sono state istituite in tutta Italia, saranno uno strumento essenziale.

### Che altro?

La professione è ancora organizzata in modo troppo individuale. Occorre puntare sulle aggregazioni.

Di aggregazioni si parla da anni. Si sono invocate le società tra professionisti, ma la disciplina non ha funzionato. Perché?

Perché è nata zoppa, bisognosa di troppi chiarimenti. In ogni caso, al di là dello strumento giuridico, occorre cambiare la mentalità. Lo studio individuale può funzionare nei casi di iperspecializzazione, ma in generale per fare professione è necessario mettere insieme più specialisti. Come Consiglio nazionale, tra l'altro, vorremmo sfruttare le potenzialità di fare rete, mettendo a disposizione sistemi e servizi da offrire anche ai clienti.

### Un altro fattore importante è la digitalizzazione. L'e-fattura con la possibilità, da parte dell'agenzia delle Entrate, di fare controlli preventivi può aprire scenari di compliance anche per le piccole e medie imprese. Concorda?

La fatturazione elettronica può comportare agevolazioni rilevanti; la lavorazione anticipata dei dati fiscali può avere sviluppi che oggi facciamo fatica a immaginare appieno. Qualcuno dice che con la fatturazione digitale perderemo lavoro. Dipende. Credo che non possiamo fermare il futuro.



Cndcec. Il presidente eletto Miani

«Le specializzazioni sono essenziali. Va riconosciuto il nostro ruolo»

ro. Se viene riconosciuto il nostro ruolo, perderemo adempimenti ma potremo avere compiti da certificatori. Anche rispetto al sistema bancario ci sono grandi spazi per certificare processi. Tornando alla fatturazione elettronica, se si tratta di un'opzione siamo noi commercialisti che abbiamo le chiavi del mercato, perché siamo noi che parliamo con i clienti.

Dunque, cosa dovrebbero fare il legislatore e l'amministrazione?

Come ho detto chiediamo il riconoscimento del nostro ruolo, anche con il coinvolgimento preventivo quando si fanno le norme. Semplicemente perché abbiamo le competenze.

Quali saranno i rapporti con i sindacati di categoria, che hanno proclamato lo sciopero, interpretando lo scontento dei professionisti?

Ho già anticipato loro che occorre definire bene i ruoli e rispettare le attribuzioni: il Consiglio nazionale ha la rappresentanza istituzionale e politica, le associazioni curano la tutela sindacale degli iscritti. Sette sigle riconosciute, più altre due o tre aggregazioni sono troppe: occorre andare verso una unificazione.

### Il rapporto con le Casse?

Fondamentale. Se non creiamo opportunità per la professione, anche attraverso le Casse, ci saranno difficoltà enormi per la previdenza. Se si dimezzano i numeri dei nuovi iscritti, i bilanci previdenziali saranno a rischio.

Il rapporto con il Cup, il Comitato unitario degli Ordini?

Intendo partecipare al Cup, chiedendo in maniera chiara che ci sia il riconoscimento dei ruoli specifici. Il Cup deve parlare di questioni trasversali alle professioni ma i temi specifici, anche per autorevolezza, vanno lasciati ai singoli Ordini.

C'è ancora la possibilità di evitare lo sciopero dal 26 febbraio?

Se ci si siede intorno a un tavolo e si ottiene un impegno formale al riconoscimento del nostro ruolo, lo sciopero si può revocare. E si può proclamare di nuovo nel caso di promesse non mantenute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole  
**24 ORE.com**



**LA PIATTAFORMA DIGITALE**  
«Smart Fisco 24», la banca dati personalizzabile

«Smart Fisco 24» è la nuova piattaforma digitale del Sole 24 Ore ed è l'unica banca dati in materia fiscale con contenuti operativi e totalmente personalizzabili in base alle proprie esigenze professionali. Si tratta di un motore di ricerca estremamente potente, con l'esclusività e la competenza degli esperti e dei contenuti editoriali del Gruppo 24 Ore: Il Sole 24 Ore, Il Quotidiano del Fisco, le riviste fiscali del Gruppo, Circolari 24, L'esperto Risponde, Norme e Tributi, normativa, prassi, giurisprudenza, tools e strumenti operativi. Tutti questi contenuti sono strutturati in una piattaforma che supporta le ricerche, con la possibilità di tenerle in memoria e di salvarle.

denza, tools e strumenti operativi. Tutti questi contenuti sono strutturati in una piattaforma che supporta le ricerche, con la possibilità di tenerle in memoria e di salvarle.


«Smart Fisco 24» è configurabile in modo facile e completamente personalizzato, per garantire un accesso completo, selezionando i contenuti più utili. «SmartFisco24» consente una facile e immediata applicabilità operativa delle selezioni effettuate nella quotidianità professionale e può essere completamente adattata alle proprie esigenze: già a partire dalla homepage è possibile scegliere con facilità tra i template disponibili quelli che rispondono maggiormente alle richieste più ricorrenti e nelle impostazioni è possibile evidenziare i temi di maggiore interesse e far sì che le informazioni siano focalizzate. Tutte le informazioni su «Smart Fisco 24» sono disponibili all'indirizzo: [www.smartfisco24.com](http://www.smartfisco24.com)



# Telefisco 2017

LE IMPRESE/1

IL DIRETTORE  
DEL SOLE 24 ORE  
ROBERTO  
NAPOLETANO



## Le indicazioni

Le prime risposte sul regime di cassa individuano le opportunità e le modalità di applicazione delle nuove regole

DAL SOLE 24 ORE A SMARTFISCO24

## Si rafforza il circuito integrato carta-web

Vogliamo esservi sempre più vicini. La nostra scommessa è quella di un Sole 24 Ore che non sia solo uno strumento di lavoro utile, ma indispensabile. Abbiamo deciso che Norme e Tributi diventasse un dorso ogni mattina. Poi siamo andati avanti con il Quotidiano del Fisco e con Norme & Tributi Mese,

potenziando il circuito integrato d'informazione carta-web. Ora facciamo un ulteriore passo sviluppando una nuova banca dati fiscale, SmartFisco24, che consentirà l'accesso a tutti i contenuti che servono per la vostra attività e sarà uno strumento completamente personalizzabile in base alle vostre reali esigenze

IL MINI SITO DEDICATO

100.000

Gli utenti unici

Il sito abbinato a Telefisco ha raggiunto quota 100mila utenti unici, con 950mila pagine viste. Dal ministro www.ilssole24ore.com/telefisco, previa registrazione, è possibile scaricare la dispensa con le relazioni di Telefisco. Fino alle 18 di oggi, sarà possibile inviare i propri quesiti agli esperti del Sole 24 Ore

# Leasing, resta la competenza

Il criterio della «registrazione» lascia spazio al rinvio della deducibilità delle spese

Gian Paolo Tosoni

I canoni di leasing, compreso il maxi canone e le spese per prestazioni di lavoro si deducono secondo il criterio di competenza anche per le imprese minori che dal 2017 devono applicare obbligatoriamente il regime di cassa. Lo ha confermato ieri l'agenzia delle Entrate nelle risposte fornite durante la manifestazione **Telefisco 2017**.

Viene quindi confermato un regime nella sostanza misto (improntato alla cassa) in quanto solo le operazioni caratteristiche della attività seguono il criterio di cassa, ma molti costi saranno ancora deducibili per competenza; si tratta degli ammortamenti, accantonamento del trattamento di fine rapporto del lavoro dipendente, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze, autoconsumo. La competenza può riguardare anche gli oneri di utilità sociale (articolo 100 del Tuir) per quelli deducibili per competenza. Manca la risposta dell'agenzia delle Entrate relativamente alle spese

di manutenzione le quali tuttavia essendo regolate dall'articolo 102 del Tuir, dovrebbero seguire il criterio di competenza con lo schema del rinvio ai cinque esercizi successivi per quelle eccedenti il 5% del costo complessivo del costo dei beni materiali ammortizzabili.

Le rimanenze finali al 31 dicembre 2016 sono deducibili soltanto nel 2017 e comprendono anche i lavori in corso di durata ultrannuale nonché le rimanenze di titoli. L'eventuale eccedenza in confronto al reddito di impresa del periodo di imposta 2017 non sarà deducibile in futuro. Quindi le imprese con uno stock di giacenze rilevanti non hanno altro rimedio che l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

I corrispettivi percepiti e pagati nel 2017 relativamente a operazioni imputate per competenza al periodo di imposta 2016 saranno irrilevanti. L'Agenzia ha confermato il principio nel caso di un servizio ultimato nel 2016 e quindi che ha concorso a formare il

reddito in tale periodo di imposta; qualora la fattura venga emessa e incassata nel 2017, sarà ovviamente irrilevante ai fini del reddito. In effetti la norma è carente per l'ipotesi contraria e cioè di un costo che si è manifestato per cassa nel 2016 ma che non è deducibile interamente nel predetto periodo di imposta; si cita ad esempio un canone di affitto anticipato e pagato a novembre 2016 e di competenza per dieci dodicesimi nel 2017. Nel 2016 la deduzione è consentita per due dodicesimi e i decimi dovrebbero essere dedotti nel 2017 ancorché in tale periodo di imposta non risulti alcuna fattura registrata e pagata.

La struttura contabile è il fulcro nell'ambito del regime per cassa riservato alle imprese minori. L'obbligo dell'annotazione degli incassi e pagamenti con le generalità del soggetto e il riferimento al documento contabile, rappresenta il metodo generale. Le imprese minori hanno tuttavia la facoltà di adottare anche ai fini della determinazione

## I punti chiave

### 01 | IL CRITERIO

Anche le imprese minori, che dal 2017 hanno l'obbligo di applicare il regime per cassa, devono dedurre i canoni di leasing, compreso il maxi canone, e le spese per prestazioni di lavoro, secondo il criterio per competenza

### 02 | REGIME MISTO

Le Entrate confermano un regime misto perché solo le operazioni caratteristiche della attività seguono il criterio di cassa, mentre molti costi saranno ancora deducibili per competenza. Ad esempio ammortamenti, accantonamento del trattamento di fine rapporto del lavoro dipendente, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze, autoconsumo. La competenza può riguardare anche gli oneri di utilità sociale

del reddito la contabilità Iva integrandola con le operazioni irrilevanti ai fini di tale imposta. In questo caso devono soltanto essere annotati i mancati pagamenti e i mancati incassi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questi casi nei periodi di imposta successivi dovranno essere registrati separatamente gli effettivi incassi e pagamenti entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui sono avvenuti.

Una ulteriore modalità contabile è rappresentata dal metodo delle registrazioni effettuate ai fini Iva. Tale modalità deve essere adottata mediante opzione vincolante per un triennio. In questo caso l'incasso e pagamento si presume avvenuto nell'anno della registrazione. L'agenzia delle Entrate ha confermato che una fattura di acquisto, che può essere registrata entro il secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione, è deducibile dal reddito nel periodo di imposta della registrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Iri.** Chiarito dalle Entrate il nuovo sistema di tassazione delle imprese Irpef

# Nel plafond di deducibilità entrano subito i prelievi

Luca Gaiani

Deduzione ampia, dall'imponibile Iri, per i prelievi a carico dell'utile d'esercizio. Nel corso di **Telefisco 2017**, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel nuovo sistema di tassazione proporzionale delle imprese Irpef, per calcolare il plafond di deducibilità delle distribuzioni di utili, il reddito dell'anno va assunto nel suo importo lordo. La risposta risolve favorevolmente i dubbi sulla possibilità di dedurre gli importi prelevati a carico dell'utile già nell'anno di avvio del regime. Chiarite anche le modalità di calcolo del plafond di deducibilità in caso di perdite fiscali già utilizzate a riduzione dell'imponibile.

## Calcoli complessi

Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, che disciplina l'Iri, presenta ancora lacune.

I maggiori interrogativi nascono dal regime dei prelievi, cioè delle somme distribuite a carico dell'utile e delle riserve di utili, che costituiscono, ad un tempo, importi deducibili per la società e redditi integralmente imponibili per i percettori. La norma stabilisce che i prelievi rilevano nei limiti di un plafond costituito dalla sommatoria degli imponibili assoggettati al 24% dedotte le perdite ancora riportabili a nuovo. Ieri, nel corso di **Telefisco**, è stato chiesto alle Entrate se, al fine di evitare un calcolo circolare (i prelievi deducibili dipendono dall'imponibile Iri, che a sua volta dipende da quanti prelievi si possono dedurre), nella quantificazione del plafond il reddito dell'esercizio deve essere quantificato al lordo dei prelievi deducibili.

Per illustrare il quesito è stato esposto un esempio. Reddito di impresa (lordo) 100, prelievi in conto utili 70, imponibile Iri 30 (cioè 100-70). Se il plafond fosse costituito dall'imponibile (netto), l'importo deducibile sarebbe limitato a 30 (e non a 70) e si dovrebbe ricostruire matematicamente quel numero che consente di pareggiare importi dedotti e reddito soggetto al 24%.

Le Entrate hanno poi confermato che le perdite vanno sottratte nel calcolo del plafond solo quando sono ancora riportabili. Dopo il loro utilizzo in compensazione, il plafond si determina sommando gli imponibili dichiarati (che sono già al netto delle perdite).

**Deduzione in corso d'anno**  
L'Agenzia ha confermato la correttezza della deduzione di 70, ritenendo che per il calcolo degli importi deducibili si parte dal

reddito di impresa dell'esercizio (lordo): fino all'importo del reddito, cioè, tutti i prelievi possono essere dedotti.

La risposta risolve anche gli interrogativi sulla possibilità di dedurre prelievi in conto utili che, secondo prassi delle imprese Irpef, vengono effettuati in corso d'anno, prima della chiusura del bilancio. Al termine del 2017 queste imprese potranno dedurre, nei limiti del reddito d'impresa conseguito, i prelievi effettuati dai soci in tale anno anche se ancora l'imponibile Iri non si è formato. In pratica, il plafond di deducibilità sarà pari al reddito di impresa dell'anno (da assumere con segno negativo in caso di perdita) più gli imponibili Iri (tassati al 24%) degli anni precedenti meno le perdite riportabili a nuovo.

Le Entrate hanno poi confermato che le perdite vanno sottratte nel calcolo del plafond solo quando sono ancora riportabili. Dopo il loro utilizzo in compensazione, il plafond si determina sommando gli imponibili dichiarati (che sono già al netto delle perdite).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Reddito di impresa.** Solo il valore di mercato rende deducibile la minusvalenza

# Assegnazioni, il nodo delle riserve

Primo Ceppellini

Da **Telefisco** due chiarimenti che interessano le operazioni di **assegnazione agevolata**. Dopo una prima valutazione possiamo dire che il primo ha il pregio di essere chiaro, anche se manca la risposta al caso analogo nell'ambito della cessione agevolata, mentre il secondo è stato una riproposizione di un passaggio della circolare 37/E del 2016 e quindi purtroppo non aggiunge niente a un tema delicato per gli operatori.

## Bene merce

Il caso proposto all'attenzione dell'Agenzia riguarda una situazione di assegnazione agevolata di **bene merce** con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120. Si chiede se in sede di assegnazione, la scelta di adottare il valore catastale di 80, potrebbe determinare una componente negativa deducibile di 20. La risposta dell'Agenzia è stante negativa, pertanto tale differenza non è deducibile. Si tratta di un'indicazione coerente con

la circolare 37/E del 2016, in base alla quale il differenziale negativo di reddito assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa sempre che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale in base all'articolo 9 del Tuir. Quindi le componenti deducibili, nel caso di assegnazione agevolata, risultano solo nel caso in cui il valore normale di mercato è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto del bene. In sostanza non è possibile "crearsi" una minusvalenza deducibile usando un valore fiscale agevolato consentito dalla legge. Purtroppo l'Agenzia non ha risposto al caso analogo nell'ipotesi di cessione agevolata di un bene con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120. Qualora in sede di cessione si sceglia di adottare il valore catastale di 80 quale corrispettivo, la minusvalenza fiscale di 20 sarà deducibile? Questa risposta continua a mancare e sarebbe un importante chiarimento da fornire.

## Valore di assegnazione

La seconda risposta riguarda il caso di un bene iscritto in contabilità a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200. Si chiedeva di confermare la possibilità di effettuare l'assegnazione agevolata del bene anche quando le **riserve** presenti nell'ultimo bilancio siano solo pari a 100. In sostanza si chiedeva di chiarire che non devono esserci riserve pari al valore normale del bene (200 nell'esempio) qualora si decida di utilizzare il valore di libro, ai fini contabili, in sede di assegnazione. L'Agenzia si è limitata a ribadire quanto già detto nella circolare 37/E, e cioè che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, ricordando, inoltre, che il comportamento contabile adottato dall'impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento.

Pertanto il dubbio rimane. È evidente che l'Agenzia non può ri-

spondere su quale sia il corretto principio contabile di riferimento ma dovrebbe chiarire che non entrerà in valutazioni civilistiche di correttezza dell'assegnazione quando vi sono tutti gli elementi che consentono di calcolare il corretto carico fiscale. Quest'ultimo ha come riferimento il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato in capo alla società, le riserve pari a tale costo di carico (che misurano l'eventuale dividendo in capo al socio) e il valore di assegnazione del bene. Quindi le uniche riserve rilevanti ai fini fiscali sono 100 nell'esempio proposto all'Agenzia. Quindi se le riserve eccedenti il valore di carico del bene non hanno rilevanza fiscale sembrerebbe plausibile effettuare l'assegnazione agevolata di un bene iscritto in contabilità a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200, quando le riserve presenti nell'ultimo bilancio sono pari a 100. Sul punto rimaniamo ancora in attesa di un intervento chiarificatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Lavoro dipendente.** Per il «timbro» del 730 correzioni anche oltre il 10 novembre - Norma retroattiva

# Rettifiche al visto, termini più lunghi

Gian Paolo Ranocchi

Applicazione retroattiva delle nuove e più favorevoli regole varate con il DL 193/2016 in tema di **correzioni dei visti infedeli** apposti sui **modelli 730**. Confermato, anche quest'anno, che non vi è nessun obbligo di invio entro il **7 marzo** delle **certificazioni uniche** relative a redditi di lavoro autonomo e di impresa. Sono questi alcuni dei chiarimenti ufficializzati ieri dalle Entrate nel corso di **Telefisco 2017**. I modelli 730 inviati da Caf e professionisti abilitati devono essere corretti dal visto di conformità a garanzia della positiva effettuazione dei controlli che sarebbero ordinariamente a carico delle Entrate in base agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73. In base all'articolo 39, comma 1 del DLgs 241/1997, se il visto in sede di controllo si rivela infedele, l'intermediario risponde personalmente non solo

della sanzione amministrativa ma anche dell'imposta e degli interessi che sarebbero invece ordinariamente dovute dal contribuente.

L'articolo 7-quater, comma 48 del DL 193/2016, modificando l'articolo 39, comma 1, lettera a) del DLgs 241/1997, ha ampliato sul piano temporale la possibilità per gli intermediari di intervenire per correggere gli errori commessi nell'apposizione del visto. È stato infatti sancito che l'infedeltà del visto, se non già formalmente contestata dalle Entrate, può essere oggetto della presentazione di una dichiarazione o di una comunicazione rettificativa da parte dell'intermediario, anche dopo il 10 novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione errata, termine molto rigido che era originariamente previsto dalla legge. Nel caso di correzione spontanea del visto prima della contestazio-

ne dell'irregolarità, l'intermediario risponde solo della sanzione, riducibile, peraltro, nelle misure previste dall'articolo 13 del DLgs 472/1997 in tema di ravvedimento operoso. Imposte e interessi saranno direttamente a carico del contribuente.

Nel contesto così tracciato si poneva però il dubbio se la modifica avesse valenza retroattiva, consentendo così di correggere anche gli eventuali errori commessi nei 730 corretti dal visto di conformità presentati dagli intermediari prima dell'entrata in vigore del DL 193/2016. La risposta positiva è arrivata nel corso di **Telefisco**. L'Agenzia, infatti, ha precisato che «trattandosi di modifica di una norma procedurale... per sua natura, trova applicazione anche con riferimento alle attività rettificative per le quali risulta già spirato il termine del 10 novembre del-

l'anno in cui la violazione è stata commessa». Resta invece fissato al 10 novembre il termine per la trasmissione delle dichiarazioni integrate che il contribuente intende presentare per correggere eventuali errori a proprio favore e che quindi che non incidono sulla determinazione dell'imposta o che determinano a favore dello stesso un rimborso o un minor debito, se si vuole consentire al sostituto d'imposta di effettuare il conguaglio entro la fine dell'anno. Scavalato tale termine il credito seguirà l'ordinaria strada del rimborso a cura delle Entrate.

Infine, l'invio delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per il modello 730 precompilato, potrà avvenire anche dopo la scadenza del 7 marzo purché entro il termine di presentazione del modello 770 (31 luglio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 **Fatture in Cloud.it**

**Caro commercialista,**  
Stanco di fare il passacarte?

Con Fatture in Cloud, il lavoro sporco lo facciamo noi: tutte le fatture e documenti sempre in ordine pronti da importare nel tuo gestionale di studio.



Con Fatture in Cloud i tuoi clienti gestiscono facilmente le fatture e tengono sotto controllo costi e ricavi. Tu hai facile accesso a tutti i documenti in tempo reale e un canale unico di comunicazione.

Per te commercialista l'accesso è gratis per sempre, vai su:


**fattureincloud.it/commercialisti**

 TeamSystem®



# Telefisco 2017

LE IMPRESE/2



## La procedura

Per ogni bene di valore superiore a 500mila euro sarà necessario redigere una perizia giurata

# Interconnessione a doppio indice

## Necessari identificazione univoca del bene e scambi di dati con i sistemi aziendali

**Roberto Lugano**

L'agenzia delle Entrate ha fornito molte risposte sul tema della maggiorazione degli ammortamenti (si vedano anche i primi commenti sul Sole 24 ore di ieri).

Una delle questioni operative su cui si sono focalizzati i dubbi degli operatori riguarda il requisito dell'interconnessione del bene oggetto di investimento con il sistema aziendale. Su questo aspetto interviene una delle risposte dell'agenzia, che detta i primi criteri per circoscrivere la definizione di bene interconnesso. Le condizioni giudicate necessarie e sufficienti riguardano due aspetti: l'identificazione univoca del bene mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento riconosciuti

(ad esempio l'indirizzo IP); l'esistenza di scambi di informazioni con sistemi interni o esterni per mezzo di collegamenti documentati che seguono protocolli ufficialmente riconosciuti. Rimandiamo al contenuto letterale della risposta per l'individuazione, a carattere esemplificativo, di alcune specifiche tecniche.

A questo proposito va ricordato anche che la definizione di interconnessione e delle informazioni che deve contenere la dichiarazione dei periti che certificano questo requisito dovrebbero essere oggetto di un protocollo d'intesa tra Confindustria e il ministero dello Sviluppo economico (si vede in tal senso la nota di Confindustria del 22 dicembre 2016).

Il tema dell'interconnessione del bene è particolarmente delicato, dato che, come si evince anche dalla relazione governativa al disegno di legge, solo quando il bene diventa effettivamente connesso al sistema aziendale scatta la maggiorazione del 150% ai fini della deduzione degli ammortamenti. Negli esercizi in cui non è ancora avvenuta la connessione, saremo sempre in presenza di un bene agevolato, ma per il quale la percentuale di aumento sarà quella standard del 40 per cento.

Un altro tema che viene sviluppato riguarda la perizia giurata che deve essere redatta da esperti iscritti agli albi nel caso di investimenti in bene con valore superiore a 500.000 euro. Su questo aspetto, la risposta

delle Entrate è piuttosto chiara: la perizia deve essere redatta per ogni singolo bene. A fini pratici, questo significa che il superamento della soglia deve essere valutato per ogni singolo investimento. All'interno dello stesso programma di investimenti potranno, quindi, convivere beni di costo unitario inferiore, per i quali la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della società, e beni che superano la soglia, per i quali si dovrà ricorrere al perito. Invece, nel caso in cui vi siano più beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, seguendo le richieste delle Entrate occorrerà una perizia per ciascuno di essi. Si tratta di una moltiplicazione di adempimenti che in realtà poteva essere evitata, dato che nel-



### Interconnessione

● L'interconnessione di un bene al sistema aziendale apre la strada alla maggiorazione del 150% dell'ammortamento. Perché ci sia interconnessione occorrono: l'identificazione univoca del bene mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento riconosciuti (per esempio l'indirizzo IP) e l'esistenza di scambi di informazioni con sistemi per mezzo di collegamenti documentati che seguono protocolli ufficialmente riconosciuti

la maggior parte dei casi le imprese ricorreranno allo stesso perito per la dichiarazione relativa a tutti i beni.

Infine, incrociando i contenuti delle due risposte che abbiamo richiamato, occorre sottolineare come sia delicato il caso in cui esistano beni industria 4.0 di costo inferiore al mezzo milione di euro. In questa situazione, infatti, il requisito dell'interconnessione deve essere certificato dal legale rappresentante della società, e quindi da un soggetto che avrà comunque bisogno di un supporto tecnico esterno per esprimersi compiutamente su aspetti che, nella maggior parte dei casi, esulano dalle sue competenze specifiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Imprese in crisi.** Necessario attendere l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore

## Concordato, recupero Iva a ostacoli

**Benedetto Santacroce**

La nota di credito emessa per recuperare l'Iva già versata nei confronti di un cliente sottoposto a una procedura concorsuale obbliga gli organi della procedura a registrare la corrispondente variazione in aumento. Inoltre nel caso di concordato preventivo, il recupero dell'Iva è collegato, non solo al decreto di omologazione della procedura, ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato. Queste sono due pre-

cisazioni fornite dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017. Insomma, sulla scia dell'intervento normativo che ha riportato indietro le lancette sull'articolo 26 del Dpr 633/1972, cancellando con un colpo solo la modifica operata dalla legge di Stabilità 2016 - la quale non ha visto mai la luce - anche la prassi ha fatto un passo indietro, in termini che potremmo definire peggiorativi, sia per il debitore che per il creditore. Quanto al debitore, questi sarà tenuto a rispondere dell'Iva non

corrisposta, qualora, al termine della procedura concorsuale, sia ritornato in bonis. Infatti, sebbene nel caso in cui il cedente/prestatore abbia emesso una nota di variazione in diminuzione gli organi della procedura sono comunque tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento, tale adempimento - come ha chiarito l'Agenzia, richiamando la risoluzione 155/E/2001 - non determina l'inclusione del credito vantato dal Fisco nel riparto finale, ma graverà eventual-

mente sul fallito ritornato in bonis. Laddove invece, la versione precedente dell'articolo 26 neppure obbligava l'organo della procedura ad annotare la nota di accredito, con la conseguenza che l'Erario si sarebbe fatto carico dell'imposta in via definitiva. Quanto al creditore, che già si trova nella difficile situazione di provvedere al recupero almeno dell'Iva anticipata all'Erario sulle fatture rimaste insolite a causa di infruttuose procedure concorsuali o esecutive, ovviamente il rinvio del mo-

mento in cui può effettuare una variazione in diminuzione all'infruttuosità della procedura concorsuale piuttosto che all'apertura della stessa non fa che peggiorare la sua condizione.

Ma non basta. A rendere più gravosa la sua condizione, nel caso specifico del concordato preventivo, è la previsione contenuta nella vecchia circolare 77/E/2000, richiamata dall'Agenzia nel rispondere a uno dei quesiti sul tema. Il rinvio a tale prassi fa sì che la facoltà del cedente/prestatore di emettere una nota di variazione sia legata non solo a un elemento "fisso", quale il decreto di omologazione del concordato - che per

l'articolo 181 della legge fallimentare chiude il concordato e che costituisce il momento in cui si ritiene definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura - ma addirittura ad uno "variabile" quale l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore nel concordato. Con la conseguenza che, in caso di mancato adempimento, ovvero di comportamenti dolosi, qualora sia dichiarato il fallimento, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo, ovvero, in assenza di piano, a chiusura della procedura fallimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del  
**Fisco**

24

### ADEMPIMENTI

**Comunicazioni Iva, sulla trasmissione le Entrate lasciano pochi margini agli esonerati**

di **Raffaele Rizzardi**

A meno di due mesi dal termine del 31 marzo per esprimere l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture, cui conseguono significativi vantaggi per il contribuente (rimborso Iva entro tre mesi e riduzione di due anni del termine di accertamento) abbiamo avuto nelle risposte dell'agenzia delle Entrate a Telefisco 2017 la conferma che l'adempimento è identico a quello previsto per obbligo. Infatti l'amministrazione finanziaria ci ha detto che in ogni caso le specifiche tecniche sono quelle dei provvedimenti dell'Agenzia del 31 ottobre del 1° dicembre 2016, che disciplinavano soltanto la trasmissione per scelta del contribuente.

Per chi non ha i corrispettivi, e che quindi non può optare per la trasmissione opzionale delle fatture se non dispone dei registratori telematici, è quindi opportuno pianificare la comunicazione della scelta



ex Dlgs 127/2015, entro il 31 marzo prossimo, per poter beneficiare dei vantaggi previsti da questa normativa.

Poche speranze al momento sul fronte degli esonerati, non dimenticando che stiamo ancora aspettando un provvedimento analogo a quello che l'Agenzia ha adottato il 6 aprile 2016, ma solo per il 2015. Se non uscisse (ma a questo punto dove si vanno a prendere i dati necessari, dopo che l'anno si è chiuso?) bisognerebbe recuperare in pochi giorni i dati relativi alle fatture emesse dalle pubbliche amministrazioni, alle operazioni al dettaglio sino a 3 mila euro più Iva o a quelle dei tour operator sino a 3.600 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La versione integrale degli articoli si può trovare all'indirizzo:  
**quotidianofisco.ilssole24ore.com**


### LA RUBRICA

**Ogni martedì la rassegna delle massime in materia tributaria e societaria della Cassazione**

### GLI APPROFONDIMENTI

**A disposizione degli abbonati dossier esclusivi sull'antiriciclaggio e sulle dichiarazioni Iva**

## Studio Tributario e Societario



# Novità tributarie 2016/2017

## Incontri di approfondimento a cura di STS Deloitte

Napoli*	6 febbraio	Palazzo Alabardieri
Roma*	7 febbraio	Università La Sapienza - Sala Convegni Pietro Onida
Padova**	8 febbraio	Villa Borromeo
Torino	8 febbraio	Centro Congressi Unione Industriale Torino
Bologna**	9 febbraio	Savoia Hotel Regency
Genova	9 febbraio	Hotel NH Collection Marina
Firenze*	10 febbraio	Hotel Hilton Garden Inn Florence Nuvoli
Bari*	28 febbraio	Confindustria Bari e BAT

### Eventi già svolti:

Milano	24 gennaio	Palazzo Parigi
Bergamo	31 gennaio	Hotel Excelsior San Marco
Catania	31 gennaio	Hotel Mercure Catania Excelsior

La partecipazione agli incontri è gratuita previa registrazione: [infofts@deloitte.it](mailto:infofts@deloitte.it)

\* Incontro accreditato o in fase di accreditamento dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ai fini della formazione professionale continua.

\*\* Incontro accreditato o in fase di accreditamento dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e dall'Ordine degli Avvocati ai fini della formazione professionale continua.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network, e le loro entità correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm è un'entità giuridicamente separata e indipendente dalle altre. DTTL (descritta anche come "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

**Deloitte.**



Da Equitalia e agenzia delle Entrate una serie di indicazioni sulla procedura per la chiusura agevolata delle cartelle

### Indagini finanziarie.

# Il decreto fiscale tocca solo i prelievi degli imprenditori

									Debole	Moderato	Forte
Sole	Poco nuvoloso	Nuvoloso	Coperto	Var Pioviggia	Pioviggia	Temporal	Neve	Nebbia			



# Telefisco 2017

## LE RISPOSTE AI QUESITI



### Il risultato del confronto

Dalla rottamazione delle cartelle alla voluntary disclosure alla precompilata: i responsi dell'amministrazione finanziaria

# Tutte le indicazioni di Entrate ed Equitalia

## Niente interpello probatorio per la sterilizzazione dalla base Ace dell'investimento in titoli e valori mobiliari

Pubblichiamo il testo integrale delle risposte che sono state fornite ieri dai funzionari dell'agenzia delle Entrate e di Equitalia nel corso della ventiseiesima edizione di Telefiscoc 2016 ai quesiti che sono stati posti dai partecipanti e dagli esperti del Sole 24 Ore.

### ROTTAMAZIONE

#### 01 Definizione perfezionata con il pagamento di tutte le rate

**Quando si considera perfezionato l'accesso alla definizione agevolata: alla data di presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata?**

➔ Né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. Infatti, il comma 1 dell'articolo 6 del D.l. n. 193/2016 prevede che l'abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora sia condizionato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Il successivo comma 4 dispone poi che - in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute - la definizione agevolata è inefficace ed Equitalia prosegue l'attività di recupero dell'intero importo dovuto dal debitore a seguito dell'affidamento del carico, al netto dei versamenti effettuati, che sono acquisiti a titolo di acconto. La definizione agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - e non soltanto quelle comprese nell'eventuale prima rata - sono tempestivamente versate.

#### 02 Per la definizione parziale rimodulazione delle rate

**In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come viene rimodulata la dilazione in corso?**

➔ In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l'aggiornamento dell'importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali - ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.l. n. 193/2016 - le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.

#### 03 Le spese per le procedure «pesano» sui singoli carichi

**In caso di definizione parziale degli affidamenti, come vengono imputate le spese per procedure cautelari ed esecutive - ad esempio i fermi amministrativi - afferenti alla totalità dei carichi, inclusi quelli non definiti?**

➔ In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.

#### 04 L'istanza non è sufficiente a bloccare il pignoramento

**In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattenersi sugli stipendi non ancora maturati, la presentazione dell'istanza blocca la prosecuzione delle trattative del datore di lavoro?**

➔ Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.l. n. 193/2016, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione l'agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, se, all'atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva.

#### 05 No al pagamento per i piani successivi al 24 ottobre 2016

**In caso di rateazione accordata dopo il 24 ot-**

**tobre 2016, si chiede conferma che il debitore non debba pagare le rate scadute nell'ultima parte dell'anno scorso.**

➔ Si conferma che l'obbligo di pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si riferisce soltanto alle rateazioni in essere alla data di entrata in vigore del D.l. n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016.

#### 06 Lo scomputo del versato non contempla le sanzioni

**Come si calcola l'importo già versato a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione? L'articolo 6 del D.l. 193/2016 prevede che ai fini della definizione, possano scomputarsi le somme già versate sia in virtù di piani di dilazione concessi dall'agente della riscossione, sia comunque versate dal debitore. Testualmente l'articolo 6 precisa che si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati. Nei piani di rateazione rilasciati da Equitalia, il "capitale" considera sia imposte sia sanzioni, con la conseguenza che stante il tenore letterale della norma, vanno scomutate tutte le somme già versate a titolo di "capitale" e quindi sia per imposte, sia per sanzioni. È corretta tale interpretazione? In caso contrario, qual è il criterio di scomputo di quanto versato e ciò sia in ipotesi di dilazione regolare sia in ipotesi di versamenti parziali eseguiti non sulla base di un piano di rateazione?**

➔ L'articolo 6, comma 8, lettera a), del D.l. n. 193/2016 dispone espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si tiene conto unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell'obbligazione affidata in carico a Equitalia che abbiano tale natura. Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell'articolo 6, resta definitivamente acquisito. Tale principio vale per riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto. L'articolo 6, comma 8, del D.l. n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati.

#### 07 Aggi per le sole somme dovute per estinguere il debito

**L'adesione del contribuente alla definizione agevolata (articolo 6 del D.l. 193/2016) comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano invariati?**

➔ Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l'aggio relativo alle sole somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l'estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L'aggio non è invece dovuto sulle sanzioni.

### INVESTIMENTI

#### 08 Per i software «embedded» scatta l'agevolazione

**Se un bene "industria 4.0" viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell'acquisto?**

➔ Si ritiene che se il software è «embedded», e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l'elenco dell'allegato B che include software «stand alone» e quindi non necessari al funzionamento del bene.

#### 09 Per il bene acquistato nel 2016 scatta solo il bonus del 40%

**Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell'iperammortamento del 150%, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come conseguenza, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40 per cento?**

➔ L'articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017) proroga al 31 dicembre 2017 - ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni - la disciplina relativa al c.d. "superammortamento" del 40% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a motore). Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. "iperammortamento", che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017). L'iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di Bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni). Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell'avviso che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione, come per il superammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l'effettuazione dell'investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40 per cento.

#### 10 L'entrata in funzione del bene non rileva ai fini dell'incentivo

**Un bene compreso nell'allegato A alla legge di Bilancio, acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo beneficia?**

➔ Come già rilevato nella risposta precedente, l'investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del superammortamento (e non dell'iperammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene. L'interconnessione, ai fini del superammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

#### 11 L'iperammortamento vale solo per le imprese

**L'iperammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e professioni?**

➔ Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 («per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione...»), il contenuto dell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017 (elencazione dei «Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"» nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.

#### 12 Bene e software «separati» Prevalle il bonus dell'impresa

**Si può applicare il superammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella tabella B allegata alla legge di Bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni dall'impresa?**

➔ L'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell'allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai soggetti che beneficiario della maggiorazione del 150 per cento. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell'iperammortamento e non con uno specifico bene materiale («oggetto» agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di Bilancio. Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iperammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

#### 13 Il bene interconnesso «dialoga» con il sistema aziendale

**Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito "interconnesso"?**

➔ Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito "interconnesso" ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che: 1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).

#### 14 La perizia giurata va redatta sui singoli beni strumentali

**Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?**

➔ La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

### ASSEGNAZIONI

#### 15 Quando la componente negativa non è deducibile

**Ipotizziamo il caso di assegnazione agevolata di un bene merce con costo storico di 100, valore catastale di 80 e valore normale di 120. Se in sede di assegnazione si sceglie di adottare il valore catastale di 80, la componente negativa fiscale di 20 sarà deducibile?**

➔ Si ribadisce quanto evidenziato nella circolare n. 37/E del 2016, in base alla quale il differenziale negativo di reddito - rilevato in contabilità (ricavi e costi) e che deriva dall'assegnazione di beni merce - assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa sempre che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell'articolo 9 del Tuir (cfr. articolo 85 del Tuir). Nel caso di specie, quindi, la componente negativa di 20 non è deducibile.

#### 16 Per ottenere le agevolazioni riserve pari al valore contabile

**Poniamo il caso di un bene iscritto in contabilità a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200. Si chiede di confermare che sarà possibile effettuare l'assegnazione agevolata di tale bene quando le riserve presenti nell'ultimo bilancio sono pari a 100. In sostanza si ritiene che non debbano esserci riserve pari al valore normale del bene (200 nell'esempio) qualora si decida di utilizzare il valore di libro, ai fini contabili, in sede di assegnazione.**

➔ Si ribadisce che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utile e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Si ricorda, inoltre, che il comportamento contabile adottato dall'impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento (cfr. circolare n. 37/E del 2016).

### ACE

#### 17 La sterilizzazione dell'Ace non ammette l'interpello

**Si chiede se la nuova sterilizzazione della base Ace introdotta dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 6-bis, D.l. 201/2011) abbia natura di disposizione antelussiva specifica e possa dunque essere disapplicata, con o senza interpello, dimostrando che le operazioni effettuate non comportano duplicazione del beneficio (ai sensi dell'articolo 1, comma 8, penultimo periodo, D.l. 201/2011).**

➔ La legge di Bilancio 2017 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'aiuto alla Crescita economica (ACE) che riducono l'entità dell'agevolazione ed operano una razionalizzazione del sistema al fine di adeguare l'incentivo al mutato assetto delle condizioni di mercato. In particolare, per effetto del nuovo comma 6-bis dell'articolo 1 del D.l. n. 201/2011, è previsto che «per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capi-

tale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010». La norma, quindi, decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Si tratta di una previsione che interessa la generalità delle imprese (anche non aventi legami di gruppo), con la sola esclusione di banche e imprese di assicurazione; ciò poiché l'investimento mobiliare rientra tra le attività "tipiche" esercitate dalle stesse. Si ritiene che la fattispecie dell'investimento in titoli, non ricompresa tra le disposizioni antelusive suscettibili di disapplicazione mediante interpello contenute nell'articolo 10 del decreto 14 marzo del 2012, configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio.

### IRI

#### 18 Con il plafond le perdite si scalano una sola volta

**La nuova disciplina dell'Iri (articolo 55-bis del Tuir) prevede che il plafond, entro cui è possibile dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci a carico dell'utile e delle riserve di utili, è calcolato al netto delle perdite residue riportabili a nuovo. Si chiede conferma del fatto che, negli esercizi successivi a quello in cui le perdite sono state utilizzate, il plafond vada invece quantificato considerando i redditi dichiarati nel periodo di validità dell'Iri, senza più ridurli delle perdite già compensate. Esempio: Esercizio T1: reddito 1000; prelievi 700; imponibile 300. Plafond Iri 300: Esercizio T2: reddito 100; prelievi 400; perdita 300 riportabile a nuovo. Plafond Iri zero (300-300). Esercizio T3: reddito 500; prelievi 150; imponibile 350 meno perdita 300 = 50. Il Plafond Iri è pari a 350 (300 T1 + 50 T3) oppure a 50?**

➔ Nell'esempio proposto il plafond Iri correttamente determinato ammonta a 350. Il cd. plafond Iri nei limiti del quale è consentita la deduzione delle somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, è pari, a norma dell'articolo 55 bis, comma 1, del Tuir, al «reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi». In altri termini, il plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l'aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nel periodo di imposta precedente) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond Iri.

#### 19 Il prelievo si calcola in base al reddito lordo

**La nuova disciplina dell'Iri (articolo 55-bis del Tuir) stabilisce che i prelievi dei soci a carico dell'utile e delle riserve di utili sono deducibili nei limiti del reddito assoggettato a Iri nell'esercizio e in esercizi precedenti. Il reddito assoggettato a Iri, a sua volta, si determina al netto dei richiamati prelievi dei soci. Si chiede se, per evitare un calcolo circolare, la deduzione si possa quantificare, per quanto attiene al reddito dell'esercizio, sulla base del reddito di impresa al lordo di tali prelievi, in conformità peraltro a quanto riportato nell'esempio 2 della relazione ministeriale al Ddl di bilancio. Esempio: Reddito di impresa esercizio T1: 100; prelievi in conto utili: 70, deduzione: 70, reddito imponibile Iri (100-70 = 30); plafond di deducibilità al termine dell'esercizio pari a 30.**

➔ La base imponibile Iri, a norma dell'articolo 55-bis del Tuir è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall'imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. Pertanto, è da ritenere che la determinazione della base imponibile Iri vada effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del Tuir e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond Iri. Quindi, nell'esempio proposto, è corretto, nel periodo di imposta T1, dedurre l'intero importo delle somme prelevate pari a 70 e la differenza pari a 30, assoggettata a Iri nel periodo di imposta T1, costituendo il plafond da utilizzare dal periodo di imposta successivo.

### REGIME PER CASSA

#### 20 Plusvalenze e sopravvenienze deducibili per competenza

**Nel regime di cassa, i ricavi indicati all'articolo 85 del Tuir vengono assunti con il criterio di cassa. Come si fa per quei componenti in cui non c'è il pagamento, come ad esempio il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa? E ancora, considerato che il reddito delle imprese minori è determinato secondo il criterio di cassa ad eccezione di alcuni componenti quali le plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, è corretto dire che rimane comunque un criterio misto di cassa e competenza?**

➔ Come chiarito dalla relazione illustrativa al Ddl di bilancio 2017, il regime riservato alle imprese minori dal nuovo articolo 66 del Tuir è un regime "improntato alla cassa"; in tal senso, è da ritenere che permangano alcune deroghe al regime di cassa "puro". Lo stesso legislatore, infatti, ha richiamato per alcuni componenti di reddito - che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101 del Tuir. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranea.

#### 21 Nelle rimanenze finali anche le opere di durata oltre l'anno

**Nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito di impresa e comprendono anche i servizi in corso di esecuzione indicati all'articolo 92 del Tuir. La deduzione si applica anche per le opere di durata ultrannuale indicate all'articolo 93 del Tuir?**

➔ L'articolo 1, comma 18, della legge di Bilancio 2017, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del regime delle imprese minori, disciplinato dal nuovo articolo 66 del Tuir, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime. Pertanto, attesa la formulazione letterale della citata disposizione che fa riferimento genericamente alle «rimanenze finali», si è del parere che le stesse comprendano sia le rimanenze di cui all'articolo 92 del Tuir - e quindi tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale - che quelle dell'articolo 93 dello stesso testo unico - e quindi le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, nonché dell'articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli.

#### 22 Servizi incassati nel 2017 irrilevanti ai fini del reddito

**La norma a regime fissata dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 19 della legge 232/2016) per evitare duplicazioni o salti di imposizione, si applica anche in via transitoria ai contribuenti in contabilità semplificata che nel 2016 applicano il criterio di competenza e nel 2017 quello di cassa? Ad esempio, nel caso dei servizi ultimati e imputati a reddito nel 2016, ma non ancora fatturati, quando il corrispettivo sarà incassato sarà irrilevante ai fini del reddito?**


➔ Sì, in quanto il comma 19 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2016 ha inteso proprio evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa potesse determinare anomalie in termini di doppia tassazione/ deduzione ovvero nessuna tassazione/ deduzione di alcuni componenti di reddito. Quindi, nell'esempio prospettato, il ricavo derivante dalla prestazione di servizi ultimata nel 2016 ha correttamente concorso alla determinazione del reddito di tale periodo di imposta, a norma dell'articolo 109, comma 2, del Tuir, ancorché il corrispettivo non sia stato incassato. Conseguentemente, il corrispettivo di tale prestazione di servizi quando sarà incassato (ad esempio, nel 2017) non determinerà l'emersione di un ricavo imponibile.

Continua » pagina 43



## Telefisco 2017

### LE RISPOSTE AI QUESITI



#### Agricoltura

Per i soci di Sas ed Snc che hanno optato per il reddito agrario non opera lo stop all'applicazione dell'Irpef

# Per l'«infedeltà» penalità sui crediti utilizzati

► Continua da pagina 42

## 23 Il maxi-canone di leasing si deduce per competenza

**Per i contribuenti che applicheranno il regime di cassa, le spese si deducono quando sostenute (ai sensi dell'articolo 66, comma 1 primo periodo). Tuttavia alcuni componenti negativi, come le quote di ammortamento, si deducono senza considerare il momento della regolazione finanziaria. Alla luce di ciò, si chiede di sapere se i seguenti costi siano deducibili per cassa o ancora per competenza: canoni di leasing (ad esempio, prima rata di maxi canone); spese per prestazioni di lavoro; oneri di utilità sociale.**

→ Si ritiene che i componenti negativi elencati siano deducibili per competenza, per effetto dell'esperto rinvio operato dal legislatore (ai sensi del comma 2 del novellato articolo 66 del Tuir) all'applicazione degli articoli 95, 100 e 102 del Tuir. La specifica disciplinativa prevista per le spese per prestazione di lavoro, per gli oneri di utilità sociale e per gli ammortamenti e canoni di leasing, rende di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Con riferimento particolare al maxi-canone di leasing, pertanto, si ritiene che lo stesso vada dedotto per competenza secondo l'ordinaria disciplina prevista dal comma 7 dell'articolo 102 del Tuir, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento. Come chiarito, infatti, anche dalla Relazione illustrativa al Ddl di bilancio 2017, il regime riservato alle imprese minori dal nuovo art. 66 del Tuir è un regime "improntato alla cassa".

## 24 A gestione «libera» rilevano i mancati incassi

**È corretta l'interpretazione secondo cui le annotazioni cronologiche dettagliate di pagamenti e incassi sono obbligatorie solo per i contribuenti minori esonerati dalla tenuta della contabilità Iva (ad esempio i rivenditori di giornali)? Questo perché in presenza di contabilità Iva è prevista (articolo 18, comma 4, del DPR n. 600/73) l'annotazione solo dei mancati incassi e pagamenti, che si presume debba essere fatta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.**

→ L'art. 18, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 1, comma 22, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, prevede l'obbligo, a carattere generale, per le imprese minori, esonerate dalla tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti dello stesso decreto, di annotare cronologicamente in uno apposito registro - nei termini di cui all'articolo 22, comma 1 ultimo periodo di cui al citato Decreto (ossia non oltre sessanta giorni dall'incasso) - i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo, l'egenalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso. In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l'obbligo di annotare le spese sostenute nell'esercizio. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 4, tali registri possono essere sostituiti dai registri Iva, laddove il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettui l'annotazione dell'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di determinare il reddito di impresa in base al principio di cassa. Conseguentemente dette annotazioni devono essere eseguite entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi. Al momento dell'effettivo incasso e pagamento i ricavi ed i costi devono essere registrati separatamente ai sensi del citato art. 22, comma 1, ultimo periodo, del DPR n. 600 del 1973 [sessanta giorni dall'incasso o dal pagamento]. In conclusione, la sostituzione degli appositi registri degli incassi e dei pagamenti con i registri tenuti ai fini Iva è riconducibile ad una scelta gestionale del contribuente.

## 25 La sola registrazione assolve all'obbligo di cassa

**Le nuove norme (articolo 18 del DPR n. 600/73, al comma 5) introducono un regime "di registrazione" nel regime di cassa secondo i criteri previsti ai fini dell'Iva. Quindi, ad esempio, le fatture di acquisto possono essere registrate entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo ed è sempre in tale momento che si presumono pagate ai fini della determinazione del reddito?**

→ Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non avvenga nell'anno di registrazione del documento contabile, il comma 4, secondo periodo, dell'art. 18, prevede che, in luogo delle singole annotazioni sui registri Iva, sia riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In un'ottica di semplificazione, il successivo comma 5, consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta, come espressamente speci-

ficato dalla norma in esame, implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile. Ne consegue che laddove il contribuente registri la fattura di acquisto entro i termini previsti dall'art. 19 del DPR n. 633 del 1972 per la detrazione dell'imposta attribuitagli in rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell'avvenuto pagamento.

## AGRICOLTURA

## 26 Per i soci di Sas ed Snc niente stop all'Irpef

**La legge di bilancio 2017 introduce l'esclusione, ai fini Irpef, dei redditi dominicali e agrario dei terreni per gli anni 2017-2019 a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Come opera tale esclusione per le società di persone, comprese le Snc e le Sas che hanno optato per il reddito agrario (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006)? Si applica nel modello Redditi 2017 dei soci in possesso di tali qualifiche?**

→ L'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce che "per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola". Come si evince dalla relazione illustrativa alla legge di bilancio 2017, trattasi di una norma introdotta al fine di sostenere, in un periodo di notevole crisi, gli operatori del settore agricolo, con specifico riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. In particolare, la disposizione è volta a prevedere, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Si evidenzia che, sulla base del tenore letterale della norma, l'agevolazione in esame è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Non possono beneficiare, invece, dell'agevolazione in questione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007.

## BILANCI E REGIMI

## 27 Fisco e bilanci (per ora) con doppio binario

**La nuova normativa sul bilanci (Dlgs 139/2015, articolo 11) stabilisce che dall'attuazione del decreto "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Si prevede, quindi, un'invarianza di gettito. Tale previsione va interpretata nel senso che l'invarianza è assicurata quando le nuove disposizioni danno origine soltanto a una diversa imputazione temporale delle componenti di reddito?**

→ Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo da parte della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, il Governo ha avuto modo di chiarire che, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, le modifiche introdotte da saidetto provvedimento "non hanno effetti ai fini della determinazione della base imponibile delle imprese interessate". Pertanto, è da ritenere che, in assenza di ulteriori interventi normativi, le nuove regole di contabilizzazione introdotte per i soggetti ITA Gaap dal Dlgs 139 del 2015 non possano, in linea di principio, trovare riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP. Ciò determina la necessità per le imprese di gestire un doppio binario civilistico / fiscale, al fine di sterilizzare ogni effetto - anche unicamente di competenza temporale - derivante dall'applicazione delle regole introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2015.

## 28 Derivazione rafforzata per tutti con una legge

**Il principio di "derivazione rafforzata" tipico dei soggetti IAS adopter può essere applicato anche ai soggetti che adottano gli standard contabili nazionali o, ai fini fiscali, deve prevalere la**

**rappresentazione giuridico-formale delle operazioni aziendali (principio di derivazione giuridica)? In questo secondo caso si determina un doppio binario civile-fiscale e può accadere che a fronte di uno stesso fenomeno, trattato in modo identico dal punto di vista contabile, si determini un regime fiscale diverso tra soggetti IAS e soggetti non IAS.**

→ Il principio di "derivazione rafforzata", in base al quale trovano riconoscimento ai fini della determinazione della base imponibile IRES le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dai principi contabili rispetto alle regole del TUIR, recato dall'art. 83 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 58, della legge n. 244/2007, è riservato, per espresa previsione normativa, ai soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Pertanto, è da ritenere che un'eventuale estensione di tale principio anche ai soggetti ITA Gaap che redigono il bilancio secondo le regole introdotte dal d.lgs. n. 139 del 2015 non possa che avvenire mediante una modifica normativa. È di tutta evidenza che ciò determini in capo alle imprese ITA Gaap la necessità di gestire un doppio binario civilistico / fiscale e che, a fronte di uno stesso fenomeno contabilizzato in modo analogo secondo gli standard internazionali e nazionali, si addivenga a regimi fiscali diversi.

## 29 Per le revocche «dimenticate» spazio alla remissione in bonis

**La nuova disciplina delle opzioni per consolidato, trasparenza e tonnage tax (articolo 7-quater, Dl 193/2016) prevede che, alla scadenza, i registri si rinnovano salvo revoca espressa. In caso di "revocche dimenticate" è applicabile in via analogica il regime della remissione in bonis (articolo 2 del Dl 16/2012)? Il contribuente può dunque comunicare la revoca, oltre il termine di legge, con la prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente a quella in cui la revoca andava ordinariamente comunicata, pagando la sanzione ridotta?**

→ L'articolo 7-quater, comma 29, del DL n. 193 del 2016, prevede espressamente che, per "l'esercizio delle opzioni" che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del "primo periodo di valenza del regime opzionale", trova applicazione l'articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012 (cd. remissione in bonis). Tuttavia, considerato che l'esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell'opzione, si ritiene che anche per il mancato esercizio della revoca dell'opzione possa trovare applicazione l'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1, del DL n. 16 del 2012.

## VERSAMENTI

## 30 Anche l'acconto della cedolare si sposta al 30 giugno

**In relazione alle nuove scadenze per il pagamento delle imposte "dichiarative" in vigore dal 2017 come definite dal decreto fiscale (articolo 7-quater, commi 19 e 20 del D.L. n. 193 del 2016) la nuova scadenza del 30 giugno riguarda anche gli acconti dovuti per il pagamento della cedolare secca?**

→ L'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dispone che "4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". A sua volta, articolo 17, comma 3, lettera a), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, dispone che il versamento del primo acconto IRPEF è effettuato "nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente". Posto che il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF esterne posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione (cfr. articolo 7-quater, commi 19 e 20 del D.L. n. 193 del 2016), ne discende che anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura. Deve quindi intendersi superato il termine indicato all'articolo 7, comma 2, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 (16 giugno), per il versamento del primo acconto della cedolare secca, termine così stabilito perché comunque coincidente con quello di versamento del primo acconto dell'IRPEF ante modifica.

## 31 Ecco il calendario per i versamenti a rate

**In relazione alle nuove scadenze per il pagamento delle imposte "dichiarative" in vigore dal 2017 come definite dal decreto fiscale (articolo 7-quater, commi 19 e 20, del D.L. n. 193 del 2016) le scadenze di versamento delle rate successive alla prima per i contribuenti che optano per la rateizzazione dei versamenti restano confermate in quelle indicate dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 241 del 1997?**

→ L'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, dispone che "4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti". Pertanto, le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2017 sono versate nel rispetto dei termini di cui alla norma citata, ossia:

- per i soggetti titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 17 luglio 2017, 21 agosto 2017, 18 settembre 2017, (...);
- [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 21 agosto 2017, 18 settembre 2017, (...)];
- per i soggetti non titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, (...);
- [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, (...)].

## COMUNICAZIONI IVA

## 32 Opzione possibile per chi emette fatture

**La grande maggioranza dei titolari di partita Iva opera soltanto con emissione di fatture, non avendo rapporti con il pubblico o non essendo esonerata dalla fatturazione (ad esempio, i medici). Chi non tiene il registro dei corrispettivi può pertanto assolvere l'obbligo mediante opzione in base al Dlgs 127/2015 allo scopo di conseguire i relativi benefici premiali?**

→ L'articolo 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, c.d. "decreto fiscale", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha integralmente sostituito l'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010. Il Legislatore, in particolare, con tale nuova disposizione, ha previsto un obbligo generalizzato, in capo ai soggetti passivi IVA, di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni. I dati, da inviare in forma analitica (cfr. il nuovo articolo 21, comma 2, del D.L. n. 78), corrispondono a quelli da inviare, su base opzionale, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015, cui l'Agenzia delle entrate ha dato attuazione con i provvedimenti del proprio direttore pubblicati in data 28 ottobre e 1 dicembre 2016 (si vedano, rispettivamente, i provvedimenti prot. n. 182070 e 212804). Dalla normativa in essere si ricava che possono esercitare l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015 tutti i soggetti passivi che emettono fatture, sia normalmente, sia in via eventuale, come avviene, ad esempio, per le operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 dietro richiesta del cliente.

## 33 Nessuna trasmissione se non c'è la fattura

**La nuova normativa si occupa unicamente della trasmissione dei dati delle fatture. Si può pertanto ritenere decaduto l'obbligo di segnalare le operazioni da 3.600 euro, Iva inclusa, per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura?**

→ L'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, nella versione vigente prima delle modifiche recate dal c.d. "decreto fiscale" prevedeva l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se "di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto". Il venire meno di tale previsione, implica che nessun obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l'importo. Resta, ovviamente, la possibilità, in base all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, di inviare i dati in questione su base opzionale (si vedano per le relative modalità i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e 1 dicembre 2016 prot. n. 212804).

## 34 Scatta l'esenzione per i forfettari

**Esistono altri possibili esoneri dalla trasmissione dei dati delle fatture, oltre a quello enunciato a proposito dei produttori agricoli minori delle zone montane? Se non ve ne fossero altri, dovranno essere trasmesse telematicamente anche le "fatturine" per il pranzo di lavoro da 10 euro, oltre a quelle già presenti nel sistema tessera sanitaria?**

→ In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore, all'articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, secondo la versione attualmente vigente, ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane. In linea generale, quindi, deve considerarsi venuta meno, in capo ai soggetti passivi IVA, ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione indivi-

duata in base alla previgente formulazione della norma. Pertanto, i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse, nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore. Non può dimenticarsi, tuttavia, che l'invio dei dati in questione ha come principale fine la prevenzione di illeciti nel campo IVA ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. In questo senso, dunque, si ritiene che siano esclusi dagli obblighi dell'articolo 21 anche i soggetti in regime forfetario (ex articolo 1, comma 54-89, legge n. 190 del 2014 - nonché coloro che, sino al 2015, si sono avvalsi, secondo la previsione dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011, del c.d. "regime dei minimi" e lo manterranno fino alla scadenza - i quali non annotano le fatture, non addebitano l'imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA).

## 35 L'operazione con scontrino non va comunicata

**È corretto sostenere che non devono essere trasmesse con il nuovo spesometro le operazioni certificate tramite scontrino o ricevuta fiscale? Cosa si intende per "tipologia di operazione"?**

→ Le modifiche recate dal D.L. n. 193 del 2016 all'articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010 hanno comportato il venir meno di qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale). I dati delle stesse potranno comunque essere trasmessi - qualora il contribuente scelga di avvalersi, al fine di godere dei relativi benefici, dell'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 - secondo le modalità individuate con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n. 212801 del 1 dicembre 2016. Quanto alla "tipologia di operazione", che l'articolo 21, comma 2, lett. f del D.L. n. 78 del 2010 individua tra i dati delle fatture da inviare, essa fa riferimento - secondo quanto già precisato in merito alla trasmissione dei medesimi dati prevista dal D.Lgs. n. 127 del 2015 su base opzionale - alla natura dell'operazione, ovvero al motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura (ad esempio, perché l'operazione è non imponibile, esente o esclusa dal campo di applicazione dell'IVA). Per i dettagli tecnici, sul punto può rinviarsi al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 182070 del 28 ottobre 2016 ed ai relativi allegati, in specie quello rubricato "SPECIFICHE TECNICHE DATI FATTURA", da considerarsi validi anche per l'invio obbligatorio dei dati.

## NOTE DI VARIAZIONE

## 36 Note di variazione, gli obblighi del curatore

**A seguito dell'abrogazione dell'articolo 26, comma 5, secondo periodo, del DPR 633/1972, quali sono gli obblighi del curatore nel caso in cui, a seguito dell'infirmità della procedura concorsuale, il cedente prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione?**

→ Il comma 5 dell'art. 26 prevede che laddove il cedente/prestatore si avvalga della clausola di emettere una nota di variazione in diminuzione, il cessionario/committente, che ha già contabilizzato l'operazione nel registro Iva degli acquisti, è tenuto a registrare la corrispondente variazione in aumento, salvo il suo diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di rivalsa. L'art. 1, comma 567 lett. d), della legge n. 232 del 2016 ha abrogato la norma che escludeva tale obbligo in caso di procedure concorsuali. Ne consegue che, nell'ipotesi sopra delineata, gli organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito IVA vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis. Per quanto sopra, non sussistono il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti (cfr. ris. n. 155 del 2001).

## 37 Con il concordato non basta l'omologazione

**La legge di bilancio evita, di fatto, che diventino efficaci le modifiche all'articolo 26 del decreto Iva (D.P.R. 633/72) previste dalla legge di Stabilità per il 2016, con riferimento alle procedure concorsuali dichiarate a partire dal 1° gennaio 2017. A seguito di questa modifica, quando è possibile emettere la nota di accredito in caso di omologa del concordato preventivo?**

→ In caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere messa solo quando è definitivamente accertata l'infirmità della procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i chiarimenti forniti con circolare n. 77/E del 17/4/2000, secondo cui occorre far riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato stesso. Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.

## SANZIONI TRIBUTARIE

## 38 Sul credito utilizzato scatta la sanzione per l'infedeltà

**Quali imposte e sanzioni sono dovute se il contribuente commette la violazione di dichiarazione infedele e si trova o a credito di imposta?**

→ Se nella dichiarazione è indicato un reddito, ai fini delle imposte sui redditi, un valore della produzione imponibile, ai fini Irap, o un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, ai fini IVA, trova applicazione la sanzione amministrativa dal novanta al centotrenta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. L'inserimento della locuzione "utilizzato" in relazione al concetto di maggior credito accertato consente di commisurare la sanzione per l'infedeltà solo all'effettivo danno per l'Erario derivante dall'indebita esposizione in dichiarazione del credito. In particolare, gli organi accertatori, nel determinare la sanzione in concreto irrogabile, non devono tener conto del maggior credito (o della parte di esso che non risulti effettivamente utilizzata dal contribuente. In tale ipotesi, infatti, il contribuente, non avendo utilizzato il credito, non ha tratto alcun vantaggio (e, conseguentemente, arrecato alcun danno all'Erario); pertanto, la violazione commessa è punita con la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (da 250 a 2.000 euro), senza recupero d'imposta. La sanzione dal novanta al centotrenta per cento (ed il recupero dell'imposta resta, quindi, applicabile nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia indicato in dichiarazione e, successivamente, utilizzato un credito maggiore rispetto a quello effettivamente spettante.

## 39 La penalità si determina in modo «frazionato»

**Dichiarazione infedele che ha chiuso originariamente a credito. Si supponga che il credito originario sia stato pari a 1.000 e l'Agenzia, per effetto dell'infedeltà, lo riduca a 200. Se il contribuente ha utilizzato il credito per 300, la sanzione per infedeltà dichiarazione viene rapportata a 300 o a 100?**

→ Nell'ipotesi formulata, si suppone che, nel corso di un controllo, si accerti che il credito spettante sia inferiore a quello indicato in dichiarazione. La norma stabilisce che in tal caso si applichi una sanzione compresa tra il novanta e il centotrenta per cento della maggiore imposta dovuta o della "differenza del credito utilizzato", cioè alla differenza tra il credito fruito e il credito spettante, che nel caso di specie è uguale a 100 euro.

## 40 Si guarda l'iter del credito per fissare la sanzione

**La dichiarazione Iva relativa all'anno solare 2014 chiude con un credito di 100. La dichiarazione Iva dell'anno successivo chiude con un credito di 120 (che ingloba anche il credito di 100 dell'anno precedente). Quella del 2016 chiude con un credito di 180 (comprendente anche il 120 dell'anno precedente), che viene utilizzato (nel 2017) per 90 a computo dell'Iva periodica. Nel 2018 l'Agenzia accerta l'infedeltà della dichiarazione Iva del 2014, riducendo il credito di 100 a 30. Come viene determinata la sanzione?**

→ Nel caso di specie, il credito utilizzato in compensazione nel 2017 (pari a 90 euro) è: a) superiore alla somma da recuperare (par a 70 euro); b) inferiore all'eccedenza a credito complessiva maturata ante 2017 e compensabile, pari a 10 euro (30 euro maturati nel 2014 + 20 euro maturati nel 2015 e 60 maturati nel 2016). Trovando, quindi, il credito compensato capienza nel credito effettivamente disponibile nel 2017, non si applica la sanzione proporzionale di cui all'articolo 5, comma 4 del d.lgs. n. 471 del 1997 (dal 90 a 180 per cento del credito indebitamente utilizzato), ma quella in misura fissa di cui all'articolo 8 (da 250 a 2.000 euro).

Continua ► pagina 44



# Telefisco 2017

## LE RISPOSTE AI QUESITI



### La rettifica degli errori

La nuova dichiarazione integrativa a favore archivia la «vecchia» procedura per la correzione delle sviste contabili

# Voluntary, un vademecum per le sanzioni

► Continua da pagina 43

## DICHIARAZIONI

### 41 Superata la procedura per correggere errori contabili

**È ancora attuale la procedura di correzione degli errori contabili prevista dalla circolare 31/E/2013? Come si concilia con la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore del contribuente entro i termini di accertamento?**

→ La circolare 31/E del 2013 ha fornito chiarimenti in merito alla procedura da applicare per i correggere errori contabili che, nel caso di annualità d'imposta non più emendabili, avrebbero generato una tassazione anomala violando il principio di competenza. Tale procedura deve intendersi superata dalla nuova disciplina recata dall'articolo 2, comma 8 del Dpr 322 del 1998, che consente di «correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito», ivi compresi gli errori contabili, presentando una dichiarazione integrativa a favore entro i termini previsti per l'accertamento dall'articolo 43 del Dpr 600 del 1973.

## CONTENTUOSO

### 42 La definizione dell'intera pretesa «chiude» il giudizio

**La rinuncia al giudizio ha effetti solo nei confronti dell'agente della riscossione o anche per le altre parti processuali? La normativa prevede in caso di definizione l'impegno a rinunciare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione del debitore. Si chiede se l'atto di rinuncia debba essere presentato al giudice presso cui è pendente l'impugnazione una volta che la definizione sia stata accettata dall'agente della riscossione oppure solo dopo che la definizione si sia perfezionata (pagamento tempestivo da parte del debitore)? Se nella controversia vi siano altre controparti processuali (ad esempio, impugnazione del ruolo contro l'agenzia delle Entrate), l'impegno a rinunciare al giudizio deve intendersi riferito nei riguardi di tutte le controparti?**

→ Il comma 2, articolo 6, definizione agevolata del Dl 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, prevede che il debitore presenti una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indicando, fra l'altro, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. In proposito, in riferimento al processo tributario, si ritiene che l'impegno a rinunciare in commento non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ciò che assume rilevanza sostanziale e oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo e integrale versamento del complessivo importo dovuto. La definizione rileva negli eventuali giudizi pendenti in cui sono parti l'agente della riscossione o l'ente creditore o entrambi facendo cessare integralmente la materia del contendere qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia.

### 43 Gli effetti della rottamazione prevalgono sull'esito dei giudizi

**Contenzioso favorevole al contribuente. Se il debito risulta ancora iscritto a ruolo, è possibile eseguire la rottamazione anche se l'atto è stato annullato dal giudice? In questo caso, qual è il comportamento processuale della parte pubblica? Se il contribuente ha definito pagando il tutto, fa venir meno la materia del contendere?**

→ Il comma 2 dell'articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che «Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza». La predetta disposizione si applica anche alle sanzioni amministrativo-tributarie per effetto del comma 1, articolo 19, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472. A causa dei tempi richiesti per l'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può dunque accadere che l'Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento di annullamento. In proposito, considerato che la definizione agevolata riguarda i crediti che l'Agente della riscossione ha in carico, si ritiene ammessa l'adesione del debitore anche nell'ipotesi descritta nel quesito qualora ne abbia interesse, che può derivare essenzialmente dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione. Al riguardo non va trascurato che la definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore ai giudizi e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse. Nell'ipotesi di cui al quesito, il perfezionamento della definizione agevolata riguardante l'intera pretesa oggetto di lite; ad esempio, ruolo effettuato a seguito di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 fa venire meno l'interesse della parte pubblica alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce una causa di cessazione della materia del contendere qualora la sentenza favorevole al debitore sia stata impugnata. La cessazione della materia del contendere, come prevede il comma 3, articolo 46 del Dlgs 546 del 1992, comporta che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Più in generale, si ritiene che gli effetti della definizione agevolata di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.

### 44 Definibile solo il carico affidato all'agente della riscossione

**Qualora si definisca il carico affidato dei 2/3 e relative sanzioni amministrative dopo la soccombenza del ricorrente in primo grado, la rinuncia al giudizio tributario riguarda l'intera pretesa in contestazione o la controversia sull'avviso di accertamento prosegue per la parte non definibile? Qualora il contribuente intenda aderire alla definizione, la rinuncia al giudizio deve riguardare l'intero atto (e quindi dovrà corrispondere l'intera imposta e 1/3 delle sanzioni ancora non affidate) o potrà proseguire nel contenzioso per tali importi?**

→ Premesso che la definizione agevolata è possibile solo in presenza di un ca-

rico affidato all'agente della riscossione e non riguarda direttamente le liti pendenti, nell'ipotesi esposta nel quesito prosegue il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione. L'interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Più precisamente, qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né, al contempo, alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Qualora invece l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, atteso che il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei 2/3 è stato estinto mediante definizione agevolata.

### 45 La controversia prosegue se la pretesa supera il «definito»

**Nella soccombenza parziale, la definizione e quindi la rinuncia al giudizio comporta che lo stesso prosegue solo per la parte non definita o invece occorre corrispondere anche tale parte?**

→ Per maggiore chiarezza della risposta è opportuno riferirla ad un esempio, che può essere rappresentato dal caso di una controversia pendente in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di parziale annullamento dell'avviso di accertamento (ad esempio, riduzione decisa nella misura del 30% della maggiore imposta accertata e contestata dal contribuente), pronuncia impugnata sia dall'Agenzia delle entrate sia dal contribuente. In questa ipotesi, ai sensi della lettera c, comma 2, articolo 68 del Dlgs. n. 546/1992 e del comma 1, articolo 19, Dlgs 472/1997, la riscossione provvisoria dopo la pronuncia di secondo grado riguarda l'importo di tributi, sanzioni e interessi determinati nella sentenza, pari - in riferimento a questo esempio - al 70% dei tributi e correlati accessori in contestazione. Con riferimento a tale situazione, il perfezionamento della definizione agevolata produce l'effetto di estinguere integralmente il complessivo debito recato dai carichi affidati, senza possibilità di restituzione, mentre la controversia prosegue in quanto i carichi definiti sono inferiori alla pretesa in contestazione.

## SANZIONI «RW»

### 46 Si applica il confronto ordinario del cumulo giuridico

**Ipotizziamo che le sanzioni sul quadro RW determinate con il cumulo materiale siano 120 e con il cumulo giuridico 90. Le sanzioni da liquidare sono un terzo di 120 o un terzo di 90? Quale, invece, le sanzioni determinate con il cumulo materiale siano 90 e con il cumulo giuridico 120, le sanzioni da liquidare sono un terzo di 90 o un terzo di 120?**

→ Il quesito fa riferimento al confronto tra cumulo giuridico e cumulo materiale delle sanzioni previste dal comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, che dispone che la sanzione unica calcolata con l'applicazione del cumulo giuridico non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. Ai fini della determina-

zione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale oggetto della procedura di collaborazione volontaria, il nuovo articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990, introdotto dall'articolo 7 del decreto legge 193 del 2016, richiama al comma 1, lettera e), le disposizioni previste dai commi 1 e 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, non rinviando anche al comma 7 del medesimo articolo. Sebbene tale disposizione non venga esplicitamente richiamata nell'articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990, comma 1, lettera e), il rinvio alla disciplina del cumulo giuridico ivi contenuto, ai fini della «determinazione» della sanzione dovuta per la collaborazione volontaria, comporta necessariamente anche l'applicazione della regola generale prevista dal comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Nel caso esposto nel quesito, quindi, la riduzione ad un terzo ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 dovrà essere calcolata in entrambe le ipotesi sull'importo di 90 euro, trattandosi dell'importo più vantaggioso emerso dal confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico. Al riguardo si ricorda comunque che ai fini della determinazione delle sanzioni dovute risulta applicabile anche l'ulteriore criterio previsto dal citato comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 472 del 1997, richiamato nell'articolo 5-octies del decreto legge n. 167 del 1990, comma 1, lettera e), che dispone che la sanzione non può comunque essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

## ACCERTAMENTI

### 47 Un'istanza con il modello Ipea per contare le perdite pregresse

**Il mancato riconoscimento delle perdite in sede di accertamento influisce sui termini di sospensione per impugnare l'atto? L'articolo 42 del Dpr 600/73 prevede che il contribuente possa chiedere il riconoscimento delle perdite in sede di accertamento. Tale istanza sospende i termini di impugnazione di 60 giorni. Nell'ipotesi in cui l'ufficio all'esito del controllo della spettanza negasse per qualsiasi ragione lo scomputo, ci sono ipotesi in cui tale diniego potrebbe inficiare anche sulla sospensione dei termini e pertanto il contribuente potrebbe trovarsi in «ritardo» per la proposizione del ricorso?**

→ Ai sensi dell'articolo 42 del Dpr 600 del 1973, in sede di accertamento il contribuente ha la facoltà di chiedere che le perdite pregresse siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili e, a tal fine, deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente entro il termine per la proposizione del ricorso che, in tal caso, viene sospeso per un periodo di sessanta giorni. Nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate dell'8 aprile 2016, con cui è stato approvato il modello per la presentazione dell'istanza (denominato Modello Ipea), è stato precisato che l'ufficio procederà al riscontro dell'utilizzabilità delle perdite pregresse richieste, ricalcola l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate e comunica l'esito al contribuente entro 60 giorni dalla presentazione del citato Modello Ipea. Tenuto conto che le norme in materia non collegano la sospensione dei termini all'esito del controllo della spettanza dello scomputo delle perdite, la presentazione del Modello Ipea sospende comunque per un pe-

riodo di sessanta giorni il termine per l'impugnazione dell'atto che, in tale ipotesi, è pari a centoventi giorni (fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione feriale previsto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742).

### 48 I limiti ai prelievi sul c/corrente hanno effetto dal 3 dicembre

**È corretto ritenere che le nuove disposizioni sui limiti quantitativi di 1.000 euro giornalieri «e comunque di 5 mila euro mensili» dei prelievamenti (32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973) non hanno effetto retroattivo, visto che riguardano l'attività istruttoria e non quella di accertamento?**

→ Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con la Legge 1° dicembre 2016, n. 225, art. 7-quater, ha apportato delle modifiche all'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, introducendo un limite agli importi dei prelievamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti. La presunzione relativa ai prelievamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni. Pertanto, si ritiene che, a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 225 del 2016), a base delle rettifiche e degli accertamenti, saranno considerati ricavi i prelievamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.

### 49 Resta la presunzione di reddito sui versamenti non giustificati

**Le modifiche intervenute all'articolo 32 del Dpr 600/73 riguardano solo i prelievamenti o anche i versamenti, come sembrano indicare i lavori parlamentari?**

→ L'articolo 32 del Dpr 600/73, come modificato dal decreto legge 193 del 2016, prevede che «sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti... se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelievamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili». La lettera della norma interviene, quindi, solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero «giustificati».

## VOLUNTARY

### 50 Chi è stato poco collaborativo non accede alla procedura

**Il decreto fiscale (Dl 193/2016, articolo 7) ha riaperto i termini per la voluntary disclosure a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza. Si chiede conferma che il beneficiario economico di un rapporto bancario estero possa avvalersi della riapertura della procedura anche se ha già presentato l'istanza nel 2015 esclusivamente in qualità di delegato ad operare su un conto corrente estero intestato a un soggetto terzo.**

→ Ai sensi dell'articolo 5-octies del decreto legge 167 del 1990 possono accedere alla procedura di collaborazione volon-

taria, beneficiando della riapertura dei termini, solo i contribuenti che non abbiano già presentato istanza in relazione alla precedente edizione. Si chiede pertanto di sapere se ciò comporti, per il soggetto che abbia già usufruito della passata edizione della voluntary disclosure in qualità di delegato ad operare su un conto corrente estero, l'inibizione all'accesso alla nuova edizione della procedura, nella veste di beneficiario economico di un rapporto bancario estero. Al riguardo, preliminarmente si ricorda che l'agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 16 luglio 2015, ha chiarito che ai delegati che non risultino essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti non può essere attribuito alcun reddito connesso con le stesse; i medesimi soggetti sono invece obbligati a far emergere le eventuali ulteriori attività della specie che detengono o hanno detenuto all'estero in un qualsiasi periodo d'imposta ancora aperto. Con particolare riferimento al caso prospettato nella domanda appare pertanto evidente che il contribuente che vuole accedere alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria in relazione ai profili internazionali risulta essere stato non collaborativo in relazione alla procedura di voluntary disclosure internazionale già esperita, avendo regolarizzato la sola relazione bancaria di cui era titolare in qualità di soggetto delegato alla firma. Si ritiene, quindi, che la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria non possa essere utilizzata per sanare l'incompletezza derivante dall'omissione a suo tempo delle ulteriori attività della specie.

### 51 Nel versamento spontaneo sanzione nella misura minima

**Versamento spontaneo per la voluntary disclosure. Con l'applicazione del cumulo giuridico le maggiorazioni previste dall'articolo 12, commi da 1 a 5, del Dlg 472/1997 sono applicate nella misura minima?**

→ Con riferimento alla determinazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale oggetto della procedura di collaborazione volontaria, il nuovo articolo 5-octies del Dl 167 del 1990, introdotto dall'articolo 7 del decreto legge 193 del 2016, prevede al comma 1, lettera e), l'applicazione dei commi 1 e 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 472 del 1997. Ai fini dell'applicazione di un'unica sanzione (cosiddetto cumulo giuridico), il citato comma 1, articolo 12 del Dlgs 472 del 1997 dispone che, in caso di concorso formale o materiale di violazioni, la sanzione connessa alla violazione più grave deve essere aumentata dal quarto al doppio. Il comma 5 del suddetto articolo prevede l'aumento della sanzione base dalla metà al triplo, qualora le violazioni si riferiscono a più periodi di imposta. Mentre gli uffici dell'agenzia delle Entrate ai fini del calcolo del cumulo giuridico della sanzione da irrogare possono valutare, nell'ambito della discrezionalità loro rimessa, le percentuali di aumento della sanzione previste dall'articolo 12 del suddetto decreto, tenendo anche conto della condotta del contribuente, della gravità delle violazioni e della frequenza con cui le stesse sono state commesse, il contribuente che ai fini della procedura di collaborazione volontaria intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 dovrà applicare gli aumenti nelle misure minime stabilite dai commi 1 e 5 del citato articolo 12, pari rispettivamente ad un quarto ed alla metà.

Continua ► pagina 45

Offerta valida in Italia dal 24/1/2017 al 10/3/2017

**ASSUNZIONI AGEVOLATE**  
Guida operativa a tutti i benefici in vigore dal 1° gennaio 2017  
a cura di Cristian Valsiglio e Alessandro Gastani

Occupazione al Sud, le istituzioni per la riduzione del turnover per la riduzione del versamento dei contributi  
Gestione Giorno 2017 imprese e lavoratori beneficiari  
I nuovi contratti di solidarietà (assunzione e distensione)  
Tutte le agevolazioni per i contratti a tempo determinato e a termine  
Gli aggravi per il reinserimento di personale disoccupato o sospeso

Gennaio 2017

**IN EDICOLA**

La Guida del Sole 24 Ore, classificando tutte le agevolazioni in vigore a seconda della tipologia contrattuale, dei soggetti ritenuti da agevolare e dei settori e/o delle aree territoriali da incentivare, ricostruisce un quadro chiaro ed estremamente operativo di una materia complessa e rappresenta il punto fermo per tutte le imprese e i professionisti del lavoro.

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ\***

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU [WWW.SHOPPING24.IT](http://WWW.SHOPPING24.IT)

Il Sole **24 ORE**



## Telefisco 2017

LE RISPOSTE AI QUESITI



### Le istruzioni per gli amministratori

A seconda del destinatario e della realizzazione effettiva indicazione diretta nella precompilata o nel foglio informativo

# Condominio, spese con doppio trattamento

► Continua da pagina 44

## PRECOMPILATA

### 52 Dati sulla ristrutturazione con inquilini e «altri soggetti»

Gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica alle Entrate, entro il 28 febbraio, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio per gli interventi agevolati di ristrutturazione, riqualificazione energetica e acquisto di mobili ed elettrodomestici per l'arredo di parti comuni. Secondo il Dm del Mef del 1° dicembre 2016 vanno indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. Nelle «specifiche tecniche di trasmissione», già disponibili sul sito delle Entrate, si chiede di indicare se il soggetto è proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatario o da inserire in «altre tipologie di soggetti». Dato che queste ultime tre categorie non sono configurabili come condomini, vanno ugualmente inserite in comunicazione?

→ L'articolo 16-bis del Tuir prevede che la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali, nonché per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, spetta a coloro che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo. Tale titolo può consistere, quindi, nella proprietà, nella nuda proprietà, in un diritto reale di godimento o in un contratto di locazione o comodato. Sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, agli stessi soggetti che fruiscono delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta la detrazione Irpef per le spese di acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per parti comuni condominiali.

Inoltre, ha diritto alle detrazioni in esame anche il familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati (sul punto vi è un consolidato orientamento di prassi formatosi in merito alle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia: circolare n. 121 del 1998, n. 50 del 2002 e successive). Tale principio deve ritenersi valido anche in relazione alla detrazione per i lavori di risparmio energetico (circolare n. 36 del 2007). Ciò premesso, l'articolo 2 del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 ha previsto l'obbligo di trasmissione all'agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto, con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità tecniche di trasmissione dei dati relativi alle spese per interventi su parti comuni degli edifici residenziali. Le specifiche tecniche prevedono che, nella comunicazione telematica per la trasmissione delle

spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni, vada indicato il codice fiscale del soggetto al quale è attribuito l'importo della spesa. Sulla base delle informazioni contenute nel registro dell'anagrafe condominiale riguardanti le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento (articolo 10 della legge 220/2012) e delle altre informazioni comunque in loro possesso, gli amministratori indicano, pertanto, per ogni unità immobiliare la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell'appartamento individuati dalla prima tipologia di soggetti (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario). Qualora la spesa vada attribuita a un soggetto diverso dai precedenti, ad esempio un familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile, gli amministratori indicano nella comunicazione il codice residuale che individua «altre tipologie di soggetti». Le spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali qualora siano imputate alla prima tipologia di soggetti (proprietario, locatario, ecc.) vengono esposte direttamente nella dichiarazione precompilata. Diversamente, qualora tali spese siano state imputate a soggetti individuati con il codice residuale (altre tipologie di soggetti), tenuto conto che la sussistenza delle condizioni soggettive di detraibilità è verificabile solo da parte del contribuente, le stesse vengono riportate esclusivamente nel foglio informativo allegato alla dichiarazione. In tale ultimo caso sarà il contribuente ad aggiungere il dato nella dichiarazione dei redditi se possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente.

### 53 Nella comunicazione il dettaglio sui «morosi»

Nella comunicazione delle spese sostenute nel 2016 dal condominio, che l'amministratore deve inviare entro il 28 febbraio, vanno riportate anche le quote di spesa imputate ai singoli condomini o che non sono state pagate per morosità?

→ Nella comunicazione telematica per la trasmissione delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni, gli amministratori sono tenuti a fornire l'informazione relativa all'effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. In tal senso, dovrà essere compilato il campo relativo al «flag pagamento» attraverso il quale andrà evidenziato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento ovvero se lo stesso è stato parzialmente o interamente non corrisposto entro tale data. Nelle specifiche tecniche si fa riferimento alla quota «attribuita» e non alla quota «pagata» in quanto, come previsto dalla circolare n. 122 del 1° giugno 1999, al paragrafo 4.8, «ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell'amministratore e nel limite delle rispettive quote dello stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico». Nel caso in cui il pagamento sia stato interamente corrisposto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, la relativa spesa sarà esposta direttamente nella dichiarazione precompilata. In caso contra-

rio, e quindi nel caso in cui il pagamento non sia stato interamente corrisposto entro tale termine, la spesa sarà indicata esclusivamente nel foglio informativo e il contribuente, in presenza delle condizioni di detraibilità previste dalla normativa vigente, potrà modificare la dichiarazione aggiungendo tale onere qualora pagato entro la data di presentazione della dichiarazione.

### 54 Visto infedele, il termine è fissato dalla contestazione

Il decreto fiscale ha previsto la possibilità per i Caf e i professionisti di correggere il visto infedele presentando una dichiarazione rettificativa anche dopo il 10 novembre dell'anno della presentazione della dichiarazione errata. In questo caso, a carico dell'intermediario che ha apposto il visto, resta dovuta la sola sanzione, riducibile in base al ravvedimento. Ma qual è la sanzione da ravvedere? Inoltre, dato che non è prevista una decorrenza specifica, in virtù del favor rei possono essere regolarizzate oltre il 10 novembre anche violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova norma? La novità, in particolare, è contenuta nell'articolo 7-quater, comma 48, del DL 193/2016 ha modificato l'articolo 39, comma 1, lettera a) del Dlg 241/1997 ampliando sul piano temporale la possibilità per gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) di intervenire per correggere il visto infedele.

→ L'articolo 39, comma 1, lettera a) del Dlg 241/1997, prevede che in caso di apposizione di visto infedele, i Caf e i professionisti assumono una responsabilità diretta nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore per il pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che dovrebbero essere richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973, salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Tale responsabilità può essere, però, evitata se il Caf o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tale caso, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione, peraltro ravvedibile. L'articolo 7-quater, comma 48, del DL 193/2016 ha modificato il menzionato articolo 39, comma 1, lettera a) del Dlg 241/1997, ampliando sul piano temporale la possibilità per gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) di intervenire per correggere il visto infedele. Il termine per il compimento delle suddette attività rettificative, in precedenza fissato al 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, è ora rappresentato dalla contestazione dell'infedeltà del visto di conformità con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del decreto del ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164. La sanzione per importi non versati è da individuarsi in quella di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 per «i ritardati od omessi versamenti diretti», sanzione applicata ordinariamente in caso di controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973. Trattandosi di modifica di una norma procedurale che consente ai Caf e ai professionisti di rettificare le dichiarazioni 730 contenenti errori che determinano infedeltà del visto di conformità, la stessa, per sua natura, trova applicazione anche con riferimento alle attività rettificative per le quali risulta già spirato il termine del 10 novembre dell'anno in

cui la violazione è stata commessa. Di conseguenza, in tali ipotesi, il Caf o il professionista potrà trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, sempreché l'infedeltà del visto non sia stata contestata con la comunicazione di cui al citato articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 164 del 1999. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione rettificativa occorre tener conto della complessità dello svolgimento dell'assistenza fiscale, del numero dei soggetti coinvolti e della tempestività entro cui il procedimento deve concludersi. Con particolare riferimento alla tempestività, si segnala che l'articolo 16, comma 2, del citato decreto n. 164 del 1999 fissa al 10 novembre il termine ultimo per trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14 del medesimo decreto che il contribuente intende presentare per correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta o che determinano a favore dello stesso un rimborso o un minor debito. Analogamente, nella considerazione che detto termine del 10 novembre sia il termine massimo per la trasmissione delle dichiarazioni utili a consentire al sostituto d'imposta di poter effettuare il conguaglio entro la fine dell'anno, si ritiene che per le dichiarazioni rettificative previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 241 del 1997, trasmesse entro la predetta data, il risultato contabile viene messo a disposizione dei sostituti d'imposta, ove indicati. Diversamente, per le dichiarazioni trasmesse successivamente alla predetta data, mutando la procedura prevista per i 730 presentati in assenza del sostituto d'imposta gli eventuali versamenti dovranno essere eseguiti a cura dei contribuenti e gli eventuali rimborsi sono eseguiti a cura dell'agenzia delle Entrate. Inoltre, tenuto conto che il risultato contabile fornito al sostituto d'imposta non tiene conto degli effetti della dichiarazione originaria, nei casi in cui nella dichiarazione rettificativa è riportato un sostituto d'imposta diverso da quello indicato nella dichiarazione originaria, per le trasmissioni effettuate anche prima del 10 novembre occorre seguire la procedura prevista per i 730 presentati in assenza del sostituto d'imposta. Si segnala, che per la presentazione della dichiarazione rettificativa deve essere utilizzato il modello 730 relativo al periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica. Analogamente, nel caso in cui il Caf o il professionista presenti la comunicazione dei dati relativi alla rettifica in quanto il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, dovranno essere seguite le istruzioni fornite con la circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730 relativo periodo d'imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica.

### 55 Per i redditi esenti, Cu senza scadenza e sanzioni

La scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche (Cu) da parte dei sostituti d'imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta nel corso del 2016, deve intendersi come perentoria anche se la certificazione riguarda redditi esenti o che non possono essere dichiarati nel modello 730, come redditi d'impresa e di lavoro autonomo? Si chiede in buona sostanza se anche per il 2017 possano rendersi applica-

bili i chiarimenti varati con le circolari 6/E/2015 e 12/E/2016.

→ Con le circolari n. 6/E/2015 e n. 12/E/2016, diramate in relazione ai primi anni di invio delle certificazioni, è stato chiarito che la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 può avvenire anche successivamente alla data del 7 marzo prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del Dpr n. 322 del 1998, senza applicazione di sanzioni. Al riguardo, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione della certificazione unica e in aderenza ai chiarimenti forniti con le menzionate circolari, si ritiene che l'invio delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

### 56 Anche il risultato finale va comunicato all'Agenzia

Quali novità sono previste quest'anno per il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti? I controlli preventivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, trovano applicazione nel caso di presentazione della dichiarazione al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale?

→ L'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 949, lettera D, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatica o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. L'articolo 17, comma 1, lettera c-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, introdotto dall'articolo 1, comma 951, lettera B, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, deve comunicare all'agenzia delle Entrate in via telematica, entro il termine previsto per l'invio dei 730, anche il risultato finale delle dichiarazioni. A tal fine, da quest'anno, ai modelli 730 trasmessi all'agenzia delle Entrate a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta deve essere allegato il risultato contabile (modello 730-4). Conseguentemente, per procedere alle operazioni di conguaglio il sostituto d'imposta dovrà attendere che l'agenzia delle Entrate metta a sua disposizione il modello 730-4, mediante la sede telematica propria o di un intermediario indicata con la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (CSO) o con il quadro CT presente nella Certificazione Unica-al pari di quanto accade per i modelli 730 presentati dal dipendente tramite Caf e intermediari abilitati ovvero direttamente avvalendosi dell'applicativo 730 WEB. A tal fine nella circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730/2017 saranno fornite specifiche indicazioni relativamente alle modalità di predisposizione dei modelli 730-4.

#### La squadra

I funzionari dell'agenzia delle Entrate e di Equitalia che hanno fornito le risposte ai quesiti dei partecipanti e degli esperti del Sole 24 Ore.

	<b>Danila Alazio</b> Direzione centrale Normativa
	<b>Carmen Capola</b> Direzione centrale Accertamento
	<b>Franca Cirimele</b> Direzione centrale Normativa
	<b>Alina Dell'Aera</b> Direzione centrale Accertamento
	<b>Marco Denaro</b> Direzione centrale Normativa
	<b>Daniele De Tullio</b> Direzione centrale Affari legali, contenzioso e riscossione
	<b>Antonio Genovese</b> Direzione centrale Accertamento
	<b>Marina Lambiase</b> Direzione centrale Gestione tributi
	<b>Francesca Reale</b> Direzione centrale Accertamento
	<b>Valeria Russo</b> Direttore centrale Normativa
	<b>Stefania Trocini</b> Direzione centrale Normativa
	<b>Enrico Zaccardi</b> Direzione centrale Gestione tributi
	<b>Roberto Guriacchio</b> Equitalia Ufficio Normativa di riscossione

Offerta valida in Italia da 25/1/2017 al 14/3/2017

**COLF E BADANTI**  
Gestione del rapporto di lavoro domestico  
Massimo Brisciani

Gennaio 2017

Soggetti interessati e contratti applicabili  
Lavoratori (compunti) ed estranei, ingresso e soggiorno in Italia

Dalla lettera di assunzione alla modulazione del Tfr, tutte le modalità operative  
Versamenti all'Irpe  
Prestazioni Cassacoli

Disciplina fiscale e agevolazioni per il datore di lavoro  
Testo integrale del contratto collettivo

La Guida pratica e operativa per affrontare tutti gli aspetti contrattuali e contributivi del lavoro domestico: dalle modalità di assunzione (anche degli stranieri) all'orario di lavoro, dalle ferie alla retribuzione (anche con i voucher), dalla contribuzione al licenziamento e alle dimissioni. Con esempi e tabelle riepilogative e un semplice software di calcolo per la gestione degli adempimenti, che si autoaggiorna ad ogni utilizzo.

**IN EDICOLA**

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 12,50 IN PIÙ\***

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU [WWW.SHOPPING24.IT](http://WWW.SHOPPING24.IT)

Il Sole **24 ORE**



## LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Pubblico impiego.** Il parere fornito dalla sezione regionale dell'Abruzzo della Corte dei conti sul valore della trasformazione

# Da tempo parziale a pieno, pesa l'orario iniziale

**I criteri per quantificare l'incidenza del contratto sul plafond delle assunzioni****Fabio Venanzi**

La trasformazione di un contratto da part time a tempo pieno intacca il plafond per le assunzioni previsto per gli enti pubblici sulla base dell'orario previsto inizialmente dal contratto individuale di lavoro. È questo il parere reso dalla **Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti** con la **deliberazione 12/2017/Par** a un **ente locale** che ha chiesto lumi su questo argomento.

Il Comune ha esposto il caso di un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato e part time negli anni precedenti. Successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, l'interessato ha chiesto e ottenuto un ampliamento dell'orario di servizio, senza tuttavia giungere mai al tempo pieno. Questo perché, negli ultimi

anni, il legislatore ha imposto rigidi vincoli in materia di assunzione di personale, legando il reclutamento di nuove unità a una determinata percentuale della spesa sostenuta per il personale cessato

**IL PRINCIPIO**

Per i giudici contabili l'obiettivo è evitare di aggirare i limiti alle assunzioni di personale imposti agli enti pubblici

negli anni precedenti.

A ciò deve aggiungersi che, per il personale assunto a tempo parziale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni

in vigenti in materia di assunzioni (articolo 3, comma 101 della legge 244/2007), essendo questo caso paragonato a un nuovo ingresso.

Invece non rientra in tale fattispecie la trasformazione a tempo pieno di un contratto part time che, originariamente, era nato a tempo pieno e che successivamente era stato trasformato in part time per scelta del lavoratore. Non è equiparata a nuova assunzione neppure l'incremento orario del contratto stipulato originariamente in part time, purché non si raggiunga il limite del tempo pieno. Tale possibilità, secondo la magistratura contabile è possibile purché non sia elusiva del divieto. In tal senso si è espressa la Corte dei Conti per la Sardegna con la deliberazione 67/2012 dove si precisa che «non è consentita l'elusione della normativa

vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l'incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale».

Gli enti locali, in materia di personale, devono rispettare precisi limiti di spesa, tra cui il contenimento della stessa entro il valore medio del triennio 2011/2013, nonché il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Il parere della Corte dei conti prosegue precisando che la spesa collegata all'incremento orario (fermorestando che il dipendente permane in regime di part time) non viene mai presa in considerazione, se non quando il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo pieno. Pertanto, al fine di evitare comportamenti non rispondenti

alla finalità normativa di contenimento della spesa, il plafond assunzionale sarà decurtato dalla differenza oraria tra l'originaria prestazione lavorativa e quella che deriva dal nuovo contratto a tempo pieno. Ciò poiché le ore con cui è stato integrato il contratto part time nel corso degli anni non hanno mai potuto intaccare gli spazi a disposizione dell'ente.

Un esempio può aiutare a capire. Un lavoratore è stato assunto nel 2000 con part time al 50 per cento. Successivamente nel 2009 ha ottenuto l'aumento delle ore all'80 per cento. Nel 2017 chiede la trasformazione a tempo pieno. In questo caso la spesa che graverà sul plafond assunzionale sarà data dalla differenza tra il costo a tempo pieno e quello del part time al 50 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PROFESSIONI**

## Adepp ed Enm per favorire il microcredito

Per i giovani professionisti diventerà più facile l'accesso al microcredito.

È stato siglato ieri un protocollo d'intesa tra il presidente dell'Enm (Ente nazionale per il microcredito) Mario Baccini e dal presidente dell'Adepp, l'Associazione degli enti previdenziali privati, Alberto Olivetti. Il documento è stato firmato presso il ministero dello Sviluppo economico alla presenza del sottosegretario Antonio Gentile.

Il protocollo pone le basi per una collaborazione di tre anni che ha come finalità l'ideazione, creazione e sperimentazione di strumenti di microcredito innovativi a supporto delle attività e del reddito dei professionisti e per consentire l'attivazione di servizi di informazione in favore dei giovani professionisti non ancora attivi nel mercato del lavoro professionale, per usufruire delle misure di Garanzia giovani per il lavoro autonomo. L'accordo si pone anche l'obiettivo di contribuire all'analisi degli effetti della concessione di microcrediti sulla riduzione del credit crunch nei confronti dei giovani professionisti al monitoraggio dell'effettivo accesso da parte dei professionisti ai programmi di microcredito esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**In breve****TRIBUTI IMMOBILIARI**

## Imu-Tasi, gettito 2016 a 19,9 miliardi ma non arretra la quota del tax gap

È stato di 5 miliardi il calo del gettito di Imu e Tasi tra il 2015 e il 2016. Complice l'abolizione del prelievo sulle abitazioni principali e l'introduzione di altre agevolazioni (terreni agricoli, affitti concordati, case in comodato), la tassazione si è fermata a 19,86 miliardi - compresa l'Imi per la provincia autonoma di Bolzano e l'Imis per quella di Trento - rispetto ai 24,86 dell'anno precedente. I dati sono stati forniti ieri dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Sesa Amici, in risposta a un quesito posto dall'onorevole Giovanni Paglia (Si-Sel), nel *question time* in commissione Finanze alla Camera.

La risposta si sofferma anche sul *tax gap* Imu, cioè sui

mancati versamenti dell'imposta, così come monitorati nella Relazione sull'economia non osservata: il totale 2014 è pari a 5,3 miliardi, anche se la variazione annua è quasi nulla, dopo l'incremento del 2013. A livello regionale, il *tax gap* è più elevato in Campania (37,4% del gettito teorico), Lazio (34,3%) e Basilicata (33,9%), mentre si osservano valori più bassi nella provincia di Trento (19%), in Emilia Romagna (19,4%) e Liguria (20,4%). Interessante anche la rilevazione in base alla dimensione del Comune: nei piccoli centri con meno di 500 abitanti, il *tax gap* si ferma al 13,1%, mentre arriva al 33,4% in quelli oltre i 250 mila abitanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**ENTI LOCALI**

## Nuovo stop al fondo da 3 miliardi: Province in rivolta sui bilanci 2017

Nuova fumata nera per il riparto del «fondone» da tre miliardi di euro fra Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. A ostacolare l'intesa anche ieri in Conferenza Unificata è stato il problema degli enti di area vasta nelle Regioni a Statuto ordinario, che nelle ipotesi di ripartizione delle risorse non si vedrebbero toccati i 100 milioni di tagli aggiuntivi in calendario per quest'anno.

Ma è tutta la situazione di Province e Città metropolitane a scaldarsi. Il fondone assegna infatti 900 milioni agli enti dei territori a Statuto ordinario, essenziali per sterilizzare la sforbiciata a loro carico, e lo stallo nella fase attuativa

spinge il presidente dell'Upi Achille Variati a promettere «gesti eclatanti» senza una soluzione a stretto giro. «Nessuna Provincia è in condizione di fare il bilancio», spiega, e ad aggravare il quadro c'è il fatto che per gli enti di area vasta mancano anche le regole per l'esercizio provvisorio (l'Anci al riguardo ha chiesto di prorogare le norme ponte scritte lo scorso anno).

Un'altra settimana servirà anche per trovare l'intesa sul taglio delle slot machines, dopo che la Puglia ha chiesto chiarimenti sull'ultima proposta del governo che prevede la riduzione del 34% degli apparecchi installati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Contratti collettivi.** Per i metalmeccanici assunti a tempo indeterminato previste 24 ore ogni triennio

# Diritto alla formazione in azienda

**Giampiero Falasca**

Il nuovo Ccnl dei metalmeccanici investe in maniera decisa sulla **formazione continua**, strumento essenziale per adeguare le competenze dei lavoratori ai rapidi cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale. Questo investimento si traduce nel riconoscimento di un diritto individuale alla formazione: ciascuna azienda dovrà erogare a tutti i dipendenti a tempo indeterminato (con le modalità individuate da Fondimpresa) un percorso formativo della **durata di 24 ore** procapite nell'arco di un triennio.

Se l'impresa non eroga la for-

mazione, il lavoratore, che entro la fine del secondo anno non è stato coinvolto in alcun percorso e non ha programmato il suo coinvolgimento per l'anno successivo, ha diritto a partecipare a iniziative formative esterne all'azienda (finalizzate ad acquisire competenze trasversali, linguistiche, tecniche e gestionali) della durata di 24 ore, con costi a carico del datore per i due terzi (entro un importo massimo di 300 euro).

Il nuovo accordo collettivo riforma in maniera decisa anche la disciplina dei **permessi per l'assistenza di familiari** con problemi di disabilità grave, materia re-

golata dalla legge 104/1992.

Il nuovo accordo collettivo introduce un obbligo di programmazione delle assenze: il lavoratore che intende fruire dei permessi deve presentare un piano mensile, con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione. Così, ad esempio, per i permessi da fruire a marzo, il piano deve essere presentato entro il 18 febbraio.

La norma non chiarisce le conseguenze del mancato rispetto di questo termine. Sembra logico ipotizzare che, in caso di presentazione tardiva del piano, il lavoratore dovrà negoziare

con l'azienda le modalità di fruizione dei permessi nel mese di riferimento.

Il termine di 10 giorni non deve essere rispettato da chi è in grado di dimostrare l'esistenza di ragioni di «necessità e urgenza» con qualsiasi mezzo idoneo a confermare la veridicità delle motivazioni addotte.

L'onere di programmazione viene introdotto anche per i **congedi parentali**, in caso di utilizzo su base oraria o giornaliera. In questo caso il dipendente deve presentare al datore di lavoro un piano di programmazione mensile, entro 7 giorni prima della fine

del mese antecedente a quello di fruizione (il termine è di 15 giorni prima dell'assenza, se l'utilizzo non è su base oraria o giornaliera).

Il lavoratore deve indicare il numero di giornate equivalenti alle ore richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi. Sono stabiliti termini ridotti a fronte di impedimenti oggettivi (in tal caso sono sufficienti 2 ore prima dall'inizio del turno e la documentazione attestante l'impedimento deve essere fornita entro 2 giorni successivi).

La norma collettiva precisa, infine, che l'utilizzo dei congedi parentali su base oraria è frazionabile solo per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere (1 o 2 ore per part time pari o inferiori a 20 ore).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Presidente Fondimpresa  
Tommaso D'Agostino


# La settimana bianca a bordo delle nostre vetture con gomme invernali

**MERCEDES VITO 9 POSTI****OPEL MOKKA X 4X4****Sicily by Car**

auto



europa

Numero Verde  
800 - 334440091.6390311 - 091.6390324  
091.6390301 - 091.6390302www.sicilybycar.it  
sbc@sbc.it



GIUSTIZIA E SENTENZE

In breve



DECRETO IN CDM  
Cooperazione  
penale, primo ok



Sarà il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto a dare esecuzione alle richieste di cooperazione delle autorità dei partner europei. È quanto prevede il Dlgs di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria penale approvato ieri in esame preliminare dal Consiglio dei ministri. Il decreto, fatte alcune eccezioni, punta a valorizzare il rapporto diretto tra autorità giudiziarie.

**Reati tributari.** La Corte di cassazione precisa le modalità di determinazione della misura

# Pena accessoria mai sotto il minimo

## Ma la sanzione penale che viene applicata può essere inferiore

Laura Ambrosi  
Antonio Iorio

■ La pena accessoria per i reati tributari non può essere irrogata in misura al di sotto del minimo previsto, anche se la sanzione penale editale è di durata inferiore.

Laprevisione, come nel caso dei reati tributari, di un minimo per la misura accessoria espresso con la formula letterale «non inferiore a», anziché con l'individuazione di un determinato periodo esatto, rappresenta comunque un limite invalicabile al di sotto del quale il giudice non può scendere.

Ad affermarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 24916 depositata ieri. Un contribuente veniva condannato in primo grado a un anno di reclusione per il reato di indebita compensazione (articolo 10 quater, Dlgs 74/2000), oltre alle pene accessorie (interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche,

incapacità di contrattare con la Pa, interdizione dalle funzioni di assistenza e rappresentanza tributaria). La Corte di appello riduceva la pena principale a otto mesi di reclusione mentre confermava quelle accessorie. Avverso la decisione, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando che il giudice territoriale, nonostante avesse ridotto la pena principale, non riduceva anche quelle accessorie.

La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato che per i reati tributari, in base all'articolo 12, Dlgs 74/2000, tutte le pene accessorie possono essere irrogate entro una fascia compresa fra un minimo e un massimo. Fa eccezione solo la pena accessoria dell'interdizione dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie che prevede infatti l'interdizione perpetua.

In tale contesto, si inserisce l'articolo 37 del Codice penale secon-

do cui quando la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, questa deve essere di entità eguale a quella della principale inflitta. In nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e massimo stabiliti per ciascuna pena accessoria.

Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella «durata espressamente determinata» occorre comprendere anche i casi in cui la legge contempli un minimo e un massimo, spettando al giudice decidere in relazione alla gravità del reato, entro l'intervallo temporale.

In base ad un diverso orientamento, invece, l'indicazione nella pena accessoria di un minimo ed un massimo non rappresenta una «durata espressamente determinata».

I giudici di legittimità, discostandosi da questo secondo indi-



TRIBUNALE PALERMO

Donazione, il giudice decide sul «modico valore»

di Selene Pascasi

■ Il giudice decide se una donazione è di modico valore e quindi non occorre la forma dell'atto pubblico. Lo precisa il Tribunale di Palermo.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
La versione integrale dell'analisi

irizzo interpretativo, hanno rilevato che per il caso specifico dell'articolo 12, Dlgs 74/2000, il legislatore pur utilizzando termini come «non inferiore a» e/o «non superiore a» e quindi non individuando un limite editale numericamente prestabilito, ha utilizzato termini sostanzialmente equivalenti.

Così la Suprema Corte, mentre con riferimento alla pena accessoria relativa all'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ha accolto il ricorso, per le altre due (incapacità di contrattare con la Pa e interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito confermando dette interdizioni per un anno (minimo editale previsto con la formula non inferiore a un anno) nonostante l'imputato fosse stato condannato a 8 mesi di reclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Presunzioni.** Salvo titolo contrario

# Il cortile e tutti i beni che danno aria e luce sono condominiali

Paolo Accoti

■ La Corte di cassazione, con la sentenza 2532, pubblicata il 31 gennaio scorso, è tornata sulla nozione di cortile, comunemente inteso come «l'area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serve a dare luce e aria agli ambienti circostanti».

La stessa, in linea con le precedenti sentenze, non manca di riferire come «avuto riguardo all'ampia portata della parola e, soprattutto alla funzione di dare aria e luce agli ambienti, che vi prospettano, nel termine cortile possono ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate dell'edificio - quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, le intercapedini, i parcheggi - che, sebbene non menzionati espressamente nell'articolo 117 Codice civile, vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cassazione 7889 Cassazione 7889 del 09/06/2000)» (si veda anche: Consiglio di Stato 757/2015).

In questa nozione risulterebbero comprese anche le aree scoperte con funzione di accesso agli edifici, nonché quelle con ulteriori ed eventuali funzioni, quali quella di parcheggio o deposito temporaneo di materiali (Tar Lombardia Milano n. 245/2015), ma anche il cavedio, altrimenti detto chiostrina, vanella, pozzo luce (Cassazione 17556/2014).

Per tutti questi beni, riconducibili alla nozione comprensiva di cortile e, in generale, per tutte le aree scoperte che assolvono la funzione di dare luce e aria al fabbricato e agli ambienti circostanti, nonché a quelle che servono da accesso o parcheggio al condominio, vige la presunzione di condominialità: i beni si considerano cioè comuni se il contrario non risulta dal titolo, vale a dire qualora venga dimostrata la proprietà esclusiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



T E R N A G R O U P

Il Sole 24 Ore - 3/2/2017

CHI È TERNA

Il Gruppo Terna è proprietario in Italia della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica con oltre 72.000 km di linee in Alta tensione su tutto il territorio nazionale. Terna ha la responsabilità di sviluppare la rete dell'Alta Tensione per migliorare la sicurezza e l'efficienza e ridurre il costo per imprese e cittadini. Terna è anche responsabile, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, della trasmissione e del dispacciamento dell'energia e quindi della gestione in sicurezza dell'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica nel paese. Quotata alla Borsa Italiana dal 2004 la Società provvede alla manutenzione e allo sviluppo della rete elettrica nel rispetto dell'ambiente, coniugando competenze e tecnologie per migliorare l'efficienza. Il Gruppo Terna è una realtà di eccellenza europea con oltre 3700 professionisti impegnati quotidianamente nella sicurezza del sistema elettrico nazionale. La Società è responsabile della programmazione, sviluppo e manutenzione della Rete, coniugando competenze, tecnologie e innovazione in linea con le best practices internazionali.

PERCHÉ SERVE REALIZZARE L'OPERA

Le opere in progetto, previste dal Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, hanno come obiettivo la risoluzione delle limitazioni della rete di trasmissione a 132 kV della parte Sud della città di Genova, caratterizzata dalla presenza di buona parte delle cabine primarie che alimentano l'area metropolitana, attraverso la realizzazione delle linee elettriche in cavo a 132 kV T.094 "S.E. Erzelli - Genova Termica" e T.891 "CAE (Iren) - Genova Termica". È prevista inoltre la realizzazione dei raccordi in entra-esce a 132 kV in cavo T.095 "C.P. Genova Fiera - Genova Centro (Le Grazie)" e T.096 "Genova Termica - C.P. Genova Fiera" per il collegamento della futura Cabina Primaria ENEL "Fiera".

BENEFICI DELL'OPERA

I benefici attesi dalla realizzazione delle opere sono di seguito elencati:

- Migliore sfruttamento della generazione termica presente nell'area;
- Incremento dell'affidabilità e della continuità dell'alimentazione dei carichi cittadini.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.terna.it](http://www.terna.it) nella Sezione Cantieri Terna per l'Italia.

AVVISO AL PUBBLICO

AVVISO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ED IMPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO/ASSERVIMENTO (art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e art. 52 ter D.Lgs. 330/2004)

TERNA - Rete Elettrica Nazionale - S.p.A., con sede legale in Viale Egidio Galbani, 70 (Roma C.F. 05779661007), ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e dell'art. 52 ter del D.Lgs. 330/2004

PREMESSO

- che Terna S.p.A. è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta la concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta efficace in data 01.11.2005, sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. in data 11.05.2004, come aggiornata con decreto emanato il 15 dicembre 2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- che con Decreto n. 239/EL-350/242/2016 del 22 novembre 2016, all'art. 1, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione da parte di Terna S.p.A. dell'opera denominata Realizzazione delle linee in cavo a 132 kV T.094 "S.E. Erzelli - Genova Termica" e T.891 "CAE (Iren) - Genova Termica" (Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova) e dei Raccordi in entra-esce a 132 kV in cavo alla nuova C.P. Genova Fiera T.095 "C.P. Genova Fiera - Genova Centro (Le Grazie)" e T.096 "Genova Termica - C.P. Genova Fiera, autorizzando la costruzione e l'esercizio delle suddette opere, con dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità ed inamovibilità delle medesime;

- che tale opera interessa oltre cinquanta ditte proprietarie ed è compresa fra quelle previste nel Documento integrativo al "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale" vigente;

- che la suddetta opera è finalizzata a migliorare lo sfruttamento della generazione termica presente nell'area nonché ad incrementare l'affidabilità e la continuità dell'alimentazione dei carichi cittadini;

- che con il medesimo decreto è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento coattivo sui beni interessati dall'opera in oggetto, siti nel Comune di Genova, indicati negli allegati al progetto approvato;

- che con lo stesso decreto, all'art. 6, il Ministero dello Sviluppo Economico, (ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni), ha delegato (con facoltà di subdelega) la società Terna S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

- che con procura rep. n° 25264 di racc. del 29.09.2016 in autentica del notaio Luca Troili di Roma, registrata a Roma 2 il 10.10.2016 al n. 28333/Serie 1T, del legittimante pro tempore di Terna S.p.A. ha dato incarico al Dott. Ing. Enrico Maria Carlini, Dirigente dell'Ufficio Espropri ed Asservimenti, di emettere e sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento ablativo e di espletare le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere elettriche;

- che con nota prot. n. TE/P20160006776 del 24/11/2016 il Dirigente dell'Ufficio Espropri ha nominato il sottoscritto Dott. Ing. Pier Luigi Zanni Responsabile del Procedimento, il quale, in nome per conto di Terna S.p.A.

COMUNICA

- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, l'approvazione del progetto definitivo dell'opera sopra descritta (approvazione con decreto n. 239/EL-350/242/2016, divenuta efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 01 del 04.01.2017) ai proprietari delle particelle ubicate nel Comune di Genova, soggette al vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento coattivo, sulle quali sarà realizzata l'opera denominata Realizzazione delle linee in cavo a 132 kV T.094 "S.E. Erzelli - Genova Termica" e T.891 "CAE (Iren) - Genova Termica" (Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova) e dei Raccordi in entra-esce a 132 kV in cavo alla nuova C.P. Genova Fiera T.095 "C.P. Genova Fiera - Genova Centro (Le Grazie)" e T.096 "Genova Termica - C.P. Genova Fiera;

- che potrà fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area interessata, ai fini della liquidazione delle indennità di espropriazione e/o asservimento coattivo, nonché inviare, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma scritta a mezzo raccomandata A/R, le proprie eventuali osservazioni al Responsabile del Procedimento, presso il seguente indirizzo: Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Nord Ovest - Unità Progettazione Realizzazione Impianti - Via Galileo Galilei, 18 - 20016 Pero MI. Ogni comunicazione al riguardo sarà trasmessa all'Ufficio Espropri;

- che potrà prendere visione del progetto depositato e della relativa documentazione presso Terna Rete Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Nord Ovest - Unità Progettazione Realizzazione Impianti - Via Galileo Galilei, 18 - 20016 Pero MI;

- che secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del DPR 327/01, colui che risulti proprietario secondo i registri catastali, ove non lo sia più, è tenuto a comunicarlo al Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente avviso, indicando, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario o, comunque, fornendo copia degli atti in suo possesso, utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

ELENCO PROPRIETARI

Comune di Genova

SCIUBBA Eugenio, GUARDIAGRELE 19/09/1946 - Sez. C Fg. 77 Part. 1491; ENEL S.P.A. con sede a Roma - Sez. C Fg. 77 Part. 1492, 1493, 1494; TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETÀ PER AZIONI con sede in Roma - Sez. C Fg. 77 Part. 1501; BAGICALUPO Annalia, GENOVA 06/05/1908; BAGICALUPO Bianca Maria, GENOVA 16/01/1940; BAGICALUPO Maria Vittoria, GENOVA 17/08/1938; BAGICALUPO Salvatore, GENOVA 10/01/1928 - Sez. C Fg. 77 Part. 249; DEMANIO dello STATO RAMO FERROVIE con sede in Roma, KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. con sede in Roma - Sez. C Fg. 79 Part. 562; FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI con sede in Roma - Sez. C Fg. 79 Part. 179, 849, Sez. C Fg. 83 Part. 538; COMUNE DI GENOVA - Sez. C Fg. 79 Part. 563; ILVA S.P.A. con sede in Milano, SOCIETÀ PER CORNIGLIANO S.P.A. con sede in Genova - Sez. C Fg. 79 Part. 496; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma - Sez. C Fg. 84 Part. 439, Sez. D Fg. 47 Part. 453; COSTA Angela, GENOVA 07/07/1936, COSTA Augusta, GENOVA 28/10/1938, COSTA Ivana, GENOVA 03/05/1947 - Sez. C Fg. 47 Part. 101; DEMANIO DELLO STATO (RAMO MARINA MERCANTILE) AMMINISTRATO DAL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA, ENEL PRODUZIONE S.P.A. con sede a Roma - Sez. A Fg. 62 Part. 57, 34; ENTE URBANO - Sez. C Fg. 47 Part. 363; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 48 Part. 115; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 48 Part. 697; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 48 Part. 695; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 48 Part. 102; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 48 Part. 101; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 48 Part. 104; SOCIETÀ PER CORNIGLIANO S.P.A. con sede in Genova - Sez. C Fg. 84 Part. 433; ENTE URBANO - Sez. C Fg. 47 Part. 76; ENTE URBANO - Sez. C Fg. 47 Part. 9; ENTE URBANO - Sez. C Fg. 47 Part. 485; ENTE URBANO - Sez. C Fg. 47 Part. 100; ENTE URBANO - Sez. C Fg. 47 Part. 103; ENTE URBANO - Sez. C Fg. 47 Part. 16; CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA, DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma - Sez. D Fg. 45 Part. 402, 795; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 46 Part. 703; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 46 Part. 448; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 46 Part. 449; FINMECCANICA SOCIETÀ PER AZIONI con sede a Roma, Sez. D Fg. 44 Part. 1006, 1002, 1003, 1004; ANSALDO S.P.A. con sede a Genova, Sez. D Fg. 44 Part. 243; GRASSI Sergio, GENOVA 15/12/1937, GROSSO Elisa, VOBBLIA 02/03/1934, ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTANTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI GENOVA con sede in Genova, BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA con sede in Genova, UGF LEASING S.P.A. con sede in Bologna, DELLA VALLE Flaminio, GENOVA 12/03/1949, PELACCHI MASSIMO, GENOVA 12/01/1965, SARDA LEASING - SOCIETÀ DI LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONI con sede in Sassari, FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - ONLUS con sede in Genova, BENI IMMOBILIARI S.R.L. con sede in Milano, UBI LEASING S.P.A. con sede in Brescia, COOPSETTE SOC. COOP. A.R.L. con sede in Castelnuovo Di Sotto, MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.P.A. IN SIGLA MPS LEASING & FACTORING S.P.A. con sede in Siena, BANCA ITALEASE S.P.A. con sede in Milano, ARCHI LEASING S.R.L. con sede in Genova, MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.S. con sede in Milano, COMUNE DI GENOVA con sede in Genova, ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - AISM - ONLUS con sede a Roma, BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS S.P.A. con sede in Milano, A - LEASING S.P.A. con sede in Treviso - Sez. D Fg. 45 Part. 769; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma, Mario BARONCHELLI SPEDIZIONI S.R.L. con sede in Genova - Sez. D Fg. 45 Part. 827; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma, PIROLA Silvano, PEDIVIGLIANO 05/03/1959, ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA con sede a Roma - Sez. D Fg. 45 Part. 454, 329; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma - Sez. D Fg. 45 Part. 760; CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO, ODAGLIA Cesare, fu Pietro - Sez. D Fg. 45 Part. 333; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma, SACCÒ & C. S.R.L. - Sez. D Fg. 45 Part. 334; AUDISIO E BENVENUTO RACING SNC con sede a Genova - Sez. D Fg. 45 Part. 338, 339; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 475; ABATE Giovanni, AVERSA 01/12/1959, DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma - Sez. D Fg. 45 Part. 479, 431; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 771; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 438; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 830; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 807; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 808; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma, PICCARDO S.R.L. con sede in Genova - Sez. D Fg. 46 Part. 199; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma, ARTICO Luigi, SALGAREDA 20/06/1945, AUTORONCO S.A.S. - Sez. D Fg. 46 Part. 201; CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO, DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma, PRIORI Virgilio; fu Domenico - Sez. D Fg. 46 Part. 202 (ora 1808); CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA, LAVAGNINO Francesco; DI G B - Sez. D Fg. 46 Part. 244, 248; CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO, DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma, E.M.A.N. ELETTROMECCANICA AUTO NAVALE DI TRAVERSO ATTILIO - Sez. D Fg. 46 Part. 253; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 46 Part. 842; CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA, DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma - Sez. D Fg. 46 Part. 300; CLUB FRATELLANZA E PROGRESSO FRA CARBONA sede in Genova, DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE con sede a Roma - Sez. D Fg. 46 Part. 301; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 47 Part. 6; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 773; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 404; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 829; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 45 Part. 792; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 46 Part. 844; ENTE URBANO - Sez. D Fg. 46 Part. 703; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE CON SEDE A ROMA, TECNAVI SRL CON SEDE IN GENOVA - Sez. A Fg. 83 Part. 1106; ENTE URBANO - Sez. A Fg. 83 Part. 478; ENTE URBANO - Sez. A Fg. 83 Part. 1091; DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO-RAMO MARINA MERCANTILE CON SEDE A ROMA - Sez. A Fg. 83 Part. 1026.

Terna Rete Italia SpA

Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA  
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587  
Capitale Sociale 120.000,00 Euro I.v. - Socio Unico  
Direzione e coordinamento di "Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A."

**Appello Milano.** Annullata la sanzione

# Trust, per il notaio sono sufficienti i controlli formali

Alessandro Galimberti  
MILANO

■ Non è incolpabile il notaio in relazione alla stipula di atti di trust a struttura non proprio ortodossa: una volta verificati i presupposti formali - di un istituto comunque recepito nell'ordinamento italiano da ormai 28 anni, legge 364/89 - il professionista non deve porsi il problema delle eventuali revocatorie e cioè della annullabilità relativa del trust stesso.

Con una lunga e articolata motivazione la Corte d'appello di Milano ha revocato la sanzione disciplinare inflitta a un notaio (circa 16 mila euro) per aver rogato nel biennio 2010/11 quattro trust familiari a struttura piuttosto "elastica".

Le ipotesi contestate dal Sovrintendente dell'archivio notarile di Milano - che con la sua segnalazione aveva avviato il procedimento disciplinare alla Co.re.di. lombarda - spaziavano da un trust con settlor e trustee coincidenti (parzialmente, nel senso che c'era anche un altro disponente), a un altro che aggiungeva la mera finalità di «mantenere l'attuale tenore di vita, la cura ed assistenza personale e medica», ad un altro infine in cui i congiunti disponenti affidavano al marito l'amministrazione (trustee) e con beneficiari loro stessi ed il figlio all'epoca infante. Anomalie queste, almeno secondo il Sovrintendente e poi secondo la Core.di, che avevano portato all'affermazione della responsabilità disciplinare del professionista per aver ricevuto atti contrari alla legge (articolo 28 della L. 89/1913). Il notaio ha impugnato la sanzione davanti alla Cor-

te d'appello dove il Sovrintendente ha chiesto peraltro la conferma del provvedimento. I giudici togati per arrivare alla revoca della sanzione hanno ripercorso la giurisprudenza di legittimità degli ultimi due anni, passata da un vaglio intransigente circa il vincolo di destinazione autodichiarato (3886/15) a posizioni più tolleranti (2614/16). Nel primo caso i giudici avevano richiesto tassativamente la perdita di disponibilità di quanto conferito nel trust («condizione includibile»), pochi mesi dopo la stessa Cassazione si era orientata a considerare il trust autodichiarativo come forma di donazione indiretta.

Ma il punto è, scrive oggi la Corte, che l'approccio valutativo deve essere improntato di volta in volta all'analisi della causa in concreto perseguita dal trust, operazione non agevole dovendosi apprezzare la liceità, l'utilità sociale, la solidarietà e l'equilibrio negoziale. Quanto alle finalità «elusive» dei creditori, questo è un problema che il notaio non può porsi a priori, tanto più che irrimedi in questo caso sono già previsti dal codice civile, con la previsione dell'inefficacia dell'atto in frode (art. 2740 del codice civile) e della azione revocatoria (art. 2901). Pertanto, scrive la Corte d'appello milanese, «il giudizio di meritevolezza che is può pretendere dall'ufficiale rogante non può andare oltre il controllo di legittimità, tendendo esso ad accertare che l'interesse dichiarato non sia contrario a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



photo: PAOLO RUTIGLIANO    adv: BIANCA+MONTELLA

Il classico e le sue follie.



# CRIERI

VESTIAMO DIAMANTI

La follia più creativa è frutto dell'esperienza più rigorosa.  
Da sempre ogni bracciale Tennis Crieri è un'autentica  
rivoluzione in oro e diamanti.

customer service +39 0131 955944

[www.crieri.com](http://www.crieri.com)

